

*a mia mamma e a mio papà*

Οὐδ' μὲν γάρ μείζον κλέος ἄνερος ὄφρα κ' ἔησιν, ἢ ὅ τι ποσσίν τε  
ρέξῃ και ἔησιν.

*(Omero, Odissea VIII, 147-148)*

## INDICE

Introduzione.....	4
CAPITOLO PRIMO.....	8
LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN AMBITO INTERNAZIONALE.....	8
1. L'Ordinamento sportivo internazionale.....	8
2. Il Comitato Olimpico Internazionale.....	10
3. Le Federazioni sportive internazionali.....	11
4. La giurisdizione sportiva internazionale.....	17
5. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).....	20
a. Storia.....	20
b. Organizzazione e struttura del CIAS e del TAS.....	22
c. Il Consiglio Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport.....	22
d. Il Tribunale dell'Arbitrato Sportivo (TAS).....	24
e. Norme generali comuni alle due procedure arbitrali.....	26
f. La forma ordinaria di arbitrato.....	31
g. Il procedimento arbitrale d'appello.....	36
h. L'arbitrato ai Giochi Olimpici.....	39
i. Mediazione davanti al TAS.....	42
6. Efficacia dei lodi TAS.....	46
CAPITOLO SECONDO.....	48
LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN ITALIA.....	48
1. Le caratteristiche dell'ordinamento sportivo italiano.....	48
2. L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale in Italia.....	51
3. L'evoluzione della tutela giurisdizionale nell'ordinamento sportivo..	55
4. La Giustizia Sportiva in Italia.....	56
5. La Legge 280/2003.....	60
6. I procedimenti di giustizia davanti al CONI.....	65
a. Storia recente delle istituzioni di giustizia sportiva.....	65
b. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva.....	72
c. Principi del Processo Sportivo.....	75
d. Norme generali sul processo.....	77
e. I Giudici Sportivi.....	79
f. I Giudici Federali.....	84
g. Il Procuratore Federale.....	93
h. La Procura Generale dello Sport.....	97
i. Il Collegio di Garanzia dello Sport.....	99
CAPITOLO TERZO.....	105
LA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA E LA SUA GIUSTIZIA .....	105

1. La FIDAL. Storia e organizzazione.....	105
2. I principi dello Statuto Federale.....	106
3. I principi di giustizia sportiva.....	107
4. Il Regolamento di Giustizia.....	112
5. Diritti e obblighi di società ed atleti.....	114
6. Gli organi di Giustizia Sportiva.....	115
7. I reati sportivi.....	118
8. Le sanzioni.....	120
9. I criteri per la determinazione delle decisioni e della loro motivazione. .....	122
10. Le circostanze aggravanti ed attenuanti.....	123
11. Un'ulteriore aggravante: la recidiva.....	125
12. La sospensione cautelare.....	126
13. Casellario disciplinare.....	127
14. Le procedure federali di risoluzione delle controversie.....	127
a. L'avvio del procedimento: rapporto informativo e istruttoria.....	127
b. Il giudizio di primo grado.....	128
c. Il giudizio d'appello.....	130
d. Altri tipi di provvedimenti.....	132
15. Criticità della giustizia federale alla luce del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.....	135
Conclusioni.....	142
Bibliografia.....	145

## **Introduzione**

*Quando parliamo di Sport siamo spesso animati da un sentimento che trascende quelle che sono le normali realtà della vita quotidiana. Ci sentiamo distaccati, quasi autorizzati, ad affrontare l'argomento da una prospettiva che lascia fuori campo qualsiasi tipo di responsabilità.*

*Ma come in qualsiasi altro settore delle vicende umane, anche nello Sport assistiamo ad una commistione di più livelli di giustizia, anche se molto spesso sono sfuocati tra di loro e le persone tendono a confonderli.*

*Possiamo dire, innanzitutto, che esiste una giustizia sportiva “romantica” che soprintende i normali eventi sportivi. Per esempio, si può tradurre questo concetto con il gol del vantaggio segnato dalla squadra che in quel momento sta esprimendo il gioco migliore rispetto a quello dell'avversario agli occhi degli spettatori e degli addetti ai lavori.*

*Poi esiste una giustizia sportiva “immediata” che viene fatta rispettare dal direttore di gara (arbitro, giudice) per far eseguire istantaneamente sul campo le regole che presiedono il corretto e giusto svolgimento dello sport praticato.*

*L'ultimo grado di giustizia sportiva può essere considerata “mediata”. Essa cioè viene risolta al termine di una manifestazione o evento sportivo, di solito da un collegio arbitrale in seno a Federazioni, nazionali o internazionali. I suoi giudizi, che riguardano vicende sportive ed extra-sportive, incideranno sugli eventi futuri in programma per quella determinata disciplina sportiva.*

*La giustizia sportiva, in particolar modo quella mediata, evidenzia tutta una serie di diritti legati al mondo sportivo che possono anche essere tradotti nel campo della giustizia civile, penale e anche amministrativa. Possiamo ben comprendere quindi come lo Sport, per la complessità di certe sue dinamiche, abbia assunto un ruolo sociale talmente preponderante ai giorni nostri che sia stato trattato anche in sede politica dai più importanti organi di governo internazionali e nazionali.*

*A dare impulso a questo processo di valorizzazione del fenomeno sportivo è stata in primo luogo l'Unione Europea che ha codificato il concetto di "specificità" dello Sport, forte anche dei principi indicati da varie sentenze della Corte di Giustizia comunitaria. In questo senso, lo Sport assume una valenza diversa rispetto ad altri settori della vita a causa della sua dimensione multiforme nella quale coincidono diverse funzioni e aspetti. Il suo campo d'azione taglia in maniera trasversale altri aspetti delle vicende umane quali l'educazione, l'etica, la cultura, la tutela della salute pubblica, l'integrazione sociale degli individui, fino a regolare anche le questioni commerciali, oggi sempre più predominanti all'interno del panorama sportivo mondiale.*

*Lo Sport, quindi, si è realizzato come un diritto, che a tutti è concesso di godere, nel rispetto delle normative che regolano la sua attività. In particolare, da un punto di vista politico, la sua importanza è stata messa in luce dal Libro Bianco sullo Sport redatto dalla Commissione Europea nel 2006.*

*In una visione globale più ampia, lo Sport può essere veicolato come mezzo per il raggiungimento di una pace duratura tra le Nazioni e l'avvicinamento delle rispettive culture, in ossequio ai principi portati avanti dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) e, conseguentemente, ripresi da tutti i Comitati Olimpici Nazionali (in Italia la massima autorità in ambito sportivo è il C.O.N.I.).*

*Lo Sport, inteso quindi anche come diritto costituzionalmente*

*garantito, si rivolge a tutti gli individui, singolarmente o nei vari raggruppamenti sociali attraverso i quali viene praticato. Lo Sport diventa il fattore determinante per la realizzazione personale di ogni singolo soggetto e, di conseguenza, diventa fondamentale per la coesione sociale attraverso i principi di tolleranza, solidarietà e correttezza che devono, in primo luogo, essere rispettati “sul campo”, pena la perdita immediata del diritto di partecipare alla disciplina. Successivamente, questi valori possono essere proiettati su una dimensione sociale di più ampia portata, all'interno della quale colui che pratica un'attività sportiva impreziosirà il suo bagaglio di esperienze culturali.*

*Alla luce del suo apporto fondamentale alla società, le regole che governano il mondo dello Sport devono rispettare anche le normative nazionali, comunitarie ed internazionali. Ciò non intacca comunque l'autonomia dell'ordinamento sportivo, sia a livello interno sia a livello continentale e mondiale. Esso infatti, nonostante la subordinazione su scala gerarchica all'ordinamento giuridico statale e sopranazionale (la sua giuridicità, infatti, è derivata da un riconoscimento proveniente dal vertice del sistema giuridico rappresentato dallo Stato o dalla comunità internazionale), mantiene un ampio grado di potere normativo. Il complesso delle sue norme costituirà, quindi, il cosiddetto diritto sportivo, fonte normativa primaria che regola le vicende sportive. E anche all'interno di questo complesso di normative e regole vige il rispetto del principio gerarchico. Al vertice del sistema troviamo l'ordinamento sportivo internazionale regolato principalmente dal C.I.O., il quale indica le linee guida e le norme fondamentali a cui, a loro volta, dovranno conformarsi le varie Federazioni internazionali (rappresentanti ogni singola disciplina sportiva) e i vari Comitati Olimpici Nazionali, i quali hanno il compito di coordinare il lavoro delle Federazioni nazionali. Di conseguenza, anche il sistema di giustizia sportiva è strutturato, come si è visto, su vari livelli di competenza e specialità.*

## CAPITOLO PRIMO

### LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN AMBITO INTERNAZIONALE

#### 1. L'Ordinamento sportivo internazionale.

La nozione di ordinamento sportivo internazionale pone alcuni dubbi circa la sua interpretazione. Il nostro ordinamento contempla questo concetto all'art. 2 del D.Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242<sup>1</sup> (modificato dal D.Lgs. 8 Gennaio 2004, n. 15) e all'art. 1 del D.L. 19 Agosto 2003, n. 220<sup>2</sup>.

Le perplessità nascono riguardo al fondamento giuridico dell'ordinamento sportivo internazionale, diverso dall'ordinamento giuridico internazionale generale. Da un lato, le organizzazioni intergovernative che si sviluppano su un continente o su scala mondiale trovano la loro causa giustificatrice in un trattato, fonte principale delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati ed assumono un certo grado di obbligatorietà. L'effettività e la validità di questi atti contribuiscono a creare un ordinamento originario, indipendente ed autonomo, del tutto comparabile all'ordinamento statale.

Dall'altra parte, l'ordinamento giuridico sportivo è formato da una moltitudine di associazioni private, nazionali e transnazionali, capaci di autoregolamentarsi e di organizzare autonomamente ed indipendentemente<sup>3</sup>

---

1

Il CONI “si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale”.

2

“La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

3

La produzione normativa di ordinamenti diversi da quello statale o internazionale contribuisce al superamento della concezione positivo-statalistica del diritto e su questa base si fonda la nota teoria di S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966. L'autonomia dell'ordinamento sportivo è stata analizzata nello specifico da M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sportivo*,

la propria attività<sup>4</sup>. Gli atti e gli accordi tra Stati vengono coinvolti marginalmente in questo settore. Una prima presa di coscienza consapevole sta affiorando gradualmente soprattutto in seno all'Unione Europea, la quale sta cercando di sensibilizzare gli Stati Membri nella promozione dello Sport come veicolo per una migliore coesione sociale delle popolazioni.

In questo contesto, è possibile affermare che le organizzazioni non governative in ambito sportivo trovano la loro legittimazione nell'unanimità con cui vengono riconosciute dagli addetti ai lavori.

L'ordinamento sportivo produce norme valide, efficaci e vincolanti per il semplice fatto di esistere. Non sono necessari atti internazionali che riconoscano la sua soggettività giuridica agli occhi della comunità internazionale. La sua esistenza si fonda sull'elevato grado di fiducia nei confronti di organismi internazionali (e anche nazionali) posto in essere dagli interessati. Ad avallare questa teoria c'è anche la considerazione che sono rari i casi in cui venga contestato il riconoscimento e l'effettività di un'organizzazione sportiva internazionale all'interno del panorama sportivo mondiale.

Quindi, possiamo considerare l'ordinamento sportivo internazionale come un'aggregazione di soggetti giuridici privati, i quali basano la propria esistenza sulla fiducia nel buon funzionamento delle strutture giuridiche e nella tutela degli interessi specifici dei soggetti.

L'ordinamento giuridico sportivo, inoltre, svolge le sue funzioni grazie ad una struttura piramidale con cui sono legate tra loro le organizzazioni internazionali, regionali e nazionali. Infatti, gli atti emanati dagli enti sportivi internazionali vincolano le Federazioni nazionali loro

---

1949 e da F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti giuridici*, Milano, 1985.

<sup>4</sup>

Sul tema delle norme regolatrici dei rapporti nascenti all'interno di un'organizzazione sportiva, la Corte di Cassazione ha affermato che “il potere di autodeterminazione e di autonomia, che include quello di organizzarsi e di disciplinare i rapporti di organizzazione nel loro svolgimento normale ed anormale” deriva direttamente dall'organizzazione stessa.



affiliate e i conflitti nascenti tra i diversi soggetti possono essere risolti in base a vari gradi di tutela giurisdizionale che tendono ad avvicinarsi alle garanzie tipiche del giusto procedimento.

## **2. Il Comitato Olimpico Internazionale.**

Il Comitato Olimpico Internazionale<sup>5</sup> (C.I.O.) è un'organizzazione non governativa che ha il compito principale di organizzare i Giochi Olimpici dell'epoca moderna. All'art. 1 della Carta Olimpica viene indicato come “autorità suprema” del Movimento Olimpico, cioè vertice della macchina organizzativa e di promozione delle Olimpiadi<sup>6</sup>.

Il CIO ha una struttura molto semplice e primitiva. È strutturato in tre organi principali: l'Assemblea, la Commissione Esecutiva ed il Presidente.

L'Assemblea è composta da tutti i membri del CIO e per questo motivo è considerata organo supremo, le cui decisioni assumono valore definitivo e vincolante. Il suo compito più importante è quello di adottare e modificare la Carta Olimpica.

La Commissione Esecutiva è composta dal Presidente, quattro Vice-Presidenti e altri dieci membri. Ha la funzione di proporre gli atti che l'Assemblea valuterà e adotterà.

Il CIO deve curare i rapporti con i Comitati Olimpici Nazionali affiliati. Infatti, è cura di questi ultimi lo sviluppo e la protezione del

---

<sup>5</sup>

Il CIO venne creato dal barone Pierre de Coubertin nel 1894. L'idea del suo creatore era quella di far rivivere i Giochi Olimpici dell'Antica Grecia. Lo svolgimento dei giochi ha avuto cadenza quadriennale fin dalla prima edizione e il suo scopo principale era quello di dare la possibilità a tutti i migliori atleti del mondo di confrontarsi tra di loro, oltre ad essere una buona e valida occasione per cercare di stemperare le tensioni tra Stati e favorire un riavvicinamento.

<sup>6</sup>

Sulla storia delle Olimpiadi si veda S. JACOMUZZI, *Storia delle Olimpiadi*, Torino, 1976.

Movimento Olimpico per una sempre maggiore diffusione capillare delle attività sportive che rispettino i principi dello spirito olimpico tra i popoli.

### **3. Le Federazioni sportive internazionali.**

Le Federazioni sportive internazionali sono associazioni di diritto privato dotate della personalità giuridica derivante dall'ordinamento dello Stato in cui è stabilita la loro sede<sup>7</sup>. Insieme al CIO e ai Comitati Olimpici Nazionali compongono la struttura fondamentale del Movimento Olimpico, dando vita ad un vero e proprio diritto internazionale sportivo<sup>8</sup>.

Le Federazioni acquistano il loro carattere di internazionalità grazie al mandato conferito loro dall'art. 27 della Carta Olimpica<sup>9</sup>.

Il compito principale delle suddette associazioni è quello di garantire lo sviluppo dello sport di loro competenza a livello mondiale e favorirne la concreta attività grazie all'ampia autonomia normativa di cui godono (potere riconosciuto dalla limitata ingerenza degli ordinamenti giuridici nazionali<sup>10</sup>). Queste associazioni di livello internazionale stabiliscono le regole che

---

7

Per esempio la FIFA, la cui sede è a Zurigo, è un'associazione di diritto privato costituita in base al codice civile svizzero.

8

Definizione data da M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Pub.*, 1996.

9

“Al fine di promuovere il Movimento Olimpico, il CIO può riconoscere a titolo di FI delle organizzazioni internazionali non governative che amministrano uno o più sport a livello mondiale e che comprendono delle organizzazioni che amministrano tali sport a livello nazionale (...)”.

10

In base alla normativa italiana vigente il CONI e le Federazioni devono rispettare gli indirizzi e le regole stabilite dal CIO e dalle Federazioni internazionali.

disciplinano l'evento sportivo che rappresentano e le competenti Federazioni nazionali hanno il compito di tradurre e adattare la disciplina all'interno dei propri statuti. In più le Federazioni sportive godono anche di autonomia organizzativa grazie alla quale possono curare o gestire lo svolgimento delle competizioni che vedono partecipare gli atleti tesserati per le Federazioni nazionali affiliate.

La loro azione è poi decentrata e posta a carico delle Federazioni nazionali che si legano alle rispettive compagini internazionali in base ad un contratto associativo. Gli statuti delle Federazioni internazionali pongono solitamente le condizioni che le Federazioni nazionali devono rispettare per poter ottenere l'ammissione. In un preciso ed esplicito vincolo di subordinazione, gli enti nazionali sono infatti obbligati a rispettare le decisioni prese a livello internazionale e a conformare i propri statuti e i propri regolamenti alle norme delle Federazioni internazionali e ai principi posti in essere dal CIO, pena sanzioni di vario genere, tra cui l'espulsione risulta la più pesante.

Le Federazioni internazionali, inoltre, entrano in rapporto con il CIO attraverso il loro riconoscimento<sup>11</sup> che rappresenta la condizione indispensabile per la loro partecipazione ai Giochi Olimpici. Inizialmente, viene conferito un riconoscimento provvisorio a seguito del quale le Federazioni devono rispettare i principi della Carta Olimpica e dare prova di poter gestire l'attività internazionale dello sport di loro competenza. Dopo due anni può essere loro conferito il riconoscimento definitivo con conferma scritta. In base alla Carta Olimpica è di competenza delle Federazioni internazionali la gestione delle manifestazioni sportive internazionali; a sua volta il CIO è responsabile dell'organizzazione dei Giochi Olimpici cui

---

<sup>11</sup>

In base al nuovo art. 26 della Carta Olimpica, le Federazioni internazionali che desiderano ottenere il riconoscimento, oltre a conformare statuti, pratiche e attività alla Carta Olimpica, devono anche applicare il Codice Anti-Doping. L'articolo è stato modificato sulla base delle sentenze emanate dal TAS di Losanna.

demanda alle Federazioni la direzione tecnica delle rispettive discipline sportive.

Il rapporto tra Federazioni internazionali e CIO non pregiudica i principi di autonomia e indipendenza delle prime. La giurisprudenza del TAS, infatti, ha ribadito che il CIO non può intromettersi con nessun tipo di intervento nelle vicende interne riguardanti uno specifico sport di una determinata Federazione. Il divieto non è comunque assoluto. Il CIO può comminare sanzioni a Federazioni internazionali che violino ripetutamente la Carta Olimpica, escludendo una disciplina sportiva o una specifica competizione dai Giochi Olimpici, fino a ritirare il riconoscimento alla Federazione internazionale.

Le Federazioni internazionali principali operano a livello globale. Esiste anche la possibilità che vengano costituiti enti intermedi (le Federazioni continentali che riuniscono le Federazioni nazionali di una determinata area geografica<sup>12</sup>), creati con l'approvazione e il controllo della Federazione internazionale.

L'autonomia delle Federazioni sportive incontra nondimeno dei limiti evidenziati dal TAS. Innanzitutto, le sue decisioni ed i suoi atti devono uniformarsi agli statuti, evitando di eccedere le competenze e le attribuzioni esplicitamente elencate negli stessi. Inoltre, le sue competenze devono rispettare i principi di diritto sportivo sanciti nella Carta Olimpica. Ancora, le Federazioni devono rispettare le norme degli ordinamenti interni e, in particolare, non possono contrastare con i principi di ordine pubblico del sistema giuridico nazionale dove si deve concretizzare la decisione della Federazione; devono anche rispettare le norme di natura pubblicistica che mirano a tutelare interessi collettivi<sup>13</sup>. Infine, è opportuno che gli enti

---

<sup>12</sup>

Ad esempio, la FIFA è l'organizzazione sportiva mondiale che governa il calcio e a cui aderiscono tutte le Federazioni nazionali. A sua volta la FIFA è suddivisa in Federazioni continentali, i cui regolamenti devono essere sottoposti alla sua approvazione. In Europa è presente l'UEFA che riunisce circa cinquanta Federazioni.

<sup>13</sup>

sportivi internazionali adeguino i loro principi alle norme di diritto internazionalmente riconosciute, soprattutto quelle che mirano a tutelare i diritti della personalità.

Molte decisioni del TAS hanno riscontrato che i provvedimenti delle commissioni disciplinari o dei *panel* arbitrali delle Federazioni internazionali violassero fondamentali principi base di diritto processuale e di tutela degli individui e, di conseguenza, hanno provveduto al loro annullamento<sup>14</sup>.

Inoltre, è possibile affermare che le Federazioni internazionali si differenziano da altre associazioni di natura privatistica per il fatto di possedere funzioni di natura pubblicistica<sup>15</sup>. L'intreccio di rapporti tra enti sportivi internazionali e ordinamenti statali è molto marcato. E' possibile che la Federazione internazionale sia costretta ad adeguare una sua normativa incompatibile con norme pubblicistiche che tutelano un interesse generale

---

In particolare, è stato molto importante l'apporto fornito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. Determinati principi fondamentali di matrice comunitaria (quali ad esempio la libera circolazione dei lavoratori o il divieto di discriminazione in base alla nazionalità) sono stati minacciati da regole elaborate dagli enti sportivi. La Corte ha evidenziato i contrasti con determinate disposizioni del Trattato CE, i quali si applicano oltre che agli atti delle autorità pubbliche, anche agli enti di altra natura come le Federazioni sportive internazionali. Famosissima è stata la sentenza Bosman (Corte di Giustizia, causa C-415/95) che ha rivoluzionato i rapporti lavorativi (e di conseguenza economici) all'interno del mondo del calcio.

14

Esempi di principi che garantiscono un equo processo sono il *ne bis in idem*; l'irretroattività delle norme e delle sanzioni e la loro proporzionalità; l'imparzialità degli organi giudicanti; la motivazione scritta delle decisioni; la sufficiente chiarezza e la conoscibilità delle norme; il principio *nulla poena sine lege*; la possibilità per un atleta di contribuire alla propria presunzione di non colpevolezza con prove liberatorie; il principio di *nulla poena sine culpa*.

15

E' interessante la teoria sviluppata dal relatore speciale GAJA (*primo rapporto della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali*, UN, doc. A/CN.4/532) in base alla quale gli statuti delle Federazioni internazionali possono essere considerati "*implied agreements of international law*" o addirittura veri e propri accordi internazionali prodotti in forma semplificata e sottoscritti da rappresentanti delle Federazioni nazionali in veste di "plenipotenziari sportivi" a tutti gli effetti. Questo permetterebbe alle Federazioni internazionali di acquisire personalità giuridica internazionale.

comune<sup>16</sup>. Talvolta, al contrario, è capitato che l'ordinamento interno abbia modificato proprie disposizioni ritenute obsolete e non compatibili con le esigenze sportive e sociali dominanti. Le Federazioni internazionali hanno anche il potere di influenzare in maniera decisiva le Federazioni nazionali affiliate affinché, essendo queste ultime organi con funzioni pubblicistiche, promuovano una modificazione della legislazione interna, conformandola alle regole sportive internazionali<sup>17</sup>.

Una materia di particolare interesse in cui si scontrano legislazioni statali e normative sportive internazionali risulta essere il “doping”. Nel tempo, molti Stati hanno deciso di adottare una regolamentazione *ad hoc* in materia sulla scorta del crescente peso politico e sociale della questione. Lo stesso hanno fatto le Federazioni internazionali e, inevitabilmente, ci si è trovati ad affrontare un incrocio di regolamentazioni. Anche qui è intervenuto il TAS di Losanna. Secondo la sua giurisprudenza, le Federazioni sportive internazionali sono obbligate ad interpretare gli statuti delle competenti Federazioni interne in base ai principi enunciati nelle convenzioni internazionali sulla lotta al doping. Inoltre, le competenze delle Federazioni si trovano in concorrenza con quelle delle autorità nazionali tanto da creare un modello collaborativo, anche se per le prime non vige un obbligo di accettare e applicare le disposizioni interne o di sottostare alle

---

16

Secondo la prevalente giurisprudenza del TAS le disposizioni di diritto statale risulterebbero prevalenti in caso di contrasto con la normativa emanata dalle Federazioni internazionali. In certi casi, al contrario, le autorità statali dovrebbero evitare di produrre “misure coercitive che limitino l'applicazione delle regole nello sport internazionale”.

17

Va precisato che le federazioni sportive internazionale predispongono delle regole che devono essere successivamente tradotte in norme tecniche dalle competenti federazioni nazionali e sono considerate essenzialmente irrilevanti per l'ordinamento statale. Tuttavia la normativa nazionale italiana ha predisposto espressamente che il CONI e le Federazioni nazionali rispettino gli indirizzi e le regole stabilite dal CIO e dalle federazioni internazionali. In particolare si vedano l'art. 29 D.P.R. 157/1986 e l'art. 16 del D.Lgs. 242/1999 e soprattutto l'art. 1 del D.L. 220/2003 convertito con L. 280/2003. V. le considerazioni di C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Milano, Giuffrè, 2000.

decisioni generate dagli organismi giurisdizionali di uno Stato<sup>18</sup>. Infatti, si sono riscontrati solo pochissimi casi in cui le Federazioni internazionali hanno aderito ad un procedimento in qualità di convenute davanti ai giudici nazionali di uno Stato per controversie attivate da atleti a loro affiliate<sup>19</sup>.

E' possibile affermare, in conclusione, che le Federazioni internazionali si sono strutturate in maniera tale da garantire una ripartizione dei poteri, ricalcando quello che avviene all'interno di uno Stato o delle organizzazioni internazionali più evolute.

Le regolamentazioni degli enti internazionali, riprendendo alcuni principi costituzionalmente garantiti all'interno della maggioranza degli Stati, hanno creato un sistema molto sofisticato di diritti e obblighi rivolti alle Federazioni nazionali affiliate e agli atleti, imparando a vivere nei limiti delle normative emanate dagli ordinamenti giuridici nazionali e da quello internazionale.

Grazie anche alla costante e attenta produzione giurisprudenziale del TAS, si può parlare in definitiva di *lex sportiva*. Il sistema sportivo internazionale ha sviluppato una serie di principi di diritto che si fondano sulla trasparenza e sul rispetto delle norme di legge. Le istituzioni che governano lo sport devono muoversi all'interno di questo ambito per favorire una sempre maggiore certezza del diritto. La Carta Olimpica, fonte giuridica principale del CIO, inteso come “autorità suprema” del Movimento Olimpico, e gli statuti delle Federazioni internazionali, corroborate dalle più importanti decisioni del TAS, contribuiscono

---

18

Va ricordato il famoso caso di Harry “Butch” Reynolds che ha creato un braccio di ferro tra la Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF) e la corte statunitense. La giustizia ordinaria era si era posta in contrasto con l'esercizio del potere disciplinare da parte della federazione sportiva in forme ritenute “abusive” nei confronti dell'atleta.

19

Solo nell'ipotesi di squalifica comminata da una Federazione internazionale sulla base di una decisione emanata dalla Federazione nazionale, in seguito annullata da una corte di merito del medesimo Stato, il TAS, normalmente, provvede all'annullamento della squalifica. La decisione della Federazione internazionale soccombe al provvedimento nazionale per mancanza di un presupposto fondamentale su cui si basava l'atto.

all'individuazione di principi di rango gerarchico superiore. Essi rappresentano la chiave interpretativa per valutare le questioni di diritto sportivo.

Tuttavia, non è ancora possibile affermare che le Federazioni godano di una personalità giuridica internazionale, anche se di fatto agiscono come veri e propri soggetti di diritto internazionale, innalzandosi spesso allo stesso piano degli Stati<sup>20</sup>.

#### **4. La giurisdizione sportiva internazionale.**

Come in ogni ordinamento giuridico evoluto, anche nel mondo dello sport è di vitale importanza che l'efficacia delle sue norme e la legittimità del suo funzionamento vengano garantiti da un sistema generale di controllo riguardo la loro osservanza.

Nel caso in cui sorgano conflitti relativi allo svolgimento di un evento sportivo e a tutte le questioni ad esso connesse, ogni Federazione sportiva, internazionale o nazionale, predispone all'interno dei propri statuti e regolamenti una serie di procedure giurisdizionali volte alla composizione della controversia sorta tra i soggetti dell'ordinamento sportivo, che, nel loro insieme, contribuiscono a creare il sistema di “giustizia sportiva”.

---

20

Si ricordi il caso portato davanti al TAS che riguardava l'attribuzione di cittadinanza di un giocatore di pallacanestro. La Federazione internazionale di pallacanestro (FIBA) ha applicato le proprie disposizioni di diritto federale in qualità di associazioni di diritto privato a vocazione mondiale. La normativa nazionale in materia (in questo caso spagnola) è stata disapplicata a vantaggio di quella sportiva, sempre nei limiti delle disposizioni di ordine pubblico all'interno dell'ordinamento cui ci si riferisce. La sentenza è stata commentata da M. COCCIA, *La nazionalità degli atleti tra sport e diritto*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1993.



Il sistema di garanzia giurisdizionale all'interno del mondo sportivo compie il suo percorso essenzialmente in due modi. Il primo può essere definito un procedimento di “giustizia sportiva” *tout court*. La sua funzione giurisdizionale si differenzia da quella esercitata dallo Stato, nonostante mutui da esso gran parte delle sue caratteristiche e qualità. Questo strumento esprime il potere di un ente sportivo che traduce in un provvedimento la sua volontà di gestire il rapporto tra esso ed i soggetti dell'ordinamento sportivo e lo svolgimento tecnico di una competizione. Non per questo motivo le procedure di “giustizia sportiva” assumono carattere giurisdizionale vero e proprio. Il loro valore sarà sempre subordinato e agirà nei limiti del diritto interno dello Stato entro i confini del quale la decisione sarà eseguita.

Questa è la caratteristica fondamentale che distingue i procedimenti di “giustizia sportiva” dal vero e proprio “arbitrato delle controversie sportive”. Questi ultimi operano in maniera alternativa rispetto al sistema giurisdizionale statale e di conseguenza si pongono con esso su un livello paritario.

L'arbitrato<sup>21</sup> che regola la risoluzione di controversie sportive si caratterizza per due fondamentali condizioni. Innanzitutto, le parti che accedono all'arbitrato sono poste sullo stesso piano e alla stessa distanza dal

---

21

L'arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie riferibili alla giustizia ordinaria. Il compito di dirimere la controversia è affidato ad uno o più soggetti terzi rispetto alle parti, denominati arbitri, scelti sulla base di un atto negoziale intercorso tra la parti stesse (o una clausola detta compromissoria inserita all'interno di un contratto o un vero e proprio contratto, compromesso). L'arbitrato può essere rituale o irrituale (o libero). Nel primo caso gli arbitri, nello svolgimento del loro lavoro, seguono le norme giuridiche poste dall'ordinamento statale e la loro decisione finale (lodo arbitrale) può assumere i caratteri della sentenza solo se depositata presso la cancelleria del giudice competente che si pronuncerà con decreto sulla sua forza esecutiva. L'arbitrato irrituale invece ha libertà di forma e modalità di svolgimento: saranno le parti e gli arbitri a stabilire quali criteri usare nel procedimento. In particolare gli arbitri potranno decidere la controversia in base ad un diritto predeterminato o in base ad equità. La statuizione finale non sarà equiparata ad una sentenza ma assumerà i crismi di un atto negoziale. Nello svolgimento del procedimento arbitrale devono infine essere rispettate tutte le garanzie procedurali come per esempio l'uguaglianza delle parti e il principio del contraddittorio. (V. G. IUDICA, *Appunti di diritto dell'arbitrato*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, Egea).

collegio arbitrale che agisce con un ruolo di terzietà funzionale. Cosa che, invece, non accade nel procedimento di “giustizia sportiva” dove l'ente incaricato di risolvere la controversia detiene un collegamento con una delle parti. Per questa ragione, la decisione emanata dall'organo di “giustizia sportiva” può essere considerata espressione di volontà dell'ente sportivo cui appartiene.

In secondo luogo, nell'arbitrato possono essere trattate solo materie che hanno la facoltà di accedere a questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie. Infatti, l'ordinamento si riserva il potere di sottoporre determinate questioni alla cognizione ordinaria in virtù degli interessi di pubblica rilevanza coinvolti e di cui le parti non possono disporre liberamente.

I procedimenti di natura arbitrale assumono un ruolo cruciale all'interno della giustizia sportiva e nei rapporti tra questa e l'ordinamento generale. I percorsi di risoluzione delle controversie inseriti nei vari statuti e regolamenti federali contribuiscono a fornire coerenza, autonomia ed effettività all'ordinamento sportivo. Tuttavia, di converso, assumono un atteggiamento di chiusura nei confronti della giustizia ordinaria<sup>22</sup>. I metodi di “giustizia sportiva” vengono visti con una certa diffidenza a causa di un esercizio eccessivo della sovranità da parte delle Federazioni sportive. Di conseguenza, la giurisdizione sportiva entra in contrasto con la giurisdizione ordinaria che mira a tutelare interessi e posizioni giuridiche che la prima inevitabilmente trascura.

In definitiva, l'arbitrato rappresenta la sintesi ideale tra il sistema di giustizia sportiva e quello della giustizia ordinaria, garantendo il giusto

<sup>22</sup>

In Italia le Federazioni sportive gestiscono i propri procedimenti giurisdizionali per mezzo del “vincolo di giustizia”. Gli organi federali emettono provvedimenti che assumono piena e definitiva efficacia all'interno dell'ordinamento sportivo e sono vincolanti per le persone fisiche tesserate e le società affiliate. I soggetti interessati infatti si impegnano a non rivolgersi alla giustizia ordinaria per risolvere controversie legate all'attività sportiva gestita dalle Federazioni. Il mancato rispetto del “vincolo di giustizia” può portare anche alla comminazione di sanzioni per tesserati e società.

equilibrio di protezione degli interessi in gioco, sportivi e di altra natura. L'arbitrato, sostituendosi all'esercizio della funzione giurisdizionale statale, produce i suoi effetti sia all'interno dell'ordinamento giuridico generale che nel sistema sportivo.

In questa ottica, solo il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) si configura come mezzo più adeguato per soddisfare le esigenze di certezza ed efficacia nel mondo sportivo, prefigurando soluzioni idonee ad ottenere un riconoscimento anche nell'ordinamento giuridico statale. Il TAS opera con metodi di tipo arbitrale di risoluzione delle controversie in materia sportiva, equiparando il suo lavoro a quello di una giurisdizione statale. Inoltre, il suo valore è ulteriormente elevato dall'accettazione universale di tutte le Federazioni sportive olimpiche che accettano la sua giurisdizione.

## **5. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).**

### **a. Storia.**

Agli inizi degli anni '80, le controversie internazionali in materia sportiva crebbero in maniera esponenziale. La mancanza di un'autorità indipendente che avesse la funzione di pronunciarsi con decisioni vincolanti riguardo la risoluzione delle dispute sportive, convinse lo storico presidente del CIO Juan Antonio Samaranch a dare impulso ad un percorso che nel 1983 sfociò nella creazione del TAS.

Un'altra ragione che spinse il CIO a dare vita al Tribunale Arbitrale dello Sport fu la necessità di creare una giurisdizione arbitrale riferita

esclusivamente alle controversie correlate direttamente o indirettamente allo sport. Questa nuova autorità specializzata avrebbe avuto il compito di regolare le dispute internazionali con procedure flessibili, veloci e non costose, adeguando la giustizia sportiva alla “specificità dello sport” ed evitando l'alterazione delle competizioni sportive.

Venne stabilito che il finanziamento del TAS fosse appannaggio del CIO e questo fece sorgere parecchi dubbi sull'indipendenza del tribunale arbitrale. Perplessità<sup>23</sup> corroborate dai rapporti organici tra CIO e TAS: il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale ha il compito di stilare una lista da cui successivamente devono essere cooptati gli arbitri e ciò ha comportato una forte influenza sulle nomine degli arbitri stessi. Inoltre, il TAS opera sotto il controllo del CIO che detiene anche il potere di modificare le regole statutarie e regolamentari che riguardano l'organizzazione e la fase procedurale degli arbitrati.

I dubbi vennero presto eliminati grazie alle prime sentenze del Tribunale Arbitrale che evidenziavano l'indipendenza personale dei membri del collegio arbitrale anche alla luce dei meccanismi di riconsiderazione<sup>24</sup>. Nel 1994, inoltre, vennero introdotte nuove norme per garantire una maggior indipendenza del TAS nei confronti del CIO.

Alla luce di queste esigenze, la più importante innovazione avvenuta

---

<sup>23</sup>

V. L. FUMAGALLI, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale Arbitrale dello Sport*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1995.

<sup>24</sup>

Il caso Gundel v. FEI (Federazione Equestre Internazionale). Il fantino impugnò una decisione sanzionatoria della Federazione internazionale nei suoi confronti davanti al TAS. Quest'ultimo diede ragione alla Federazione, rigettando l'appello. I legali di Gundel, insoddisfatti dalla decisione, presentarono ricorso contro il lodo arbitrale davanti al Tribunale Federale Svizzero, sostenendola mancanza di imparzialità ed indipendenza del collegio arbitrale. Nella sua storica sentenza il Tribunale Federale sostenne che il TAS è “una vera corte arbitrale... e non può ricevere istruzioni dalle Federazioni, mantenendo gli arbitri un certo grado di autonomia personale...”. Nella stessa sentenza il Tribunale Federale confermò l'importanza del TAS nella risoluzione delle controversie sportive a livello internazionale (“Non sembrano esserci valide alternative a questa istituzione che può risolvere le controversie sportive internazionali velocemente e in maniera non troppo costosa (...”).

con la riforma del '94<sup>25</sup> fu l'introduzione del Consiglio Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport (CIAS), con compiti di gestione organizzativa e finanziaria del TAS.

Un altro grande cambiamento venne rappresentato dall'introduzione di due divisioni arbitrali: la camera ordinaria di arbitrato e il procedimento arbitrale d'appello. La prima è competente a trattare le controversie rivolte direttamente al TAS, mentre la seconda si configura come un giudizio d'appello per le decisioni già prese da altri organi sportivi.

Dopo l'Accordo di Parigi la maggioranza delle Federazioni internazionali e dei comitati olimpici nazionali riconobbero il ruolo fondamentale del TAS per la giustizia sportiva, soprattutto a livello internazionale. Nei vari statuti e regolamenti vennero infatti inserite delle clausole di arbitrato con la funzione di devolvere qualsiasi controversia sportiva alla giurisdizione del TAS.

#### **b. Organizzazione e struttura del CIAS e del TAS.**

Il Codice dell'Arbitrato nello Sport promulgato nel 1994<sup>26</sup> disciplina l'organizzazione e le procedure arbitrali del TAS. Esso si divide in due parti fondamentali: la prima, lo Statuto (*Statutes*) si rivolge agli organismi che lavorano per la composizione delle controversie in materia di sport; la seconda si riferisce alle regole procedurali dell'arbitrato (*Procedural Rules*).

Così, all'interno del codice, vengono disciplinate la procedura

---

25

La riforma del 1994 è nota come "Accordo di Parigi" che redigeva un nuovo statuto, firmato dalle più alte autorità rappresentative dello Sport, dal Presidente del CIO, dall'Associazione delle Federazioni Internazionali delle Olimpiadi Estive, dall'Associazione delle Federazioni Internazionali degli Sport Invernali e dall'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali.

26

Il Codice venne rivisitato nel 2003 per incorporare nuovi principi prodotti dalla giurisprudenza del TAS e per rimodellare determinate procedure che si erano consolidate negli anni. L'ultima versione del Codice è entrata in vigore nel 2010.

ordinaria di arbitrato e la procedura di arbitrato d'appello che rappresentano i meccanismi principali con cui opera il TAS. In più, è presente una procedura consultiva non contenziosa rivolta a determinati enti sportivi per ottenere pareri giuridici dal TAS. Infine, dal 1999 il Codice prevede un insieme di norme sulla mediazione che provvedono all'istituzione di procedure informali e non vincolanti per offrire alle parti una possibilità di negoziazione al fine di arrivare ad un accordo che soddisfi una controversia.

Nell'arbitrato sportivo si riscontrano due classiche fasi di procedimento: una scritta, dove avviene uno scambio di dichiarazioni ed informazioni del caso e una orale, dove si effettua l'audizione delle parti e ciò avviene normalmente nella sede del TAS a Losanna.

### **c. Il Consiglio Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport.**

Il CIAS è il supremo organo di governo del TAS<sup>27</sup>. Il suo compito principale è quello di salvaguardare l'indipendenza del Tribunale Arbitrale e i diritti delle parti che vi accedono. Oltre a ciò, il CIAS si occupa dell'amministrazione e della gestione finanziaria di questa autorità giurisdizionale internazionale.

Il Consiglio è composto da venti membri, scelti tra giuristi con una formazione di alto livello in materia di diritto e arbitrato sportivo. Per mantenere un certo equilibrio di rappresentanza nel mondo sportivo essi tendono ad essere scelti tra le Federazioni internazionali, l'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali, il CIO e gli atleti. La loro carica dura quattro anni e può essere rinnovata. Dopo essere stati nominati, i membri devono sottoscrivere un impegno in cui dichiarano di esercitare le proprie funzioni

---

27

Tecnicamente è una fondazione di diritto privato costituita in forza della legge svizzera.

in maniera autonoma (senza ricevere istruzioni o pressioni dall'esterno) con la massima obiettività ed indipendenza. Infatti nessun membro può partecipare al processo arbitrale come parte in causa e neppure come arbitro o come consulente di una parte.

Il CIAS svolge parecchie funzioni autonomamente o attraverso il lavoro del suo *Board*, organo esecutivo composto dal suo presidente più due vice-presidenti e due presidenti provenienti dalle camere del TAS. Alcune di esse possono essere esercitate solo dal Consiglio nel suo complesso e non possono essere delegate. Il CIAS cura l'organizzazione del Tribunale attraverso l'adozione e la modificazione del Codice dell'Arbitrato in materia di Sport. Normalmente, le decisioni vengono prese attraverso la consultazione e la votazioni dei membri<sup>28</sup>. Altre deliberazioni invece possono essere assunte in base ad una maggioranza semplice.

Il CIAS ha il compito di votare e nominare il suo Presidente che diviene a sua volta il Presidente del TAS, coadiuvato da due Vice-Presidenti; inoltre vengono selezionati da questo organo anche il Presidente della Procedura Ordinaria di Arbitrato e quello della Procedura d'Appello di Arbitrato ed i relativi Supplenti.

Infine, il Consiglio detiene anche poteri giurisdizionali che riguardano principalmente la revocazione e la ricusazione degli arbitri.

#### **d. Il Tribunale dell'Arbitrato Sportivo (TAS).**

Il TAS svolge il suo compito di risoluzione delle controversie attraverso il lavoro degli arbitri (almeno 150), coadiuvati della Segreteria, presieduta dal Segretario Generale. Il Tribunale opera essenzialmente attraverso due camere: la prima, ordinaria, risolve le controversie “private”, ricevendo in una sorta di “primo grado” le istanze provenienti dalle parti; la

---

<sup>28</sup>

Per esempio le modificazioni del Codice dell'Arbitrato in materia di sport possono essere deliberate solo con una votazione a maggioranza di due-terzi di tutti i membri del CIAS.

seconda, detta camera arbitrale d'appello, è competente a trattare le controversie riguardanti l'uso di sostanza e pratiche proibite (doping) e le decisioni di tribunali federali o di altri organismi sportivi, in forza delle disposizioni previste dai loro statuti o da uno specifico accordo (compromesso o clausola compromissoria). La differenza tra le due camere è evidenziata anche dalle diverse disposizioni che regolano lo svolgimento delle rispettive procedure, soprattutto in tema di diritto applicabile, termini processuali e costi dell'arbitrato. Per certi aspetti, invece, alcune regole generali disciplinano alla stessa maniera i due procedimenti.

Il TAS detiene anche una funzione consultiva<sup>29</sup> che può essere avviata esclusivamente da organismi internazionali (CIO, Federazioni Internazionali, Comitati Olimpici Nazionali, WADA, Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici e le associazioni riconosciute dal CIO). Il parere legale emanato dal TAS deve riguardare questioni sportive o altro genere di attività ad esse comunque connesso. Ricevuta la domanda, il Presidente del Tribunale esamina la questione e valuta se ci sono gli estremi per pronunciare il parere. In caso affermativo egli nomina il collegio arbitrale composto da tre arbitri che si occuperà del caso<sup>30</sup>. Il collegio ha la facoltà di chiedere ulteriori informazioni ai soggetti che hanno inoltrato la richiesta per avere un quadro più chiaro della situazione giuridica e di fatto. Dopo la sua emissione, il parere può essere reso pubblico solo se c'è il consenso delle parti richiedenti<sup>31</sup> e, cosa ancora più importante, non obbliga le parti a rispettarne il suo contenuto<sup>32</sup>.

---

29

Art. S12, comma 3, lett. c), Code: “*The responsibilities of Panels are, inter alia: (...) c) to give non-binding advisory opinions at the request of the IOC, the IFs, the NOCs, WADA, the associations recognized by the IOC and the Olympic Games Organizing Committees (“OCOGs”)*”.

30

Si veda art. R61 del *Code*.

31

Si veda art. R62 del *Code*.

32



I presidenti delle Camere detengono il potere di gestire la fase antecedente la nomina degli arbitri e l'inizio dell'arbitrato vero e proprio. Prima del procedimento possono emanare ordini per l'attuazione di provvedimenti urgenti o con effetti sospensivi; inoltre curano anche il processo di costituzione del collegio arbitrale.

Gli arbitri sono nominati dal CIAS su proposta dei vari soggetti che compongono l'ordinamento sportivo internazionale (CIO, Federazioni Internazionali, Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali e rappresentanze degli atleti). Essi vengono selezionati tra soggetti che possiedono una notevole esperienza giuridica e che abbiano riconosciute competenze in ambito sportivo. La loro carica dura 4 anni ed è rinnovabile.

Nello svolgimento delle loro funzioni gli arbitri devono sempre comportarsi con integrità, autonomia ed indipendenza (come per i membri del CIAS anche loro hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano a rispettare le condizioni sopra citate).

Gli arbitri possono operare singolarmente o attraverso un collegio composto da tre di loro. Nell'adempimento della loro attività hanno l'obbligo di mantenere il dovere di riservatezza e non possono rivelare informazioni riguardo alle parti, la controversie e il procedimento in sé.

#### **e. Norme generali comuni alle due procedure arbitrali.**

Il *Code* dell'Arbitrato prevede una serie di disposizioni generali che si applicano indistintamente al procedimento ordinario di arbitrato o a

---

Una parte della dottrina ha visto la funzione consultiva del TAS come una forma "indiretta" di arbitrato relativo a controversie insorte tra Federazioni internazionali e Comitati Olimpici Nazionali. La richiesta di parere assume un valore vincolante per i soggetti che la richiedono se è accompagnata da un atto con cui le parti si impegnano a rispettarne il contenuto.

quello arbitrale d'appello.

L'arbitrato si tiene esclusivamente presso la sede del TAS, a Losanna<sup>33</sup>, in Svizzera<sup>34</sup>. Qualora determinate circostanze lo impongano e comunque sempre dopo aver ascoltato le parti, un'udienza può essere tenuta in un luogo diverso. La sede fisica in cui opera il TAS assume una rilevanza decisiva in quanto la regole dei suoi procedimenti seguono quanto previsto dalla legge federale svizzera sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale (lo stesso tribunale è anche competente nel trattare le impugnazioni contro i lodi TAS). Infatti, le procedure ed i lodi emessi dal Tribunale Arbitrale si devono conformare alla suddetta legislazione. Gli speciali procedimenti arbitrali che si tengono nel luogo di svolgimento dei Giochi Olimpici (una sede fisicamente diversa da quella principale di Losanna) confermano la scelta di questo indirizzo: le decisioni emesse mantengono il valore giuridico dell'ordinamento svizzero<sup>35</sup>.

Il TAS fonda quindi la propria giurisdizione, con riferimento alla procedura ordinaria di arbitrato, sulle clausole di arbitrato o su un vero e proprio accordo di arbitrato, aventi ad oggetto l'espresso ricorso al TAS. Il deferimento della controversia al Tribunale Arbitrale può discendere anche dalle regole contenute negli statuti o nei regolamenti di una Federazione sportiva. Le cause riferite alla giurisdizione del TAS devono avere la condizione necessaria di essere “collegate” allo sport. Una tipologia di controversie di competenza del TAS è rappresentata da cause di natura commerciale aventi ad oggetto, per esempio, l'esecuzione dei contratti,

---

<sup>33</sup>

Si veda l'art. R28 del *Code*.

<sup>34</sup>

Nel 1996 il CIAS ha creato due uffici decentralizzati permanenti per la risoluzione delle controversie sportive, le cui parti fossero domiciliate in Oceania o in America del Nord: uno con sede a Sidney (Australia) e l'altro a Denver (USA), trasferito poi a New York (USA).

<sup>35</sup>

Nella sentenza *Raguz c. Sullivan* una corte d'appello australiana ha definito “estero” rispetto all'ordinamento interno una decisione pronunciata da un arbitrato del TAS interamente tenutosi in Australia.

responsabilità civile di una parte, sponsorizzazioni, trasferimento di atleti, organizzazione di eventi sportivi, vendita dei diritti televisivi.

Inoltre, il TAS rappresenta un tribunale di ultima istanza in riferimento alle controversie di natura disciplinare (specialmente in materia di doping) nascenti tra una Federazione nazionale o internazionale, che emana un provvedimento<sup>36</sup> in tal senso, ed i soggetti ad esse affiliati<sup>37</sup>.

Per quanto concerne il diritto applicabile alla controversia, nel procedimento ordinario di arbitrato le parti, in accordo tra loro, hanno la facoltà di indicare quali regole di diritto debbano seguire gli arbitri; in caso di assenza di accordo in tal senso, verrà applicato il diritto svizzero. Inoltre, le parti possono autorizzare gli arbitri a decidere il caso secondo equità. Nel procedimento arbitrale d'appello la regola generale prevede sempre la scelta congiunta delle parti riguardo il diritto da applicare. La mancata scelta offre spazio al diritto dello Stato dove risiede la Federazione o l'organo sportivo che ha emanato il provvedimento impugnato.

La copiosa produzione giurisprudenziale del TAS ha creato una serie di principi generali<sup>38</sup> di natura sostanziale e procedurale, derivanti per lo più da ordinamenti interni, contribuendo a creare una vera e propria *lex sportiva* anazionale. Le Federazioni nazionali e internazionale si sono dovute conformare a questo diritto transnazionale dello sport, ponendolo al vertice di una scala gerarchica, al di sopra dei propri regolamenti o statuti,

---

36

In base alla giurisprudenza del TAS, il provvedimento disciplinare deve assumere la forma di una decisione e non deve essere di natura meramente informativa e, inoltre, deve avere il potere di incidere sulla sfera giuridica del destinatario.

37

Esiste una terza possibilità di giurisdizione per il TAS nel caso in cui si verifichi un “diniego di giustizia”, dove cioè una Federazione nazionale o internazionale si rifiuti di prendere una decisione su un determinato caso o ritardi la sua emissione oltre un ragionevole lasso di tempo.

38

Per esempio, è importante ricordare principi come il *fair play*, la buona fede, uguaglianza e non discriminazione.

preferendolo anche alla legge statale<sup>39</sup>.

Le lingue ufficiali<sup>40</sup> con cui opera principalmente il TAS sono due: l'inglese ed il francese. Il collegio arbitrale deve scegliere prima dell'inizio del procedimento quale lingua adottare per la trattazione della controversia. In verità, è possibile che le parti si accordino per richiedere l'uso di un'altra lingua. La Segreteria, valutata la proposta, decide se accettare o meno<sup>41</sup>.

Una particolarità del procedimento arbitrale viene alla luce nell'ambito della rappresentanza e dell'assistenza legale<sup>42</sup>. Le parti possono scegliere di affidare la loro difesa ad un avvocato o ad un'altra persona fisica: il patrocinio legale rappresenta una semplice facoltà per la parte e non un obbligo. La scelta, comprensiva di procura (con indicazione delle generalità ed i recapiti del rappresentante), deve essere comunicata alla Segreteria del TAS, alla controparte e al collegio arbitrale dopo la sua formazione.

Le notifiche e le comunicazioni<sup>43</sup> provenienti dal collegio arbitrale o dal TAS stesso sono inviate alle parti negli indirizzi da esse indicati nei moduli di richiesta dell'arbitrato, ad opera della Segreteria. I mezzi a cui quest'ultima si affida per trasmettere avvisi, ordinanze o decisioni possono essere il corriere espresso, il servizio fax o la posta elettronica certificata, tutte misure che possano fornire una prova di ricevuta del documento (*proof of receipt*).

---

39

La *lex ludica* deve rispettare in ogni caso le normative di salvaguardia dell'ordine pubblico.

40

Si veda l'art. R29 del *Code*.

41

Nel caso in cui una procedura arbitrale sia condotta in una lingua diversa da quelle ufficiali, il costo delle interpretazioni e delle traduzioni sono posta integralmente o parzialmente a carico delle parti, secondo la determinazione della Segreteria.

42

Si veda l'art. R30 del *Code*.

43

Si veda l'art. R31 del *Code*.

Per quanto riguarda i termini<sup>44</sup> del procedimento, questi si computano dal giorno successivo alla ricevuta della notificazione da parte del TAS. Nel calcolo del periodo di tempo, entrano in gioco anche i giorni feriali. In base alla richiesta di una delle parti fondata su gravi motivi e dopo aver consultato la controparte, il Presidente del collegio arbitrale o il Presidente di una delle camere può decidere di estendere i termini o addirittura sospenderli per un ulteriore periodo limitato di tempo.

Per ottenere la nomina nella lista, gli arbitri devono dimostrare un'ottima padronanza delle lingue ufficiali del TAS e dare prova di portare a termine prontamente e velocemente un procedimento. Nel loro operato gli arbitri del collegio deve seguire i principi di imparzialità (non possono favorire una delle due parti) e di indipendenza (non possono essere collegati con nessun tipo di rapporto ad una delle parti). Nel caso emergessero circostanze che facciano cadere uno o entrambi tali principi, l'arbitro è tenuto a comunicarle prontamente. In questo caso, l'arbitro si astiene dal prestare il proprio servizio<sup>45</sup>.

Nel caso sia una parte del procedimento a rilevare determinate circostanze che facciano sorgere legittimi dubbi sull'indipendenza e l'imparzialità di uno degli arbitri, questa ha tempo fino a sette giorni dal giorno dell'avvenuta conoscenza per comunicare il fatto alla Segreteria e chiederne la ricusazione. Quest'ultima valuta il tutto e lo trasmette al *Board* del CIAS, organo competente a trattare la questione che, in eventuali casi, può essere deferita al CIAS nel suo complesso. C'è inoltre la possibilità che vengano richieste osservazioni scritte alla controparte, al CIAS stesso (in caso sia il *Board* ad operare) o agli arbitri, se già selezionati per il procedimento. Tali pareri vengono poi comunicati alla parte richiedente la ricusazione e agli altri arbitri se nominati. Al termine di questo breve

---

44

Si veda l'art. R32 del *Code*.

45

Si veda art. R33 del *Code*.

procedimento interno il *Board* esprime la sua decisione corredata da una breve motivazione a cui verrà data successivamente pubblicazione<sup>46</sup>.

Inoltre il CIAS, sempre attraverso il suo *Board*, ha il potere<sup>47</sup> di rimuovere un arbitro dal suo incarico, motivando la propria decisione, se si rifiuta o è impedito a svolgere le sue mansioni o se non adempie ai propri doveri in accordo con le disposizioni del *Code*. Il *Board* può invitare le parti, l'arbitro contestato o altri arbitri a produrre pareri scritti sulla questione<sup>48</sup>.

Infine, un arbitro può essere sostituito in caso di dimissione, morte, rimozione o ricusazione avvenuta con successo. Se la sostituzione avviene durante un procedimento arbitrale, non si assisterà alla ripetizione di nessuna fase procedimentale, salvo che le parti o il collegio decidano diversamente<sup>49</sup>.

Ultima regola comune alle due procedure riguarda le misure provvisorie e conservative. Innanzitutto, nessuna delle parti può richiedere una misura cautelare prima di aver esperito tutti i rimedi messi a sua disposizione dalle regolamentazioni delle Federazioni e degli enti sportivi a cui si è rivolta. La richiesta deve provenire da una delle parti e deve essere motivata. E' poi il Presidente della Camera o il Presidente del collegio competente a decidere la questione: nel valutare la richiesta, il Presidente deve tener conto del pregiudizio grave e irreparabile che può causare una situazione giuridica alla parte richiedente (*periculum in mora*) e le probabilità che la decisione abbia esito positivo nel merito (*fumus boni iuris*). Nel demandare la questione ad una delle due camere arbitrali, le parti

---

46

Si veda art. R34 del *Code*.

47

Tale potere è concesso solo al *Board* del CIAS, non può essere esercitato dalle parti.

48

Si veda art. R35 del *Code*.

49

Si veda art. R36 del *Code*.

rinunciano espressamente al loro diritto di richiedere una misura cautelare ad un'autorità o ad un tribunale statale.

Dopo il deposito della richiesta di misure cautelari il Presidente della camera competente o del collegio invita la controparte a pronunciarsi sulla questione entro dieci giorni. Il Presidente emana un provvedimento d'urgenza che si pronuncia sulla competenza giurisdizionale del TAS. Se è chiaro che il Tribunale Arbitrale non ha competenza in materia, il Presidente dichiara terminato il procedimento arbitrale.

In casi di estrema urgenza, uno dei due Presidenti può ordinare che il provvedimento cautelare venga emanato in base alla mera presentazione della richiesta di una parte, provvedendo all'audizione della controparte in tempi brevi.

#### **f. La forma ordinaria di arbitrato.**

La procedura ordinaria di arbitrato ha ad oggetto controversie devolute dalle parti ad un collegio arbitrale del TAS in forza di una clausola compromissoria o di un contratto contenente un patto di arbitrato successivo.

La parte che intende procedere attraverso la corte arbitrale di Losanna deve inviare una richiesta formale alla Segreteria del TAS<sup>50</sup>. Dopo che la richiesta è stata inoltrata, il richiedente deve provvedere al pagamento di un contributo per l'avvio della procedura<sup>51</sup>. Nel caso in cui la parte che

<sup>50</sup>

La richiesta deve contenere (art. R38 del *Code*): le generalità del convenuto (nome, cognome e indirizzo); una breve esposizione dei fatti e delle questioni legali; una copia del documento dove è inserita la clausola compromissoria o una qualsiasi altra informazione di una certa rilevanza riguardo la scelta degli arbitri; copia del contratto che sancisce la scelta dell'Arbitrato del TAS.

<sup>51</sup>

Si veda l'art. R64.1: il costo per l'inizio dell'arbitrato è di 1,000 Franchi Svizzeri, somma che verrà successivamente detratta dal costo finale della procedura.

vuole avviare l'arbitrato non adempia a tutte le formalità richieste nella presentazione dell'atto di citazione (nel rispetto dell'art. R44.1), l'arbitrato viene colpito dal difetto di improcedibilità. Quando sia la controparte a non soddisfare i requisiti che stanno alla base della risposta, il collegio procede senza indugio all'avvio dell'arbitrato e all'emissione del lodo. A sua volta se una delle parti o un suo testimone non si presentano all'udienza nonostante sia stata debitamente comunicata loro la convocazione, il collegio prosegue nell'arbitrato fino a pervenire al lodo.

La Segreteria del TAS comunica la domanda di arbitrato alla controparte e le pone termini per proporre rilevanti informazioni riguardanti la scelta degli arbitri.

La risposta della controparte rispecchia formalmente la domanda di arbitrato: deve contenere una breve esposizione degli argomenti di difesa; deve rilevare un eventuale difetto di giurisdizione<sup>52</sup> e deve contenere l'eventuale chiamata in causa di un terzo e la domanda riconvenzionale.

Al termine di queste formalità, si procede alla formazione del collegio degli arbitri. Le regole generali prevedono che siano le parti, di comune accordo, a decidere la nomina dell'arbitro unico. Quando la controversia viene invece trattata dal collegio composto da tre arbitri, le parti ne nominano uno a testa ed il terzo viene designato d'intesa tra i primi due e assume il ruolo di presidente del collegio<sup>53</sup>.

Il Presidente della camera dove si svolge l'arbitrato ha il compito di certificare la nomina degli arbitri e di garantire il rispetto dei loro requisiti di indipendenza e capacità. Avvenuta la nomina, la Segreteria del TAS

---

<sup>52</sup>

In base all'art. R39 del *Code* il Collegio Arbitrale decide sulla sua giurisdizione in base alle proprie norme, senza tener conto di qualsiasi altra azione legale pendente davanti al giudice di un ordinamento statale o di un altro tipo di arbitrato che abbia lo stesso oggetto intercorrente tra le stesse parti. Il collegio può richiedere alle parti la sottoscrizione di pareri riguardo la giurisdizione del TAS.

<sup>53</sup>

Si veda art. R40.2 *Code*.



provvede all'invio del fascicolo al collegio arbitrale per la trattazione<sup>54</sup>.

Nella fase istruttoria le parti hanno il diritto di produrre memorie scritte. Le regole di base prevedono che ci sia un atto di citazione accompagnato dalla risposta della controparte, più un'eventuale replica e controreplica. Solo per l'atto di citazione e la relativa risposta si possono proporre ulteriori reclami che non sono contenuti nel documento di domanda e di accettazione dell'arbitrato. Nuovi reclami non possono essere portati avanti senza il consenso dell'altra parte.

Le memorie scritte devono fornire tutti gli elementi di prova utili all'istruzione dell'arbitrato: si fissa il *thema decidendum*. Quando avviene lo scambio finale delle memorie tra le parti, viene esclusa la possibilità di addurre ulteriori prove a sostegno della propria causa. Delle eccezioni sono previste quando le parti accettino nuovi elementi di prova per mutuo consenso o su permesso del collegio, motivato da circostanze eccezionali.

Le parti devono, inoltre, fornire il *thema probandum*: devono cioè produrre la lista dei testimoni di cui intendono avvalersi, fornendo anche un breve riassunto del contenuto della testimonianza o altri mezzi probatori. Al termine dell'escussione, la testimonianza viene inserita nel fascicolo contenente le memorie scritte. Inoltre possono essere chiamati in causa esperti che devono dichiarare anticipatamente l'area nella quale sono competenti.

Una volta adempiute tutte le formalità di rito di istruzione dell'arbitrato si passa alla fase dell'udienza davanti al collegio. La regola generale vuole che l'udienza sia una sola, agevolando la speditezza del procedimento in armonia con le ristrettezze dei tempi che richiedono tali decisioni all'interno del mondo sportivo, per garantire un regolare sviluppo delle competizioni<sup>55</sup>. A meno che le parti non scelgano congiuntamente in

---

<sup>54</sup>

Si veda art. R40.3 *Code*.

<sup>55</sup>

Alla luce dei principi di speditezza e di celerità del procedimento arbitrale, l'art.

modo diverso, l'udienza non sono aperte al pubblico.

Il Presidente del collegio ha il compito di condurre l'udienza e deve sentire le parti, i testimoni e gli esperti<sup>56</sup> che sono stati inseriti nelle memorie scritte<sup>57</sup>. Al termine, le parti possono produrre le proprie arringhe difensive finali e, in particolare, quella della controparte ha il privilegio di essere tenuta per ultima. Il Presidente ha il potere di limitare o di rifiutare la deposizione di testimoni, esperti o di parte di una testimonianza per manifesta irrilevanza dell'argomento.

Ciascuna parte ha la facoltà di formulare una richiesta al Collegio affinché ordini all'altra parte di produrre nel procedimento documenti sotto la sua custodia o in suo possesso. La parte richiedente deve dimostrare anticipatamente l'esistenza e la rilevanza di tali documenti. Quando invece la fase probatoria non sia stata sufficiente, il Collegio può ordinare la produzione di ulteriori documenti o può richiedere l'esame di nuovi testimoni o può chiedere che vengano riascoltati quelli già esaminati. E' possibile che vengano chiamati in causa anche altri esperti o periti. Prima di procedere alla loro nomina, il collegio arbitrale deve consultare le parti e deve garantire l'assoluta indipendenza dell'esperto da ciascuna delle parti, facendogli sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità<sup>58</sup>.

E' importante che il Presidente assicuri che le dichiarazioni provenienti da coloro che depongono in udienza siano concise e limitate agli argomenti già indicati nelle memorie scritte, al fine di non rendere eccessivamente lungo il procedimento.

Nell'atto pratico, prima dell'audizione, alle parti è richiesto di dire

---

R44.4 prevede l'opzione del rito abbreviato richiesto dalle parti.

<sup>56</sup>

Quando viene richiesto il parere di un esperto, la sua perizia sarà a carico della parte richiedente.

<sup>57</sup>

Le udienze possono essere rese anche in video-conferenza, se il Presidente del collegio dispone per tale sistema di acquisizione delle prove (si veda art. R44.2 comma 4).

<sup>58</sup>

Si veda art. R44.3.

l'assoluta verità, pena una sanzione pecuniaria per falsa testimonianza.

Al termine della fase di audizione si chiude contestualmente la possibilità per le parti di produrre ulteriori memorie scritte. E' lasciata alla discrezionalità del collegio arbitrale la concessione di ulteriori dichiarazioni o osservazioni scritte provenienti dalle parti.

All'arbitrato può partecipare anche un soggetto terzo, chiamato in causa dalla controparte o intervenuto di sua iniziativa. Per partecipare il terzo deve comunque rientrare nell'accordo di arbitrato intercorrente tra le parti, oppure, per volontà di queste ultime, può essere aggiunto nel contratto o nella clausola compromissoria. La partecipazione del terzo è subordinata alla decisione del Presidente della camera o del collegio arbitrale. Il terzo non può intervenire sulla composizione del collegio che rimane di esclusivo dominio o delle parti o, in assenza di accordo, viene scelto dal Presidente della Camera arbitrale adita, tenuto conto delle necessità dell'arbitrato con partecipazioni di terzi. Dopo che le parti hanno prodotto le proprie osservazioni riguardo all'intervento o alla chiamata in causa del terzo, il collegio arbitrale ne determina lo *status* ed i diritti di cui può disporre.<sup>59</sup>

La controparte convenuta all'arbitrato ha la possibilità di chiamare in causa un terzo soggetto (*joinder*). Essa deve specificarlo nella risposta alla domanda di arbitrato e deve fornirne le ragioni. Dopodiché, la Segreteria del TAS provvede a comunicare al terzo la sua chiamata in causa, proponendogli i termini entro i quali può specificare la propria posizione in merito alla controversia e allegarla nella risposta della controparte all'arbitrato. La Segreteria, inoltre, può porre un termine al reclamante per eventuali rilievi da proporre sulla chiamata in causa del terzo<sup>60</sup>.

Un terzo soggetto può intervenire anche spontaneamente (*intervention*) durante un arbitrato, presentando una domanda alla Segreteria

---

<sup>59</sup>

Si veda art. R41.4.

<sup>60</sup>

Si veda art. R41.2.

del TAS. Nella domanda devono essere contenute le ragioni del suo intervento e la richiesta può essere presentata entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dell'inizio dell'arbitrato da parte del terzo interventore e, comunque, non dopo l'audizione delle parti o, in difetto, dopo la chiusura del procedimento probatorio<sup>61</sup>.

Il Presidente della camera, prima di trasferire il fascicolo della controversia al collegio o il collegio stesso, in qualsiasi momento, possono tentare una conciliazione tra le parti. In caso di successo l'accordo può entrare direttamente in un lodo arbitrale con il consenso delle parti.

Esaurita la fase istruttoria e probatoria dell'arbitrato e dopo aver ascoltato le arringhe difensive finali delle parti, il collegio si riunisce in consiglio per deliberare il lodo. La decisione viene presa con votazione a maggioranza da parte degli arbitri tra i quali il Presidente ha il voto finale che diviene decisivo in caso di parità di preferenze. La forma del lodo deve essere scritta e deve riportare la data della decisione e la sottoscrizione da parte degli arbitri. Prima della firma viene trasmesso al Segretario Generale del TAS per eventuali rettifiche che possono riguardare questioni di mere formalità o importanti questioni di principio. Il lodo, inoltre, deve essere brevemente motivato, anche se le parti possono accordarsi per saltare questo passaggio.

Dopo la sua emissione il collegio ha l'obbligo di comunicare il suo dispositivo alle parti, prima anche del rilascio della motivazione sulla decisione. La notifica rende esecutivo il lodo e vincola le parti al suo rispetto<sup>62</sup>.

---

61

Si veda art. R41.3.

62

Le parti non possono contestare il lodo tramite un ricorso fondato sul fatto che le parti non hanno dimora, residenza abituale o domicilio in Svizzera (art. R46).

### **g. Il procedimento arbitrale d'appello.**

Attraverso la procedura arbitrale d'appello, una decisione disciplinare emessa da una Federazione o da un suo organo possono essere impugnate davanti al TAS, sempre che tale possibilità sia prevista dallo statuto o dal regolamento della Federazione stessa o sia stato stipulato a quel fine un compromesso. L'arbitrato d'appello presso il TAS può valere anche come giudizio di secondo grado contro una decisione emessa attraverso la forma ordinaria di arbitrato sportivo, a patto che la Federazione o l'ente sportivo prevedano tale ricorso tra le proprie regole.

La procedura viene avviata attraverso la formulazione di una dichiarazione d'appello alla quale devono essere allegati i motivi di appello ed il pagamento di un contributo di 1.000 Franchi Svizzeri. La controparte deve provvedere a rispondere entro venti giorni dalla notificazione della richiesta di appello<sup>63</sup>. Spirato il termine senza l'adempimento di tali formalità, il collegio provvede senza indugio nella prosecuzione dell'arbitrato fino all'emissione del lodo.

I termini per proporre appello sono molto ristretti. Il *Code*<sup>64</sup> prevede, in assenza di specifiche disposizioni degli statuti o dei regolamenti delle Federazioni o di organismi sportivi o del compromesso stipulato dalle parti, il termine perentorio di ventuno giorni dalla notifica dell'atto disciplinare. Infatti, in caso di ritardo il Presidente della camera o del collegio, se già composto, può ordinare che la procedura non abbia inizio. Allo stesso modo, una parte può eccepire il ritardo e richiedere che venga immediatamente terminato il procedimento.

---

<sup>63</sup>

Come nel procedimento ordinario, anche in quello d'appello la risposta della controparte deve contenere delle memorie difensive, un'eventuale difetto di giurisdizione del TAS e le generalità dei testimoni e degli esperti che si intendono chiamare in giudizio a fornire le prove, insieme ad un breve resoconto del contenuto delle testimonianze.

<sup>64</sup>

Si veda art. R49.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della richiesta d'appello, l'appellante deve depositare presso la Segreteria del TAS il fascicolo nel quale sono riportati i fatti rilevanti e le questioni giuridiche su cui intende fondare le sue ragioni del suo ricorso. La parte richiedente ha anche la possibilità di scegliere l'opzione del “rito abbreviato d'appello”<sup>65</sup>: deve informare la Segreteria della sua scelta entro il termine previsto per l'introduzione del giudizio d'appello.

Anche in questo caso, il TAS intende favorire una certa velocità, speditezza ed efficacia del giudizio<sup>65</sup>.

Le modalità di procedimento rispecchiano quelle previste per il giudizio ordinario (fase scritta e fase orale) e anche la nomina degli arbitri segue gli stessi principi. Una particolarità riguarda il fatto che il TAS può dare avvio all'arbitrato d'appello anche quando appare chiaro che le parti non hanno stipulato nessun compromesso oppure quando questo non sia riferito alla controversia in gioco.

Il vero elemento che differenzia il procedimento ordinario da quello d'appello è rappresentato dall'art. R57 del *Code*. Infatti, si evidenzia subito che il collegio ha pieni poteri di riesame delle questioni di fatto e di diritto della controversia. Può emanare una nuova decisione che sostituisce *in toto* la disposizione disciplinare impugnata oppure la può annullare e ritrasmettere la causa al precedente organo giurisdizionale che la deve giudicare nuovamente. Il Presidente del collegio ha la facoltà di richiedere al tribunale disciplinare della Federazione il fascicolo riguardante la decisione impugnata. Sulla base dell'analisi del documento il Presidente del collegio può altresì fornire direttive sull'audizione<sup>66</sup> delle parti, dei testimoni

---

65

Un ulteriore prova a sostegno di questa tesi si può notare nell'art. R56, nel quale è previsto che in ogni momento del giudizio il collegio può risolvere la controversia attraverso la conciliazione.

66

Se il collegio si reputa sufficientemente informato sui fatti e sulle questioni legali può anche decidere di non tenere udienza. Nel caso contrario le udienze si tengono con rito

e degli esperti. In forza di tali disposizioni è facile intuire come gli arbitri dell'appello abbiano una vasta gamma di poteri che non si limitano al solo giudizio di regolarità formale o di “legittimità” del provvedimento impugnato, ma si esplicano nell'analisi dei fatti che hanno condotto al provvedimento, esaminandoli nuovamente. Lo scopo è quello di corroborare il materiale probatorio portato dalle parti di fronte all'organo arbitrale. Una limitazione al potere del Collegio deriva dal fatto che esso debba comunque limitarsi a giudicare su quanto richiesto dalle parti.

Il Collegio Arbitrale, nel decidere la controversia, applica le norme disciplinari dell'organo che ha prodotto la decisione impugnata e in via complementare la legge scelta dalle parti; in mancanza di scelta legislativa delle parti, viene applicata la legge dello Stato nel quale ha sede la Federazione o l'ente sportivo che ha emanato la decisione oppure il collegio può ricorrere discrezionalmente alle norme di legge che ritenga più opportune.

La pronuncia del lodo è simile a quella relativa al procedimento arbitrale ordinario. Le formalità sono le stesse: la sentenza viene presa a maggioranza oppure, in assenza di tale modalità, dal solo Presidente del Collegio (egli è pure l'ultimo arbitro a votare in caso di parità di giudizi). Il lodo si presenta in forma scritta, datato e sottoscritto dagli arbitri<sup>67</sup>. In particolare il collegio può comunicare alle parti, prima di fornire le motivazioni, il dispositivo che diviene immediatamente esecutivo. Dal momento della notifica, il lodo diviene vincolante per le parti. La sua stabilità è garantita dal fatto che le parti non possono opporsi in alcun modo, nemmeno di fronte al Tribunale Federale Svizzero, a meno che una di esse non abbia il domicilio in Svizzera.

---

camerale, a meno che le parti non decidano d'intesa in maniera diversa.

<sup>67</sup>

Prima della sottoscrizione il Segretario Generale può porre rettifiche riguardanti pure questioni formali o può porre l'attenzione su importanti questioni di principi fondamentali.

Rispetto al procedimento ordinario di arbitrato, nell'appello - sempre per rispondere alle esigenze di velocità ed efficacia del mondo sportivo - il dispositivo deve essere prodotto e comunicato alle parti nell'arco temporale di tre mesi dal momento in cui il Collegio riceve il fascicolo<sup>68</sup>.

Infine, il risultato del lodo può essere comunicato al pubblico attraverso un riassunto o una conferenza stampa, salvo che le parti non decidano di mantenere riservata la controversia<sup>69</sup>.

#### **h. L'arbitrato ai Giochi Olimpici.**

Il TAS offre una sua particolare versione di gestione della giustizia sportiva attraverso un organo creato *ad hoc*, competente a valutare le controversie nascenti durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici<sup>70</sup>. La sua istituzione pone le fondamenta sulla specificità dell'evento olimpico che, per la sua durata limitata<sup>71</sup> ad un mese circa, deve rispondere ad esigenze di celerità e di efficacia, ma, allo stesso tempo, deve garantire il rispetto dei diritti delle parti ed equità di procedura, “*nell'interesse degli atleti e dello sport*”. Il CIAS nel 1995<sup>72</sup> ha adottato il Regolamento che disciplina il suo

<sup>68</sup>

Si veda art. R59, comma 4.

<sup>69</sup>

In ogni caso tutti gli elementi sensibili del caso sono coperti dall'obbligo di riservatezza (art. R59, ultimo comma).

<sup>70</sup>

La Camera *ad hoc* stabilisce un ufficio nella città dove si svolgono i Giochi e gli arbitri nominati si trasferiscono nella sede, fornendo costante reperibilità.

<sup>71</sup>

Da un punto di vista temporale, la Camera *ad hoc* è competente a ricevere ricorsi da dieci giorni prima della cerimonia di apertura e per tutta la durata dei Giochi Olimpici.

<sup>72</sup>

La Camera *ad hoc* è divenuta operativa la prima volta nel 1996 ai Giochi di Atlanta. A tal riguardo di v. L. FUMAGALLI, *Arbitrato e Giochi Olimpici: il Tribunale Arbitrale dello Sport ad Atlanta*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1997. Visto il successo è stata introdotta anche durante manifestazioni diverse dai Giochi Olimpici, su richiesta delle Federazioni organizzatrici, come i Giochi del Commonwealth o i Mondiali ed Europei di



funzionamento, modellandolo sul *Code* dell'arbitrato e rispettando i dettami della Carta Olimpica.

La Camera *ad hoc* è competente a trattare le controversie di natura ordinaria (ad esempio, questioni riguardanti diritti patrimoniali) e, in maggior misura, controversie relative a decisioni disciplinari assunte da un ente sportivo, in particolare il CIO, un Comitato Olimpico Nazionale, una Federazione internazionale o il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici<sup>73</sup>. Sono escluse dalla sindacabilità di questa procedura speciale le decisioni tecniche assunte dai giudici di gara<sup>74</sup>. In sostanza, la Camera *ad hoc* rappresenta un giudizio d'appello volto ad ottenere una revisione del provvedimento disciplinare. La parte destinataria, infatti, può chiedere la sospensione del provvedimento in via cautelare.

E' previsto che la procedura si svolga entro ventiquattr'ore<sup>75</sup> dal deposito della richiesta di arbitrato, salvo proroghe concesse dal Presidente della Camera. Se una parte vuole sollevare un difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, dovrà presentarlo all'inizio del procedimento. Il Collegio<sup>76</sup> applica *in primis* la Carta Olimpica, poi i regolamenti sportivi e i principi generali di diritto e le norme che reputa conformi al caso (incluse quelle tratte da ordinamenti nazionali e dall'ordinamento internazionale), tenendo sempre in maggior conto gli orientamenti giurisprudenziali<sup>77</sup>. Gli arbitri,

---

calcio.

<sup>73</sup>

Il reclamante, prima di adire la Camera *ad hoc*, deve esaurire tutti i rimedi interni concessi sulla base dei regolamenti o gli statuti degli organismi che hanno emesso il provvedimento (art. 1 delle Regole dell'Arbitrato ai Giochi Olimpici).

<sup>74</sup>

In tal caso possono essere sindacate dal collegio *ad hoc* solo se decisioni prese in maniera del tutto arbitraria o in mala fede. Sul tema si veda F.P. LUIISO, *La Giustizia Sportiva*, Milano, 1975 e L. FERRARA, *Giustizia Sportiva*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2010.

<sup>75</sup>

Si veda art. 18 del Regolamento sull'arbitrato *ad hoc*.

<sup>76</sup>

Gli arbitri che compongono il collegio sono selezionati dal CIAS sull'elenco generale offerto dal TAS.

<sup>77</sup>

inoltre, esaminano memorie scritte e hanno libertà operativa nel proseguimento della procedura, tenendo conto delle circostanze del caso e garantendo il diritto di difesa delle parti bilanciato dalle esigenze di celerità del rito. Il lodo diviene immediatamente esecutivo e non è impugnabile: il Collegio arbitrale, infatti, può attuare d'ufficio qualsiasi tipo di misura istruttoria idonea alla risoluzione del caso e ha il pieno potere di valutare i fatti su cui si fonda la domanda, nel rispetto delle prove.

Nonostante il carattere celere e spedito della procedura, sono comunque garantiti i diritti di difesa delle parti ed è rispettato il principio di equità di trattamento. Il Collegio può concedere una breve udienza e, in questo caso, le parti possono farsi rappresentare ed assistere da una persona da loro scelta, senza creare impedimenti alla speditezza del procedimento. Inoltre, esse possono proporre gli argomenti in fatto e in diritto e le prove ritenute ammissibili, oltre a introdurre testimoni, a sostegno della propria tesi<sup>78</sup>.

Nei casi di estrema urgenza le parti possono richiedere al collegio (o al Presidente della Camera *ad hoc* prima della sua costituzione) la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato o l'emissione di altre misure cautelari, anche senza aver tenuto il contraddittorio.

In base alla giurisprudenza del TAS e della giustizia ordinaria svizzera si possono desumere i requisiti per la concessione di misure cautelari. In primo luogo, rileva il *periculum in mora*, quando cioè il ricorrente rischia di subire un danno serio e difficilmente riparabile. Poi, viene alla luce il *fumus boni juris* che fa ritenere che la domanda possa avere ragionevoli possibilità di successo. Infine, l'interesse del ricorrente deve prevalere su quello del resistente, soppesando le conseguenze della misura

---

Sul punto si vedano A. E. BASILICO, *Amministrare la giustizia sportiva in ventiquattro ore: la missione possibile del Tribunale arbitrale dello sport ai Giochi Olimpici di Londra*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 2012 e V. VIGORITI, *Il Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in *Riv. Arb.*, 2000.

<sup>78</sup>

Si veda art. 15, lett. c) del Regolamento sull'Arbitrato *ad hoc*.

richiesta.

Come negli arbitrati in seno TAS, anche in questo caso il lodo viene assunto a maggioranza dei membri del Collegio ed è caratterizzato per la forma scritta, la data e la firma di almeno uno dei componenti del Collegio. Prima della firma il Presidente della Camera *ad hoc* può rivedere la decisione, rettificandone alcuni punti o ponendo l'attenzione del Collegio su determinate questioni di principio, senza intaccare l'indipendenza e la libertà di pensiero degli arbitri<sup>79</sup>. Il lodo inoltre deve contenere una breve motivazione della decisione e deve essere comunicato alle parti nel minor tempo possibile<sup>80</sup>.

Un'alternativa alla pronuncia definitiva della controversia espressa dalla Camera *ad hoc* è rappresentata dal rinvio di quest'ultima al TAS che pronuncerà la decisione finale ai sensi del suo *Code*. Nel proporre il rinvio, il Collegio deve tener conto di tutte le circostanze del caso, dalla pretesa avanzata dal ricorrente, della natura e delle problematiche della controversia, dell'urgenza della soluzione, senza però perdere di vista l'importanza degli atti istruttori, lo stato della causa e il diritto delle parti ad presentare pienamente le proprie ragioni.

#### **i. Mediazione davanti al TAS.**

Il Tribunale Arbitrale di Losanna ha previsto nel suo Codice di Arbitrato un procedimento di mediazione per “facilitare la risoluzione di controversie sportive (...)” (art. S2).

---

<sup>79</sup>

Si veda art. 19 del Regolamento sull'Arbitrato *ad hoc*.

<sup>80</sup>

Un'eventuale impugnazione del lodo emesso dalla Camera *ad hoc* può essere proposta al Tribunale Federale Svizzero e valutata alla luce della legge svizzera di diritto internazionale privato.

Le regole della mediazione in ambito sportivo sono state definite nel *CAS Mediation Rules* che, all'art. 1, offre una definizione di “mediazione”. Essa è infatti una procedura non vincolante ed informale, basata su un accordo tra le parti, in forza del quale esse si impegnano a tentare in buona fede una composizione della controversia insorta tra loro. Nel tentativo di mediazione le parti sono assistite da un mediatore offerto loro dal TAS. In linea generale la mediazione davanti al TAS può avvenire solo per le controversie presentate davanti alla camera ordinaria di arbitrato. Quelle che riguardano invece materia disciplinare (come casi di doping, corruzione o *combine*) non possono essere oggetto di mediazione davanti al TAS. Solo in virtù di circostanze straordinarie e dopo aver ottenuto l'accettazione espressa delle parti, determinate controversie in tema di sanzioni disciplinari possono essere trattate attraverso il procedimento di mediazione.

La mediazione può essere avviata solo se c'è il mutuo consenso delle parti a cercare una soluzione della controversia attraverso questa via: la loro volontà deve essere espressa in una clausola compromissoria o in un contratto.

La parte che intende procedere attraverso la mediazione deve inviare una richiesta scritta alla Segreteria del TAS<sup>81</sup>. Ricevuta la richiesta e informate le parti, la Segreteria comunica il termine entro il quale le parti devono provvedere al pagamento<sup>82</sup> del costo amministrativo della procedura (art. 14).

Espletate le precedenti formalità, la parti possono scegliere<sup>83</sup> di

---

81

Come per il procedimento ordinario di arbitrato e il procedimento d'appello, anche la richiesta di mediazione deve contenere le generalità delle parti (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono), i loro rappresentanti legali, una copia dell'accordo di mediazione e una breve esposizione dei fatti (art. 4, comma 2 del *CAS Mediation Rules*).

82

Se non viene adempiuto tale obbligo, la mediazione non sarà avviata.

83

Il CIAS redige una lista di mediatori dalla quale le parti possono scegliere. I mediatori rimangono in lista per 4 anni e la loro carica è rinnovabile (art. 5).

comune accordo il mediatore<sup>84</sup> che guiderà la procedura. In assenza di accordo, il mediatore è nominato dal Presidente del TAS, dopo aver consultato le parti. Se le parti richiedono la riconsiliazione o il mediatore non si sente in grado di trovare una soluzione positiva per la mediazione, quest'ultimo cessa immediatamente il suo lavoro e ne informa il Presidente del TAS che cerca di rimpiazzarlo nel minor tempo possibile, offrendo alle parti la possibilità di scegliere un nuovo mediatore dall'elenco stilato dal CIAS.

Il mediatore è libero di procedere come meglio crede. Dopo la sua nomina esso procede alla compilazione del calendario degli incontri nei quali le parti presenteranno una sommaria esposizione dei fatti inerenti la controversia<sup>85</sup>. Il mediatore può fornire qualsiasi suggerimento ritenga opportuno alle parti e può anche decidere di incontrarle separatamente. Nel condurre la mediazione, il mediatore deve centrare il problema che presenta la controversia, facilitare la discussione tra le parti. Dopo aver raggiunto un'adeguata conoscenza del caso, può proporre la soluzione della questione che ritenga più appropriata<sup>86</sup>. Le parti hanno il dovere di collaborare con il mediatore secondo il principio di buona fede e inoltre devono agevolare il suo operato per permettere che la mediazione proceda nel modo più spedito possibile, garantendo le esigenze di celerità proprie delle dispute interne al mondo dello sport.

---

84

Il mediatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti e ha l'obbligo di comunicare l'esistenza di determinate circostanze che possano compromettere la sua indipendenza, nel rispetto delle altre parti. In caso di difetto di imparzialità e indipendenza il mediatore deve comunicarlo immediatamente alle parti le quali possono decidere di rinnovargli il mandato dopo la sottoscrizione di un nuovo accordo (art. 6, comma 3).

85

Nella dichiarazione devono comparire una concisa descrizione dei fatti e i punti di diritto, inclusa una lista di questioni in cui la parte accetta di giungere ad un compromesso per la positiva risoluzione della mediazione e deve anche essere allegata una copia dell'accordo di mediazione (art. 8, comma 2).

86

E' comunque fatto divieto al mediatore di imporre una soluzione alle parti (art. 9, comma 2).

Come per i due procedimenti di arbitrato, anche nella mediazione vige il dovere di riservatezza: il mediatore, le parti, i loro rappresentanti legali e altri soggetti che presenziano agli incontri devono sottoscrivere un accordo con il quale si impegnano a non divulgare informazioni nascenti dal processo di mediazione, a meno che la legge non lo richieda (art. 10, 1° comma). Una parte non può nemmeno richiedere al mediatore di divulgare il contenuto di documenti o verbali della mediazione o di testimoniare sui fatti conosciuti in mediazione all'interno di un processo ordinario o arbitrale. In ragione di questo fatto il *CAS Mediation Rules* prevede che non si debbano conservare registrazioni delle sedute di mediazione. Le parti inoltre, sempre che non sia previsto diversamente dalla legge o da un accordo intercorso tra esse, non possono invocare o introdurre in giudizio come elementi di prova opinioni o suggerimenti prodotti da una delle parti nel rispetto della possibile composizione della controversia; ammissioni fornite dalle parti; documenti, annotazioni o ogni altro tipo di informazione generata nel procedimento di mediazione; proposte o idee del mediatore o, infine, il fatto che una parte ha manifestato o meno la propria volontà di accettare la proposta di mediazione.

Entrambe le parti o il mediatore possono decidere di interrompere la mediazione in qualsiasi momento. Se c'è la volontà di giungere ad un accordo, questo verrà redatto dal mediatore e sottoscritto da esso e dalle parti. In mancanza di accordo, il mediatore può produrre una dichiarazione scritta nella quale afferma che i tentativi di conciliazione sono falliti e non ci sono gli estremi per proseguire; oppure la dichiarazione scritta può provenire da una delle parti che intende porre fine al procedimento. La mediazione infine si interrompe quando una delle parti o entrambe non si trovano in regola con il pagamento del contributo amministrativo entro il termine previsto (art. 11).

In caso di fallimento della mediazione le parti possono accedere

all'arbitrato<sup>87</sup> e da quel momento si applicano le regole del *Code*<sup>88</sup>.

## 6. Efficacia dei lodi TAS.

Fin dall'inizio dei suoi lavori, il TAS si è dovuto scontrare con la problematica della ricezioni dei propri lodi all'interno dei vari ordinamenti giuridici nazionali. Il Tribunale Federale svizzero ha aiutato il processo di circolazione internazionale dei lodi del TAS, riconoscendo natura arbitrale delle sue pronunce, equiparando, di conseguenza, la loro efficacia a quella dei mezzi giurisdizionali ordinari di risoluzione delle controversie. Ad ogni modo, i lodi arbitrali del TAS devono rispettare i requisiti delle norme interne applicabili in materia e la Convenzione di New York<sup>89</sup> del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, che disciplina le condizioni di efficacia del lodo straniero all'interno di un diverso Stato.

Il problema del riconoscimento di un lodo del TAS all'interno di un ordinamento giuridico nazionale riguarda essenzialmente la validità della clausola compromissoria che devolve la controversia al tribunale arbitrale e la compatibilità del lodo con l'ordine pubblico<sup>90</sup>. In particolare, in Italia vige il principio fondamentale dell'imparzialità del collegio arbitrale che deve

---

<sup>87</sup>

Sempre che intercorra tra loro un accordo o una clausola di arbitrato.

<sup>88</sup>

Il mediatore che sia nominato anche arbitro deve rinunciare all'incarico se le parti della controversia sono le stesse del procedimento di mediazione (art. 13).

<sup>89</sup>

La Convenzione di New York è entrata in vigore in Italia in virtù della L. 62/1968. Riguardo il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri la L. 25/1994 ha introdotto i nuovi artt. 839 e 840 nel codice di procedura civile.

<sup>90</sup>

V. F.P. LUIISO, *Le pene private*, Milano, 1985.

essere compatibile con quello dell'ordine pubblico. Il lavoro dell'arbitro diventa quindi equiparabile a quello del giudice ordinario, con la differenza che se non può avvenire una costituzione imparziale del collegio arbitrale, la clausola compromissoria verrà colpita da nullità<sup>91</sup>.

In linea di principio, i lodi del TAS hanno il potere di essere riconosciuti<sup>92</sup> in Italia in virtù della Convenzione di New York, in quanto è superato il difetto di imparzialità del collegio, non potendo proporre un ricorso fondato sulla semplice considerazione della struttura dell'istituzione per cui opera il collegio arbitrale. Per bloccare l'efficacia di un lodo è necessario che si presentino violazioni dei diritti di difesa della parte soccombente in relazione a particolari caratteristiche del collegio giudicante.

In relazione all'ordine pubblico, un lodo può non essere ammesso in un ordinamento giuridico interno quando ha ad oggetto l'esclusione da un'attività sportiva. Il soggetto in causa potrebbe portare a sua difesa la violazione di diritti fondamentali nel caso in cui un provvedimento disciplinare gli impedisca di svolgere la sua attività sportiva, intesa come attività lavorativa che gli permetta di svolgere pienamente il suo diritto di libertà di iniziativa economica.

Un lodo del TAS potrebbe incontrare problemi di esecuzione anche quando il giudice dell'esecuzione rilevi, anche d'ufficio, un difetto di arbitrabilità della controversia. Per esempio, in Italia si ricorre all'art. 806 c.p.c. per valutare se una controversia possa risultare oggetto di un compromesso o di una clausola compromissoria. In particolare, le controversie riguardanti i diritti indisponibili sono escluse dall'arbitrato. Anche le controversie relative ai rapporti individuali di lavoro assumono un trattamento particolare: infatti, prima di procedere con l'arbitrato è

<sup>91</sup>

Nel caso in cui una situazione concreta porti ad un difetto di imparzialità degli arbitri, si può chiedere la loro ricusazione.

<sup>92</sup>

In materia si v. L. FUMAGALLI, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del tribunale arbitrale dello sport*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1994.



necessario che la clausola compromissoria sia ammessa dalla legge o prevista nei contratti e accordi collettivi di lavoro<sup>93</sup>.

Affinché una clausola compromissoria sia valida, deve rispettare anche il requisito della forma scritta, in forza della norma all'art. 2 prevista dalla Convenzione di New York. Si sono riscontrati dubbi interpretativi nel caso di clausole compromissorie inserite negli statuti federali, in quanto sembrerebbe mancare una volontà concreta di adesione dell'atleta a tali clausole. La Convenzione però prevede che per ottenere un patto di arbitrato valido, è sufficiente una ragionevole garanzia dell'esistenza del consenso delle parti riguardo la clausola arbitrale. Si reputa quindi che nell'atto di adesione dell'atleta ai regolamenti federali siano presenti delle condizioni generali di contratto. In questo caso si ritiene che l'atto di adesione possieda natura negoziale e quindi l'autonomia delle parti viene preservata.

Infine nel momento in cui si accetta la competenza arbitrale del TAS in base ad una clausola compromissoria, viene esclusa l'azione giudiziaria interna per la soluzione della controversia.

---

93

La legge 91/1983 che ha introdotto le norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, prevede la possibilità di inserire nel contratto di lavoro subordinato sportivo una clausola compromissoria che deleghi le controversie concernenti l'attuazione del contratto tra società sportive e atleta ad un collegio arbitrale. Il decreto-legge 220/2003 (disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) invece ha creato una "pregiudiziale" sportiva. In forza di questo principio vengono deferite al giudice ordinario le controversie riguardanti rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti; mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ad atti emanati dal CONI o da una Federazione sportiva, salve espressamente le clausole di arbitrato.

## CAPITOLO SECONDO

### LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN ITALIA

#### 1. Le caratteristiche dell'ordinamento sportivo italiano.

L'ordinamento sportivo è considerato - dalla maggior parte della dottrina<sup>94</sup> e anche dalle sentenze più autorevoli della giurisprudenza - un ordinamento particolare inserito all'interno del più ampio ordinamento giuridico statale. Lo sport in Italia assume una funzione strumentale<sup>95</sup> volta al raggiungimento di interessi generali protetti dall'ordinamento giuridico

---

94

Secondo la Teoria Istituzionalistica di Santi Romano si può parlare di “ordinamento giuridico” quando un insieme di soggetti riesce ad organizzarsi attraverso determinate strutture che pongono in essere delle regole certe e vincolanti. Gli ordinamenti giuridici sono dotati di autonomia propria che li rende indipendenti li uni dagli altri (pluralità degli ordinamenti giuridici), anche se devono agire nel rispetto della supremazia dell'ordinamento statale. Di conseguenza gli atti emanati da un ordinamento settoriale non devono contrastare con i principi fondamentali dello Stato che ha il potere di valutarli e giudicarli.

95

Il fine fondamentale degli ordinamenti sportivi è il miglioramento continuo del risultato sportivo. Secondo A. MARANI TORO, *Federazioni Sportive*, in *Noviss. Dig. It*, Appendice III, Torino, 1982, questo obiettivo può essere considerato “inutilitaristico” da un punto di vista di rilevanza giuridica. Altri fini di natura utilitaristica (come ad esempio il fine economico) hanno valore secondario o strumentale anche se per determinati soggetti possono avere un certo grado di rilevanza.

statale<sup>96</sup>. Le sue organizzazioni sono competenti a produrre norme sull'attività sportiva che non siano in contrasto con le norme di matrice statale e devono agire entro i limiti della potestà riconosciuta loro dallo Stato. Gli statuti ed i regolamenti, a tal fine creati, fissano diritti e doveri che i soggetti tesserati (atleti) o quelli affiliati (società sportive) devono rispettare. Il valore imperativo e la vincolatività dei comandi e dei divieti conferiscono giuridicità alla regola sportiva e, di conseguenza, si necessita di un organo che garantisca la sua osservanza, imponendo anche la sanzione, se necessaria.

All'interno dell'ordinamento sportivo generale, al cui vertice sta il CONI, si trovano dei soggetti (le Federazioni affiliate al CONI) con funzioni ancora più specifiche, che hanno il compito di regolare la peculiare attività sportiva di cui si occupano. Anche questi possiedono una propria autonomia che permette loro di emanare norme sul proprio funzionamento, sempre rispettando i principi dell'ordinamento giuridico statale e quelli dell'ordinamento sportivo generale.

A sua volta l'ordinamento sportivo nazionale è subordinato<sup>97</sup> a quello mondiale (facente capo al CIO), considerato superstatale (anche se non coincidente con quello internazionale), considerato sua fonte normativa principale<sup>98</sup>. Il CONI, infatti, deve conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e deve rispettare le deliberazioni e i regolamenti emanati dal CIO. I soggetti giuridici che lo compongono non sono gli Stati ma persone fisiche e giuridiche che si uniscono in organizzazioni non

---

<sup>96</sup>

La Costituzione, all'art. 2, tutela le formazioni sociali che favoriscono lo sviluppo della personalità umana. I cittadini inoltre hanno il diritto di associarsi liberamente senza limitazioni al fine di conseguire fini non vietati dalla legge (art. 18 Cost.).

<sup>97</sup>

L'art. 1 del D.L. del 2003 “riconosce e favorisce l'autonomia dell'Ordinamento Sportivo Nazionale, quale articolazione dell'Ordinamento Sportivo Internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale”.

<sup>98</sup>

V. M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1949.

governative che non hanno la sovranità su un determinato territorio, ma svolgono la propria attività nel territorio di una moltitudine di stati. Inoltre, l'ordinamento sportivo mondiale è considerato originario e detiene l'esclusiva riguardo la regolamentazione delle competizioni sportive.

Anche in questo caso, l'ordinamento sportivo mondiale generale si serve di persone giuridiche particolari (le Federazioni internazionali affiliate al CIO), che possiedono un'organizzazione mondiale e curano la disciplina di ogni singola attività sportiva, creando una struttura di tipo federale. I loro statuti, regolamenti e codici sportivi<sup>99</sup>, vincolanti per le Federazioni nazionali, devono, a loro volta rispettare i principi della Carta Olimpica<sup>100</sup>, fonte primaria delle norme in materia di sport a livello mondiale.

## **2. L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale in Italia.**

A seguito dell'evoluzione del fenomeno sportivo nella prima metà del '900 e grazie anche alle prime pronunce della giurisprudenza relative ai rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, il primo intervento normativo in materia di sport è avvenuto con la Legge 16 febbraio 1942, n. 426 che ha istituito il CONI, ente con personalità giuridica avente lo scopo di organizzare e potenziare lo sport nazionale.

Successivamente, lo sviluppo dello sport in Italia crebbe a tal punto da entrare in contatto con interessi di natura economico-patrimoniale. La legislazione del 1975 tenne in considerazione la nuova dimensione assunta

---

99

Gli statuti e i regolamenti delle Federazioni nazionali rinviano alle regole emanate dalle rispettive Federazioni internazionali d'affiliazione ed entrano direttamente nell'ordinamento sportivo nazionale senza ulteriori atti recettizi.

100

La Carta Olimpica è un atto normativo che vincolante per i soggetti dell'ordinamento italiano che fonda la sua obbligatorietà sull'art. 10 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica Italiana si deve conformare alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (*pacta sunt servanda*).

dal professionismo sportivo con i relativi problemi di tutela giuridica ed economica: in questo senso, l'intervento dello Stato divenne più incisivo, restringendo l'area operativa dell'ordinamento sportivo<sup>101</sup>.

L'orientamento maggioritario delle Sezioni Unite ha inquadrato l'attività sportiva come fenomeno di una realtà sociale meritevole di tutela, assicurando una protezione delle posizioni giuridiche che raffigurano diritti soggettivi o interessi legittimi<sup>102</sup>.

Alla luce di queste considerazioni sembra plausibile affermare che all'ordinamento sportivo sia riconosciuta una potestà di natura amministrativa in capo al CONI che, attraverso le Federazioni sportive<sup>103</sup> affiliate, può emanare atti di natura regolamentare che possiedono i requisiti di astrattezza e generalità<sup>104</sup>, rivolte a soggetti determinati, per il conseguimento di fini specifici rientranti nell'interesse generale sportivo. Il Comitato Olimpico Nazionale è l'organo che ha il compito generale di vigilare sull'attività sportiva praticata, fissando le regole delle singole discipline sportive, mentre le Federazioni sportive nazionali, organi dello stesso, sono concretamente responsabile dell'organizzazione dell'evento sportivo<sup>105</sup>.

---

<sup>101</sup>

Si veda in particolare la Legge 23 Marzo 1981, n. 91 (“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”).

<sup>102</sup>

Interessante sul punto G. BONGIORNO, *Giustizia comune e giustizia sportiva*, in Riv. Dir. Sportivo, 1964.

<sup>103</sup>

Le Federazioni sportive nazionali producono con regolamenti interni, approvati dal CONI, norme tecniche e amministrative e norme sportive per l'esercizio dello sport controllato. In sostanza, secondo C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Milano, Giuffrè, 2000, l'organizzazione e l'amministrazione della vita associativa e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali rientra nell'area di diritto privato, seppur l'ente-federazione (di natura privatistica) sia investito di poteri pubblici.

<sup>104</sup>

Si possono configurare regolamenti di organizzazione che hanno ad oggetto l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici e regolamenti indipendenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività sportiva.

<sup>105</sup>

Riguardo alla funzione pubblicistica delle federazioni nazionali in concerto con gli

Lo Stato delimita la potestà dell'ordinamento sportivo che deve operare all'interno della cornice dei principi generali posti in essere dalle leggi o atti aventi forza di legge. A tal fine, il CONI si configura come un ente pubblico dell'ordinamento giuridico statale distinto dalla persona giuridica dello Stato e ad esso sono delegate le funzioni di amministrazione del settore sportivo. Nello svolgimento dei propri compiti ogni organizzazione interna all'ordinamento sportivo non può eccedere l'ambito delle materie che le sono state assegnate per delega legislativa<sup>106</sup>.

Più recentemente, il legislatore è intervenuto in materia sportiva con un decreto legge nel 2003 che non ha fatto altro che confermare l'autonomia<sup>107</sup> dell'ordinamento sportivo nazionale, all'interno del panorama giuridico generale, principio già sancito più volte in giurisprudenza.

Il decreto sancisce quali sono le materie in cui l'ordinamento sportivo detiene giurisdizione diretta:

- a) “osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

I soggetti che intendono promuovere un contenzioso avente ad oggetto le summenzionate materie hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Al giudice ordinario sono devolute le controversie che riguardano i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, mentre il giudice amministrativo<sup>108</sup> ha competenza esclusiva sulle

---

indirizzi del CONI si veda G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in *Ente pubblico ed enti pubblici* (a cura di Cerulli Irelli, Morbidelli), Torino, 1994.

<sup>106</sup>

In quest'ottica ha operato il D.Lgs. 23 Luglio 1999, nr. 242 (Decreto Melandri).

<sup>107</sup>

L'art. 1, comma 1, del D.L. del 2003 prevede anche che l'ordinamento sportivo nazionale sia visto come un'“*articolazione*” dell'ordinamento sportivo internazionale, governato dal CIO.

<sup>108</sup>

questioni aventi ad oggetto atti di natura provvedimento del CONI o delle Federazioni non riservate alla giustizia sportiva, di cui si vuole contestare la legittimità.

Nei casi in cui l'ordinamento giuridico statale ravvisi situazioni giuridiche soggettive (violazione di diritto soggettivi o interessi legittimi), connesse con l'ordinamento sportivo, meritevoli di tutela ad un livello più alto, può avocare alla sua cognizione tali controversie (art. 1, primo comma).

L'ordinamento sportivo nazionale deve inoltre rispettare i principi sanciti dai trattati dell'Unione Europea, ratificati dall'Italia.

L'Unione è competente per l'attuazione di provvedimenti e misure idonee a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati Membri in vari settori, tra i quali rientra anche lo sport<sup>109</sup>. Inoltre, l'Unione ha il compito di contribuire alla promozione dello sport a livello europeo, adeguando la sua azione alle specificità propria di ogni disciplina sportiva, valorizzando al contempo la sua funzione sociale ed educativa. Le istituzioni sportive europee responsabili dell'organizzazione dello sport all'interno dell'Unione sono invitate a cooperare tra loro e con le organizzazioni internazionali e dei Paesi terzi per promuovere l'equità e per proteggere l'integrità fisica e morale degli sportivi, con particolare riguardo per i più giovani<sup>110</sup>.

Con particolare riguardo al diritto comunitario, anche i regolamenti sportivi devono uniformarsi al mercato comune<sup>111</sup> (sono vietate le discriminazioni tra cittadini degli Stati Membri in base alla nazionalità e

---

La competenza di primo grado spetta in via esclusiva al TAR del Lazio, vista la concentrazione delle sedi della maggior parte delle Federazioni a Roma.

<sup>109</sup>

Si veda l'art. 6, lett. e) del Trattato sul funzionamento UE.

<sup>110</sup>

Si veda l'art. 165 del Trattato sul funzionamento UE.

<sup>111</sup>

Significative sono state le sentenze della Corte di Giustizia della UE riguardo i casi *Walrave e Bosman*.

deve essere garantita la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi nei Paesi UE).

Anche la Corte di Giustizia è intervenuta ripetutamente per regolare questioni attinenti allo sport a causa soprattutto della crescente rilevanza economica del fenomeno sportivo. La Corte ha più volte ribadito la configurabilità dell'attività sportiva come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato UE<sup>112</sup>. Anche regole che non riguardano direttamente l'attività economica della prestazione sportiva sono state oggetto di sentenza da parte della Corte. Quest'ultima ha affermato che le normative riferite a situazioni puramente sportive o di natura non economica non possono essere sottratte all'applicazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione e sulla concorrenza<sup>113</sup>.

In ambito regionale, lo sport ha avuto un riconoscimento sul piano sociale, abbinandolo ad altre materie quali turismo, assistenza sanitaria, urbanistica e lavori pubblici di interesse regionale. Le Regioni hanno il compito di promuovere attività sportive e ricreative, provvedendo anche alla realizzazione di impianti e fornendo attrezzature adeguate all'esercizio di tali attività. A loro volta, le Regioni possono delegare tali funzioni ai Comuni.

### **3. L'evoluzione della tutela giurisdizionale nell'ordinamento sportivo.**

Dall'analisi sopra esposta riguardo il funzionamento dell'ordinamento sportivo in Italia, emerge un quadro che raffigura il CONI

---

<sup>112</sup>

Il dirompente caso *Bosman* ha aperto scenari inimmaginabili all'interno del mondo sportivo professionistico, limitando fortemente l'autonomia delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali nei confronti degli Stati europei e delle loro norme.

<sup>113</sup>

E' fondamentale in tal senso nella giurisprudenza comunitaria la sentenza *Meca-Medina*. Nella fattispecie la Corte ha evidenziato il carattere eccessivamente gravoso della normativa antidoping che avrebbe prodotto effetti negativi sulla concorrenza.



come organo di derivazione statale, destinato a regolare e organizzare lo sport attraverso le Federazioni nazionali (enti di natura privata, dotate di funzioni pubbliche) a cui si affiliano associazioni e società sportive.

A loro volta, le persone fisiche che intendano dedicarsi all'attività sportiva devono ottenere il tesseramento che equivale ad un'autorizzazione amministrativa. In passato il rapporto che si instaurava tra società sportiva e atleta era configurabile come un rapporto di lavoro subordinato che faceva nascere il cd. vincolo sportivo<sup>114</sup>.

Negli ultimi decenni il mutamento costante e vorticoso dei rapporti economici e sociali che nel mondo sportivo hanno assunto connotati esponenzialmente più esasperati, non è stato seguito da un adeguato cambiamento degli strumenti normativi e dei mezzi di tutela.

In virtù delle pressanti spinte dell'Unione Europea, la L. 91/1981<sup>115</sup> è intervenuta per regolare all'interno del mondo professionistico gli aspetti giuslavoristici e l'assetto delle società, creando una netta separazione tra il professionismo ed il dilettantismo.

La successiva sentenza *Bosman*, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, ha innescato una serie di effetti a catena dirompenti all'interno del mondo dello sport. In Italia, è stata introdotta la L. 586/1996 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 485/1996) che ha lo scopo di liberalizzare il “mercato” nel quale avvengono i trasferimenti tra una società ed un'altra. Importante è stato poi il D.L. 242/1999 sul riordino del CONI.

Infine, grazie al famigerato scandalo di “Calciopoli” il legislatore è stato costretto a porre rimedio alla confusione creatasi in ordine alle

---

114

Fino all'entrata in vigore della L. 91/1981 il vincolo sportivo comportava il diritto esclusivo della società di disporre delle prestazioni agonistiche dell'atleta e di decidere ed attuare, senza la necessità del suo consenso, i trasferimenti, comportando così una stringente compressione della libertà contrattuale e di recesso dell'atleta.

115

In particolare, la L. 91/1981 eliminava sostanzialmente il vincolo sportivo e imponeva alle società sportive di trasformarsi in s.p.a. o in s.r.l.

iscrizioni ai campionati di calcio di Serie A e Serie B con l'introduzione del D.L. 220/2003. In base a tale normativa, la giurisdizione dello Stato si riserva il potere di decidere riguardo agli atti del CONI e delle Federazioni sportive che incidono direttamente sull'interesse del soggetto al suo ingresso o alla sua permanenza nell'ordinamento sportivo e, al contempo, ledono, anche indirettamente, diritti soggettivi e interessi legittimi. Gli atti che esauriscono la loro funzione all'interno dell'ordinamento sportivo vengono valutati esclusivamente dalla Giustizia Sportiva.

#### 4. La Giustizia Sportiva in Italia.

L'ordinamento sportivo, nel corso degli anni, ha più volte messo in evidenza il suo carattere di “specificità”. Questo ha contribuito ad aumentare le spinte autonomistiche rispetto ai vari ordinamenti giuridici statali. Pertanto anche le controversie derivanti dall'attività sportiva hanno la facoltà di essere risolte da un sistema di giustizia interna (la c.d. “giustizia sportiva”).

I procedimenti giudiziari in materia sportiva sono disciplinati espressamente da statuti e regolamenti federali. Le controversie che insorgono possono configurarsi in quattro tipologie:

- a) il procedimento tecnico è riferito alle controversie riguardanti l'organizzazione e la regolarità delle gare<sup>116</sup>;
- b) il procedimento disciplinare è diretto a trattare i casi in cui i tesserati pongano in essere comportamenti contrari ai principi informativi

---

116

In questa tipologia di procedimento le *norme tecniche* chiamate in causa si riferiscono alle “(...) condizioni di regolarità delle competizioni sportive che in quanto tali risultano estranee ad ogni interesse oggetto di attenzione da parte dell'ordinamento generale, non possono essere sottoposte alla cognizione del giudice statale” (Trib. Roma, 20 Settembre 1996).

dell'attività sportiva e subiscano sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, temporaneamente interdittivo o penalizzativo;

- c) il procedimento economico<sup>117</sup> è rivolto alle questioni relative ai diritti di natura patrimoniale;
- d) il procedimento amministrativo ha la cognizione delle controversie che contestano gli atti del CONI e delle Federazioni sportive, in base al rapporto associativo che lega i tesserati agli organismi sportivi nazionali.

L'ordinamento sportivo internazionale ha istruito gli enti sportivi nazionali affinché si dotassero di una normativa che ponesse un divieto ai tesserati di rivolgersi alla giustizia ordinaria per questioni inerenti la pratica sportiva. Le norme ed i regolamenti che operano in tal senso pongono in essere un vero e proprio vincolo di giustizia<sup>118</sup>.

La prassi giurisprudenziale ha più volte affermato che la giurisdizione sportiva può liberamente operare nelle questioni strettamente tecnico-sportive che non assumono connotati rilevanti per l'ordinamento statale (sono posti in gioco interessi disponibili). Ciò contribuisce a separare ancora più nettamente l'ordinamento sportivo da quello statale. La giustizia statale ritorna competente nella risoluzione delle controversie connesse all'ambito sportivo che richiedono la tutela di diritti indisponibili e interessi legittimi<sup>119</sup>.

---

117

Alcune Federazioni devolvono questo tipo di controversie a collegi arbitrali che si costituiscono appositamente per una determinata controversia e si sciolgono immediatamente dopo la decisione.

118

Dopo l'entrata in vigore della L. 280/2003 il vincolo di giustizia ha perso il suo vigore. Infatti al primo comma dell'art. 3 della suddetta legge il legislatore ammette solo le clausole compromissorie in senso tecnico (cioè quelle che devolvono alla cognizione arbitrale le controversie di natura patrimoniale fra pari ordinati all'interno dell'ordinamento sportivo, devolute, in alternativa al giudice ordinario). Di converso, le norme federali che precludono l'impugnazione di provvedimenti federali davanti agli organi di giustizia statale sono state dichiarate illegittime.

119

L'art. 113 Cost. sottolinea che i diritti indispensabili e gli interessi legittimi

Alcuni tipi di controversie possono essere deferite alla risoluzione di un collegio arbitrale in conformità delle norme vigenti nel codice di procedura civile. Il lodo arbitrale che decide la questione può essere equiparato ad una sentenza e dichiarato esecutivo dal tribunale (art. 825 c.p.c.). Il giudizio arbitrale viene di solito sfruttato nel mondo sportivo per una maggiore speditezza del procedimento, utile a non compromettere il regolare svolgimento delle competizioni che sono vincolate a stringenti lassi di tempo. L'arbitrato si fonda su una clausola compromissoria o su un accordo espresso di deferimento della questione al collegio arbitrale. Esso rappresenta una forma di giustizia privata che non si pone in contrasto con la giurisdizione dello Stato in quanto può essere attivato solo in riferimento a diritti indisponibili (specialmente quando si tratta di diritti a contenuto patrimoniale).

L'arbitrato sportivo, a differenza del modello posto in essere dal codice di procedura civile (artt. 806 ss. c.p.c.)<sup>120</sup>, ha natura irrituale. La sua efficacia è limitata all'interno dell'ordinamento sportivo e non può assumere efficacia di sentenza.

Anche la giurisprudenza ha fornito nel tempo il suo contributo che cercasse in qualche modo di rendere maggiormente effettiva la giustizia sportiva. In particolare, sulla base dell'indirizzo fornito dalla Corte di Giustizia dell'UE, sin dagli anni '70, è stato individuato il criterio di "rilevanza" in base al quale una controversia sviluppata in ambito sportivo può incidere su interessi economicamente rilevanti e di conseguenza può essere portata alla cognizione del giudice statale<sup>121</sup>. Tale criterio ha trovato

---

possiedono un intrinseco collegamento con un interesse pubblico a cui non si può rinunciare e che sono oggetto di tutela giurisdizionale dello Stato.

<sup>120</sup>

Nell'arbitrato rituale le parti decidono di conferire al lodo efficacia di sentenza ed esecutività (esecuzione forzata, iscrizione di ipoteca, trascrizione o annotazione sui registri immobiliari).

<sup>121</sup>

In questo caso il concetto di "rilevanza giuridica" coincide con quello di "rilevanza economica".

applicazione nelle questioni disciplinari, patrimoniali o amministrative, seppur con non poche complicità pratiche. Infatti, le questioni disciplinari possono essere potenzialmente rilevanti per un tesserato che svolge la sua attività sportiva come lavoratore (lesione del diritto al lavoro) o per una società sportiva che opera come impresa (lesione del diritto di iniziativa economica). Per le questioni patrimoniali la giurisprudenza ha offerto una via alternativa alla giustizia sportiva sotto forma di arbitrato irrituale: le controversie tra soggetti privati per questioni puramente patrimoniali possono essere devolute alla giustizia ordinaria. Le questioni amministrative invece, avendo ad oggetto atti emanati da Federazioni rivolti ai propri tesserati, sono state devolute alla giustizia amministrativa, in quanto espressione del potere pubblicistico in capo agli organismi sportivi federali. Il problema si pone, invece, con riferimento alle questioni puramente tecniche, generate dalle valutazioni degli organi tecnici (arbitri e giudici), che non hanno alcuna rilevanza per l'ordinamento generale e al cui riguardo, di conseguenza, si deve affermare il difetto assoluto di giurisdizione in questo contesto.

Nonostante una tendente individuazione della giurisdizione competente per le controversie in materia sportiva, non c'è stata tanta chiarezza sul riparto di competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo. In un primo momento, è stata devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle cause che riguardassero la tutela di diritti soggetti (specialmente diritti patrimoniali), mentre il giudice amministrativo si è occupato della tutela degli interessi legittimi. Il problema è sorto a causa della difficoltà di individuare l'esatta natura degli interessi lesi con la conseguenza di aver creato una grave incertezza del diritto riguardo a questioni di fondamentale importanza.

Il legislatore ha cercato di offrire una risoluzione adeguata alla crescente domanda di giustizia in ambito sportivo con il D.L. 19 Agosto 2003, nr. 220, convertito in L. 17 Ottobre 2003, nr. 280.

## 5. La Legge 280/2003.

Nell'incerto contesto in cui operava la giustizia sportiva, la L. 280/2003 ha cercato di dare un ordine all'impianto giurisdizionale, cristallizzando i principi che fino allora la giurisprudenza aveva proposto, soprattutto in tema di rapporti tra ordinamento sportivo e statale. La maggior parte della dottrina ha affermato che la "Giustizia Sportiva" riceve una definitiva consacrazione con l'entrata in vigore di questa legge. Infatti si è cercato di trovare una soluzione al conflitto tra le competenze degli ordinamenti giuridici<sup>122</sup>. Da un punto di vista di teoria generale del diritto, molto importanti risultano i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive dei singoli connesso con l'ordinamento sportivo. La tutela ordinaria di tali vicende limita di fatto il principio generale di autonomia ed evita che si possa affermare una totale separazione dei due ordinamenti.

In definitiva, la legge ha sancito la competenza esclusiva del giudice amministrativo<sup>123</sup> in materia sportiva nei confronti degli atti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali lesivi di interessi che assumono rilevanza giuridica. Questa determinazione di fatto ha posto fine ad ogni rifiuto, da parte dell'ordinamento sportivo, di eseguire decisioni emanate dai giudici statali.

In virtù dell'art. 1 della L. 280/2003, l'ordinamento sportivo nazionale, derivazione dell'ordinamento sportivo internazionale, mantiene e fortifica la propria autonomia all'interno dell'ordinamento statale.

---

<sup>122</sup>

Cfr. M. SANNINO, *Diritto Sportivo*, Padova, CEDAM, 2011.

<sup>123</sup>

La competenza funzionale esclusiva in materia appartiene al TAR del Lazio con sede a Roma.

Ciononostante, in base al principio di gerarchia degli ordinamenti e delle fonti del diritto le norme prodotte in ambito sportivo assumono un rango secondario e non possono contrastare con i principi superiori dell'ordinamento statale.

In sostanza, i provvedimenti emanati dall'ordinamento sportivo inerenti “il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; l'ammissione e l'affiliazione alle Federazioni di società di associazioni sportive e di singoli tesserati; l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti”<sup>124</sup> non sono sindacabili dai giudici dell'ordinamento statale nel caso in cui vengano coinvolti interessi meramente sportivi. La giurisdizione dello Stato riprende quota nel momento in cui situazioni soggettive nell'ambito dell'ordinamento sportivo assumono rilevanza giuridica<sup>125</sup>.

Quindi, il concetto di “rilevanza giuridica” può essere escluso solo nelle questioni tecniche che sono sostanzialmente indifferenti per l'ordinamento generale. Gli atti di natura tecnica sono espressione delle decisioni prese immediatamente dai giudici di gara, in applicazione delle regole del gioco. Questo tipo di decisioni sono state escluse dal controllo giurisdizionale per evitare che si interrompano eventi sportivi nell'attesa della decisione del giudice su un aspetto meramente tecnico. In questo contesto l'interesse all'immediatezza della gara prevale sull'interesse ad una corretta definizione della questione.

---

124

Si veda l'art. 2, comma 1, della L. 280/2003.

125

Come detto in precedenza il concetto di rilevanza giuridica è stata interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e statale soprattutto alla luce degli interessi economici lesi. In buona parte delle sentenze emesse il concetto di rilevanza giuridica coincideva con quella di rilevanza economica.

In linea teorica anche le questioni disciplinari possono costituire un “indifferente giuridico” per l'ordinamento generale. In realtà anche le sanzioni disciplinari in ambito sportivo possono assumere rilevanza giuridico-economica e la giurisprudenza del TAR del Lazio ha confermato questo indirizzo interpretativo, chiamando in causa l'eventuale violazione degli artt. 24, 103, 113 della Costituzione. Anche la giurisprudenza straniera e comunitaria hanno adottato lo stesso criterio della “rilevanza giuridica ed economica” delle sanzioni disciplinari. Infatti, il diritto comunitario considera un'attività sportiva (svolta da professionisti o semi-professionisti) alla stregua di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, applicando ad essa le norme relative alla concorrenza e alla libera circolazione. Di conseguenza, una sanzione disciplinare che produce effetti negativi sulla sfera professionale ed economica dell'atleta può essere sindacabile dal Giudice comunitario.

Sull'argomento è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la decisione 11 Febbraio 2011, n. 49. La Suprema Corte ha affermato che la giustizia sportiva ha potere di cognizione primario in materia disciplinare, escludendo una giurisdizione piena. I provvedimenti emanati dalla giustizia sportiva possono essere contestati dinnanzi al giudice amministrativo solo per la richiesta di un eventuale risarcimento per danni ingiustamente subiti, ma senza che il provvedimento venga intaccato nella sua portata.

Le questioni amministrative<sup>126</sup> sono state invece considerate rilevanti per l'ordinamento generale dal legislatore. Infatti, le controversie che vedono l'impugnazione di un provvedimento del CONI o di una Federazione sportiva nei confronti di una società affiliata o di un tesserato, essendo atti di natura amministrativa in quanto espressione del potere pubblicistico<sup>127</sup> del

---

126

Si veda l'art. 3 L. 280/2003, confermato successivamente dall'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

127

Le Federazioni sportive, emanando atti di “rilevanza esterna”, paragonabili a provvedimenti amministrativi, devono anche aderire ai principi stabiliti dalla Legge



CONI e delle Federazioni stesse, non possono ammettere un'assoluta riserva in favore dell'ordinamento sportivo<sup>128</sup>. L'ordinamento statale allora ha riconosciuto giurisdizione esclusiva in materia al Giudice Amministrativo dal momento che esiste una potenziale lesione di posizioni giuridiche soggettive in protezione di interessi legittimi e diritti soggettivi.

All'art. 3, comma 2, L. 280/2003, nell'assegnare la giurisdizione esclusiva al Giudice Amministrativo, è prevista la competenza territoriale funzionale e inderogabile del TAR del Lazio, anche per le misure cautelari ed è rilevabile anche d'ufficio. Nel caso in cui un soggetto interessato presenti un ricorso ad un giudice diverso dal TAR del Lazio, il tribunale amministrativo adito deve dichiarare la propria incompetenza. L'interessato ha comunque la possibilità di ripresentare il giudizio davanti al TAR del Lazio<sup>129</sup>. L'attribuzione della competenza territoriale al TAR del Lazio è stata motivata dal fatto che il CONI e la maggior parte delle Federazioni sportive nazionali hanno sede a Roma e i loro provvedimenti hanno solitamente efficacia extra regionale<sup>130</sup>.

L'art. 3 della L. 280/2003 prevede anche una condizione di ammissibilità dei ricorsi davanti al Giudice Amministrativo (pregiudiziale sportiva): i soggetti possono ricorrere alla giurisdizione amministrativa solo dopo aver esperito tutti i gradi della giustizia sportiva, prima all'interno della Federazione e poi presso il CONI.

---

241/1990 in tema di esercizio dell'attività amministrativa.

128

Questa tipologia di controversie può condurre ad una lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24 della Costituzione.

129

La riassunzione del procedimento innanzi al TAR Lazio è possibile grazie al principio della *translatio iudicii* sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 12 Marzo 2007, n. 77 e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 22 febbraio 2007, n. 4109.

130

La centralizzazione della competenza amministrativa riguardo ad atti di emanazione del CONI o delle Federazioni sportive ha voluto evitare che i giudici locali adottassero un atteggiamento poco imparziale nei confronti di una materia, come quella sportiva, che fonda il sapore della sua attività nella rivalità all'interno delle competizioni.

Hanno il diritto di impugnare un provvedimento federale i soggetti tesserati nell'ordinamento sportivo, destinatari diretti dell'atto o anche destinatari indiretti<sup>131</sup>. Inoltre, hanno la possibilità di ricorrere anche i soggetti esterni all'ordinamento sportivo che sono stati lesi da un provvedimento federale destinato ad un soggetto tesserato<sup>132</sup>. La grande differenza che intercorre tra i soggetti tesserati e quelli esterni all'ordinamento sportivo risiede nel fatto che i secondi non hanno l'obbligo di rispettare la “pregiudiziale sportiva” e possono rivolgersi direttamente alla giurisdizione amministrativa.

I tesserati hanno anche il diritto di proporre l'impugnazione di un provvedimento federale direttamente al TAR del Lazio (ricorso *per saltum*), rinunciando implicitamente a tutti i gradi di giustizia sportiva<sup>133</sup>. Questo tipo di ricorso limita il ricorrente che intenda rivolgersi direttamente al Giudice Amministrativo, alla proposizione dei motivi già analizzati dalla giustizia sportiva, precludendone la proposizione di nuovi.

Infine, il legislatore ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ai rapporti patrimoniali<sup>134</sup> tra società, associazioni e atleti. In realtà, in giurisprudenza, opera ancora il principio di alternatività: i soggetti interessati, in caso di controversie a carattere patrimoniale, hanno

---

131

Per esempio, una società è legittimata all'impugnazione di un provvedimento che ammette una altra società ad un campionato, eliminando di conseguenza il diritto della prima ad essere “ripescata”. La società ricorrente deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto ed attuale.

132

Per esempio la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione agli abbonati di una società.

133

Il TAR ha più volte rigettato per inammissibilità o improcedibilità i ricorsi che non avevano esaurito i gradi della giustizia sportiva. Questo atteggiamento del TAR si pone in contrasto con gli artt. 103 e 113 della Costituzione. Infatti gli atti non di ultimo grado della giustizia sportiva hanno natura provvedimentale e, in quanto tali, possiedono efficacia immediata e sono potenzialmente lesivi di interessi legittimi o diritti soggettivi.

134

Si veda l'art. 3, comma 1 della Legge 280/2003.

la facoltà di rivolgersi alternativamente agli organi di giustizia sportiva (principalmente collegi arbitrali) oppure possono adire direttamente la giustizia ordinaria (tribunali ordinari o giudice del lavoro).

L'intervento legislativo in materia di giustizia sportiva ha cercato di dare ordine all'intricato riparto tra giurisdizione statale e sportiva, ma le difficoltà interpretative riscontrate hanno indotto gli operatori del settore a richiedere l'intervento della Corte Costituzionale<sup>135</sup>. La Consulta ha sancito un bilanciamento ancora più netto tra giurisdizione ordinaria e sportiva, rafforzando l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Secondo la sua interpretazione, infatti, la legge stessa avrebbe stabilito una competenza degli organi di giustizia sportiva sulle sanzioni disciplinari, salvo accettare la giurisdizione esclusiva sulle medesime del giudice amministrativo, in via incidentale ed indiretta, relativamente alla richiesta di risarcimento del danno nato dall'adozione del provvedimento federale impugnato.

Nella realtà dei fatti, l'interpretazione della Corte Costituzionale in favore della “riserva” di tutte le questioni disciplinari in favore dell'ordinamento sportivo, è stata svuotata della sua portata a causa della conferma dell'intervento “demolitorio” del Giudice Amministrativo in materia disciplinare sportiva<sup>136</sup>.

## **6. I procedimenti di giustizia davanti al CONI.**

### **a. Storia recente delle istituzioni di giustizia sportiva.**

---

135

La sentenza della Corte Cost. 49/2011 si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L. 280/2003.

136

Sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si veda E. LUBRANO – L. MUSUMARRA, *Dispensa di diritto dello sport (materiale didattico ad uso degli studenti dell'Università LUISS Guido Carli)*, Roma, 2012.

Le prime significative innovazioni in tema di giustizia sportiva si possono far risalire al 2000, quando il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato il nuovo Statuto. Nell'art. 12 veniva istituita la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, un meccanismo di soluzione delle controversie che aveva il compito di evitare un eccessivo ricorso dei soggetti dell'ordinamento sportivo alla giustizia ordinaria. Il CONI si era ispirato al modello del TAS di Losanna che perveniva ad un giudizio rapido grazie al lavoro di arbitri competenti, professionali, indipendenti e imparziali. Peraltro, uno dei fini precipui dell'istituzione della Camera era rivolto alla diminuzione dei ricorsi davanti alla giustizia ordinaria proposti dai soggetti dell'ordinamento sportivo. Si poteva ricorrere alla giustizia dello Stato solo come *extrema ratio* e alla fine del procedimento davanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Lo Statuto del CONI prevedeva che si potesse accedere al procedimento arbitrale attraverso una clausola compromissoria inserita nei singoli statuti federali o in specifici accordi tra le parti. Nel primo caso la clausola veniva accettata da tutti i soggetti dell'ordinamento federale, intesa come parte integrante del contratto associativo<sup>137</sup>.

Questo nuovo sistema di tutela giurisdizionale in ambito sportivo voleva garantire l'effettiva tutela dei soggetti tesserati e degli organismi federali, offrendo strumenti e mezzi estranei che ponessero rimedio al difetto di terzietà dei giudici sportivi federali che, essendo nominati dagli organi federali, non potevano garantire una reale indipendenza.

La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport aveva competenza riguardo le controversie<sup>138</sup> nelle quali le parti in causa erano una

---

137

Sulla questione si v. M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1993.

138

Le parti di una controversia potevano devolvere la questione direttamente alla Camera attraverso una clausola compromissoria o altro espresso accordo tra le di esse. Anche soggetti estranei all'ordinamento sportivo potevano rivolgersi alla Camera sempre in

Federazione Sportiva Nazionale (o Disciplina associata o Ente di Promozione sportiva) e soggetti affiliati, tesserati o licenziati. La Camera poteva essere adita solo dopo che fossero stati esauriti tutti i ricorsi interni alla Federazione o contro decisione che non potevano essere più impugnate all'interno della giustizia federale e si pronunciava con verdetto definitivo<sup>139</sup>.

Una volta pervenuta alla Camera, la controversia doveva essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposta ad un tentativo di conciliazione, solo dopo che le parti avessero provveduto al versamento dei diritti amministrativi. Se l'esito della conciliazione fosse stato positivo, le parti dovevano formalizzare l'accordo<sup>140</sup> e sottoscriverlo insieme al conciliatore, impegnandosi a darne esecuzione nei termini stabiliti. Nel caso di fallimento conciliativo una delle parti, entro 60 giorni, poteva proporre istanza di arbitrato presso la Camera stessa, solo se ciò era previsto con l'inserimento di clausole compromissorie negli statuti federali.

L'attore, concorrendo alla formazione del collegio arbitrale, nominando il primo arbitro, si trovava in una posizione paritetica con la Federazione convenuta che nominava a sua volta il secondo arbitro<sup>141</sup>.

La Camera era composta da cinque membri fissi e quattro scelti a rotazione da un elenco di conciliatori e arbitri. Questa composizione tendeva a garantire decisioni prese in tempi rapidi e un contenimento delle spese per le parti. Dopo la nomina gli arbitri dovevano accettare formalmente l'incarico, assumendo contestualmente l'obbligo di riservatezza. Inoltre, essi dovevano produrre una dichiarazione con la quale attestavano le loro

---

relazione a controversie in materia di sport.

139

Venivano escluse dalla cognizione della Camera le controversie di natura tecnico-disciplinare che comportavano sanzioni inferiori a 120 giorni.

140

La conciliazione non era considerato un atto proveniente dalla Camera, ma aveva natura negoziale intercorso tra le parti.

141

Il terzo arbitro, con le funzioni di Presidente, veniva scelto dai due arbitri precedentemente nominati.

condizioni di imparzialità, indipendenza e rispetto dei principi deontologici nello svolgimento del loro incarico<sup>142</sup>.

Il procedimento prevedeva una fase istruttoria e una discussione orale davanti al collegio arbitrale o all'arbitro unico, nelle quali le parti avevano il diritto di scegliere una difesa personale, senza il bisogno di affidarsi alla figura professionale dell'avvocato. Dopodiché, la Camera emetteva la sua decisione tramite il lodo motivato. Prima della modifica dello Statuto CONI del 2004, l'arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport era considerato rituale e, ai sensi del codice di procedura civile, poteva essere impugnato innanzi alla Corte d'Appello; se invece i soggetti ricorrenti avessero espressamente richiesto una pronuncia secondo equità da parte della Camera, l'arbitrato avrebbe avuto natura irrituale e il lodo sarebbe stato considerato come un atto negoziale e quindi sottoponibile all'autorità giudiziaria ordinaria, non vincolando alle disposizioni del codice di procedura civile. Successivamente alla riforma del 2004 il lodo camerale venne espressamente qualificato come irrituale.

Alla Camera veniva, inoltre, riconosciuto il compito di svolgere una funzione consultiva. Essa emetteva pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, del Segretario Generale del CONI e di una Federazione Sportiva Nazionale su questioni in materia sportiva, con esclusione di pareri in merito a vertenze di natura tecnico-sportiva.

Alla fine del 2007, sull'esperienza maturata grazie alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, il CONI ha proposto un nuovo sistema giurisdizionale costituito dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva e dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, creando una giurisdizione

---

142

Le parti avevano comunque la facoltà di richiedere la ricsuzione o la sostituzione degli arbitri.

alternativa e non sovrapponibile. La prima rappresentava l'ultimo grado della Giustizia Sportiva per le controversie “di notevole rilevanza”<sup>143</sup> per l'ordinamento sportivo e emetteva una decisione paragonabile ad un provvedimento amministrativo. Il secondo si occupava delle controversie insorte tra Federazioni sportive e soggetti affiliati, tesserati o licenziati, dopo che fossero esperiti tutti i rimedi interni alle Federazioni. Il lodo emesso dal TNAS era impugnabile per nullità davanti alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 828 c.p.c.

L'Alta Corte aveva la competenza per conoscere le controversie di sport aventi ad oggetto diritti indisponibili<sup>144</sup> e per le quali non era prevista la competenza del TNAS. Come condizione di procedibilità, per adire l'Alta Corte i soggetti ricorrenti dovevano attraversare tutti i gradi della giustizia interna alle Federazioni. Inoltre, lo Statuto del CONI aveva previsto che solo le questioni di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo potessero essere devolute all'Alta Corte che aveva il compito di valutare la vertenza sia in fatto che in diritto<sup>145</sup>.

Il ricorrente doveva presentare ricorso all'Alta Corte, correlato da eventuali memorie e deduzioni, notificando l'atto alla parte resistente, ad eventuali terzi interessati e alla Federazione di appartenenza, entro trenta

---

<sup>143</sup>

Il concetto di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo ha affrontato un *iter* interpretativo complesso a causa della difficoltà di individuare una precisa linea di confine che separasse le questioni che possedevano quel requisito da quelle che ne erano sprovviste. Per fare un esempio le questioni di “notevole rilevanza” si riferivano al massimo campionato nazionale o alle garanzie fideiussorie e alla solidità delle situazione finanziaria. Di conseguenza venivano escluse le controversie sportive di livello regionale o di dimensione locale.

<sup>144</sup>

La categoria dei diritti indisponibili riferiti all'esperienza sportiva si riferisce a situazioni giuridiche soggettive connesse a diritti costituzionalmente garantiti. Il carattere dell'indisponibilità di queste situazioni soggettive deriva dalla connessione di queste con l'ordinamento statale che deve garantire gli interessi generali.

<sup>145</sup>

L'Alta Corte non aveva competenza riguardo le controversie relative a sanzioni pecuniarie e sospensioni di minore entità, a casi di doping e a ricorsi in tema di revoca e diniego di affiliazione di società sportive.

giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. La parte intimata doveva costituirsi in giudizio entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, depositando presso la Segreteria il ricevimento degli atti e una memoria difensiva.

In relazione allo svolgimento concreto del procedimento, le parti potevano produrre le prove precedentemente raccolte durante i procedimenti innanzi agli organi di giustizia federale e anche nuovi documenti. Per gli atti non erano richieste particolari formalità, privilegiando un più rapido raggiungimento dello scopo. Il Presidente o il Relatore potevano anche acquisire materiale ed informazioni necessarie ad integrare la documentazione presentata. Raccolte le prove necessarie, il Presidente fissava l'udienza di discussione in cui le parti avevano la facoltà di difendersi oralmente.

La decisione, completa di motivazione, veniva successivamente emessa dopo la riunione della Camera di Consiglio nella quale partecipavano i componenti dell'Alta Corte che avevano assistito all'udienza. La decisione, nei casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico dello Stato in virtù di una connessione con le situazioni giuridiche soggettive sorte in ambito sportivo, era paragonabile ad un provvedimento amministrativo e di conseguenza impugnabile davanti alla Giudice Amministrativo.

L'Alta Corte poteva anche adottare misure cautelari in caso di particolare gravità ed urgenza della questione, attraverso un decreto motivato emesso dal Presidente ed efficace all'interno del solo ordinamento sportivo.

Nel caso in cui una decisione dell'Alta Corte non fosse eseguita entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, la parte interessata poteva mettere in mora l'intimato e, decorsi ulteriori venti giorni, poteva proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della decisione. Dopo aver sentito le parti oralmente e dopo aver esaminato gli scritti difensivi, l'Alta Corte



decideva sulla questione nominando un commissario *ad acta*, nominato dal CONI o dalla Federazione, che si sarebbe occupato degli adempimenti.

L'Alta Corte, inoltre, possedeva la funzione consultiva e nomofilattica di emettere pareri non vincolanti su richiesta diretta del CONI o delle Federazioni tramite lo stesso CONI. Il parere doveva avere ad oggetto questioni giuridiche in materia sportiva con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva e di quelle che avevano limitata rilevanza per l'ordinamento sportivo. La pronuncia dell'Alta Corte indicava i principi di diritto a cui il CONI e le Federazioni non erano vincolati ma che avrebbero seguito per garantire la coerenza dell'ordinamento sportivo.

Affianco all'Alta Corte, il CONI ha istituito il TNAS, organo che di fatto ha sostituito la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport. Il TNAS “(...) ha competenza arbitrale riguardo le controversie tra una Federazione Sportiva Nazionale e soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito delle giustizie federali<sup>146</sup> (...)”. Il TNAS può essere attivato solo in presenza di previsioni statutarie o regolamentari o in virtù di accordi degli associati. Le controversie possono essere devolute a tale organo attraverso clausola compromissoria o altro espresso accordo tra le parti che non hanno lo *status* di affiliati, tesserati o licenziati, sempre con specifico riguardo a controversie in materia sportiva.

I membri del collegio arbitrale<sup>147</sup> (o l'arbitro unico) sono scelti all'interno di una lista di esperti compilata dall'Alta Corte. Il loro mandato

---

146

Sono escluse dalla giurisdizione del TNAS le controversie che stabiliscono sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 € di multa o ammenda e le controversie in materia di doping.

147

Di regola l'organo decidente è costituito in forma collegiale (le parti possono accordarsi per farsi giudicare da un arbitro unico). Ciascuna parte sceglie un arbitro e i due designati nominano d'accordo un terzo con le funzioni di presidente.

dura quattro anni ed è rinnovabile. Al momento della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con la quale accettano formalmente l'incarico e si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, mantenendo un comportamento consono al compito affidatogli, senza conflitti d'interesse e osservando l'obbligo di riservatezza<sup>148</sup>.

Per instaurare l'arbitrato, una parte doveva proporre istanza al TNAS e doveva scegliere obbligatoriamente la difesa tecnica, conferendo mandato ad un avvocato iscritto ad un albo professionale. Altra condizione di procedibilità era rappresentata dal versamento dei diritti amministrativi. L'istanza veniva poi trasmessa alla controparte entro trenta giorni, gravando sul primo l'onere della dimostrazione del ricevimento ad opera del destinatario. La parte intimata, ricevuta la domanda di arbitrato, era tenuta a fornire all'istante una memoria difensiva e aveva anche la facoltà di proporre una domanda riconvenzionale.

Nel corso della prima udienza del procedimento arbitrale doveva essere esperito senza particolari formalità il tentativo obbligatorio di conciliazione. In caso di esito positivo l'accordo raggiunto veniva inserito nel verbale della seduta o veniva redatto in un documento separato ed entrambi dovevano essere sottoscritti dalle parti e dall'organo arbitrale. Se una o entrambe le parti non si fossero presentate all'udienza o la conciliazione non avesse trovato soddisfazione, la procedura si considerava conclusa e si passava al procedimento di arbitrato.

Passata queste prime e breve fase, l'organo arbitrale convocava in tempi rapidi l'udienza istruttoria dove le parti avevano la facoltà di difendersi oralmente o attraverso lo scambio di memorie difensive. Nel giudizio potevano essere introdotte le prove precedentemente raccolte nei

---

148

In caso in cui venga proposta la riconsunzione di un arbitro l'Alta Corte era l'organo competente a decidere la questione, avvalendosi dell'art. 815 del codice di procedura civile.

procedimenti davanti agli organi federali.

Anche in sede di arbitrato la parte poteva chiedere l'adozione di misure cautelari nel caso in cui, dopo un esame sommario, i requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* fossero soddisfatti.

Conclusa la fase istruttoria l'organo arbitrale fissava l'udienza di discussione finale. Al termine e comunque entro novanta giorni dall'inizio dell'arbitrato, l'organo giudicante emetteva la decisione finale sotto forma di lodo. Qualora il lodo fosse stato rilevante per l'ordinamento giuridico statale, si poteva procedere attraverso un ricorso per nullità in base all'art. 828 del codice di procedura civile.

#### **b. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva.**

Come successo per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, anche l'esperienza del doppio binario di tutela giuridica rappresentato da Alta Corte di Giustizia Sportiva e Tribunale Nazionale dell'Arbitrato per lo Sport ha avuto vita breve, seppur con risultati significativi.

I recenti interventi normativi (in particolare il D.L. 220/2003 convertito nella L. 280/2003) avevano contribuito a rafforzare l'autonomia dell'ordinamento sportivo nei confronti di quello statale.

Nonostante ciò, la certezza del diritto applicato alle materie sportive aveva subito pesanti scuotimenti dovuti, in primo luogo, a una sovrabbondanza di gradi di giustizia. Molto spesso il percorso di una decisione veniva modificato radicalmente nel passaggio da una corte ad un'altra, influenzato anche dalle potenti pressioni esercitate dai mezzi d'informazione.

Un'altra particolare questione da regolare riguardava la terzietà dei giudici sportivi. Nella loro cooptazione le Federazioni nazionali giocavano

un ruolo importante ed il conflitto di interessi nasceva per il fatto che nella maggior parte dei casi le Federazioni stesse figurano come parte in causa del processo. In sostanza, sulla base dell'art. 108 della Costituzione, la designazione dei giudicanti rafforzerebbe la certezza del diritto se avvenisse con sistemi più imparziali.

Il bisogno di celerità nelle decisioni sportive, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle competizioni, non deve però intralciare la strada al giusto processo, principio di valenza gerarchica superiore all'interno dell'ordinamento statale, in virtù dell'art. 111 della Costituzione.

Il candidato alla presidenza del CONI e successivo vincitore, Gianni Malagò, ha fondato il suo programma su queste problematiche e ha offerto un cambio di marcia per dare il via ad una nuova e più incisiva riforma giurisdizionale che si è completata con l'introduzione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, entrato ufficialmente in vigore il 12 Giugno 2014.

Il Codice ha lo scopo di stravolgere l'impostazione dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, rimettendo comunque alla loro competenza il potere di “definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (...)”, nel rispetto delle norme e dei regolamenti emanati dalle Federazioni Internazionali di appartenenza<sup>149</sup>. Ma la modifica più evidente riguarda l'abolizione dei due tribunali sportivi (l'Alta Corte e il TNAS), sostituendoli con due nuovi organi di giustizia: il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport. L'introduzione di questi due nuovi organismi rivela l'idea del CONI di svolgere i suoi compiti di controllo e supervisione nei confronti delle Federazioni nazionali, ponendosi su un livello di terzietà superiore rispetto al passato.

Il Collegio di Garanzia dello Sport rappresenta un vero e proprio

---

149

Si veda l'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

organo giurisdizionale che sarà competente su tutte le decisioni non più impugnabili davanti agli organi di giustizia endofederali. E' esclusa la sua giurisdizione per controversie in materia di doping e per quelle che hanno stabilito l'irrogazione di sanzioni di tipo tecnico-sportivo di durata inferiore ai 90 giorni o di tipo pecuniario fino a € 10.000.

Il Collegio di Garanzia opera sul modello della Corte di Cassazione: può decidere in tutto o in parte la controversia, oppure può rinviare la decisione all'organo di giustizia federale competente che avrà l'obbligo di decidere celermente (nel rispetto del principio di celerità dell'ordinamento sportivo) sulla base del principio di diritto promosso dal Collegio.

Dall'Alta Corte il Collegio di Garanzia ha mutuato la funzione consultiva con riferimento a determinate questioni giuridiche inerenti l'attività sportiva e promosse dal CONI o dalle Federazioni stesse, sempre per il tramite del massimo ente sportivo nazionale.

La novità assoluta della riforma è rappresentata dalla Procura Generale dello Sport che ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Il Procuratore Generale viene eletto dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta ed è coadiuvato nel suo lavoro dai Procuratori nazionali dello sport (in numero non maggiore a trenta) nominati dal Presidente del CONI su proposta dello stesso Procuratore Generale. La Procura Generale opera d'ufficio sul modello dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e procede quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione<sup>150</sup>. L'azione può anche essere avviata su segnalazioni di tesserati ed affiliati e la Procura ha il potere di invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine riguardo a fatti specifici. Nel caso in cui una procura federale ecceda i termini per il compimento delle indagini o richieda una proroga degli stessi, la Procura Generale ha il potere di

---

150

Sul tema dell'azione penale si v. F. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale*, 1989.

avocazione dell'attività inquirente non ancora conclusa attraverso un provvedimento motivato.

### **c. Principi del Processo Sportivo.**

All'art. 2, comma 1, il Codice circoscrive la tutela dei diritti e degli interessi nascenti dalle norme dell'ordinamento sportivo ai soli tesserati, affiliati e altri soggetti riconosciuti. Questa disposizione sottolinea ancora una volta l'autonomia di cui l'ordinamento sportivo gode davanti allo Stato e il suo fine potrebbe essere quello di limitare la cognizione di controversie in ambito sportivo alla giustizia sportiva, sia per raggiungere più rapidamente una soluzione che soddisfi le esigenze delle competizioni sia per non appesantire ulteriormente il carico di lavoro della giustizia ordinaria.

Dal sistema processuale ordinario in campo civile il Codice di Giustizia Sportiva ha estrapolato i fondamentali principi e le norme generali che garantiscano un giusto processo<sup>151</sup>. In primo luogo è richiesta la parità delle parti nello svolgimento del procedimento: ognuna deve possedere i medesimi diritti e i medesimi obblighi dell'altra al fine di non compromettere l'effettività imparzialità nel percorso verso la decisione finale<sup>152</sup>. Inoltre, deve essere rispettato il principio del contraddittorio in base al quale ognuna della parti ha il diritto di partecipare alla formazione del provvedimento giurisdizionale (*audita altera parte*) grazie alla sua difesa che si fonda sulle richieste e deduzioni dell'altra parte e delle relative osservazioni e contro deduzioni. Il dibattimento diviene quindi un elemento

---

151

Si veda l'art. 111 Cost.

152

Il problema potrebbe scaturire quando una parte del processo è rappresentata da una Federazione nazionale che ha funzioni di rilevanza pubblica e potrebbe presentare una situazione di conflitto di interessi.

importante per lo sviluppo del procedimento sportivo e della difesa personale. Ancora, come corollario al generale principio del giusto processo, è necessario che i soggetti giudicanti si pongano in una posizione di equidistanza sia dalle parti (terzietà) sia dall'oggetto della controversia (imparzialità), garantendo quell'estraneità idonea a tutelare i diritti fondamentali sopra esposti (diritto alla difesa e al contraddittorio).

Invero i giudizi sportivi di natura disciplinare sono modellati sulla forma del processo inquisitorio di stampo penalistico. Il sistema con cui si estrinsecano è rappresentato dall'inversione dell'onere della prova attraverso il quale il convenuto in giudizio in materia disciplinare, per presunzione di colpevolezza, deve provare la prova innocenza<sup>153</sup>.

La tempestività delle decisioni risulta decisiva nella giustizia ordinaria e, a maggior ragione, nel mondo dello sport dove le competizioni seguono un programma molto stringente. In quest'ottica, il comma 3 dell'art. 2 chiede al giudice e alle parti di collaborare (principio di ragionevole durata del processo) al fine di non compromettere l'efficienza e la credibilità del movimento sportivo, evitando così danni irreversibili per le parti sul piano materiale e morale. Nel confermare questo indirizzo il giudice e le parti non sono vincolati da nessun tipo di formalità (principio di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva) nel redigere i provvedimenti e gli atti. E' solamente necessario che la loro formazione avvenga “in maniera chiara e sintetica” senza che ciò pregiudichi comunque il rispetto dei principi del giusto processo<sup>154</sup>.

I provvedimenti, inoltre, devono essere forniti di apposita motivazione e resi pubblici attraverso gli strumenti idonei (specialmente

---

153

Sull'attività del procuratore in tema di indagini, si v. F. TORTORELLA, *I principi di giustizia sportiva del CONI*, in *La Giustizia Sportiva*, Bracciano, Sports Law and Policy Centre, 2013.

154

I vizi formali nel procedimento sportivo rilevano solo quando sono causa di violazione dei principi del giusto processo.

grazie alla diffusione di Internet, le decisioni vengo pubblicate sul sito istituzionale del CONI). L'obbligo di motivazione è funzionale al sistema delle impugnazioni dal momento che offrono al giudice il percorso logico e giuridico seguito nel grado precedente e poter di conseguenza esercitare più efficacemente il diritto di critica della decisione.

La possibilità di ottenere un nuovo giudizio è giustificata dal fatto che la speditezza dei procedimenti sportivi ha inevitabilmente compresso il diritto alla difesa. Oltre ai rimedi ordinari rappresentati dai vari gradi di giudizio, il legislatore sportivo ha introdotto anche il mezzo straordinario della revisione, in presenza di specifiche condizioni<sup>155</sup>.

#### **d. Norme generali sul processo.**

Così come l'art. 24 della nostra Costituzione pone il diritto di agire in giudizio in capo ai soggetti dell'ordinamento giuridico statale, allo stesso modo gli individui dell'ordinamento sportivo (tesserati, affiliati e altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione) possono proporre un'azione davanti agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi connessi con la propria attività sportiva. Tuttavia, il diritto alla tutela presuppone un interesse ad agire che legittima il titolare di una situazione giuridicamente protetta all'interno dell'ordinamento federale a proporre un'azione legale<sup>156</sup>.

Il Codice prevede anche un presupposto amministrativo per l'accesso ai servizi di giustizia. Infatti, l'interessato deve provvedere al versamento di

---

<sup>155</sup>

Sulla questione può essere richiamato l'art. 630 c.p.p., v. F. TORTORELLA, *I principi di giustizia sportiva del CONI*, in *La Giustizia Sportiva*, Bracciano, Sports Law and Policy Centre, 2013.

<sup>156</sup>

Si veda l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva.



un contributo nel momento in cui decide di proporre un ricorso davanti agli organi giurisdizionali in materia sportiva. Il pagamento, il cui ammontare è deciso autonomamente da ogni Federazione sportiva, non deve risultare eccessivamente oneroso poiché ha come funzione quella di essere un metodo per la parziale copertura dei costi di gestione<sup>157</sup>.

In osservanza all'art. 24 Cost. e al correlato diritto alla difesa, il CONI ha previsto l'istituzione di un proprio Ufficio del gratuito patrocinio, in alternativa a quelli creati dalle Federazioni, per offrire una tutela giurisdizionale anche a coloro che non sono in grado di affrontare e sostenere i costi dell'assistenza legale (obbligatoria nei procedimenti sportivi). L'ottenimento del patrocinio a spese del CONI (e di conseguenza dello Stato) è subordinato ad una serie di parametri disciplinati da regolamenti dai regolamenti di giustizia federali. Tali regolamenti contribuiscono allo stesso modo a garantire l'indipendenza degli avvocati che operano all'interno dell'Ufficio del gratuito patrocinio<sup>158</sup>.

Spostando l'attenzione sulle modalità di svolgimento del procedimento sportivo, è possibile notare come il giudice sportivo abbia ampio potere nella scelta riguardo la conduzione dell'udienza e del contraddittorio<sup>159</sup>. Gli atti del processo sono infatti contraddistinti da libertà di forma e la regola generale prevede che siano comunicati attraverso un servizio di posta elettronica certificata<sup>160</sup>.

Nell'organizzazione dei propri lavori<sup>161</sup> gli organi di giustizia

---

157

Si veda l'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

158

Si veda l'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

159

Si veda l'art. 9, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

160

Si veda l'art. 11, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

161

Art. 12, comma 3: “Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte dal giudice,

possono avvalersi di una Segreteria selezionata dalla Federazione. Il segretario che ne è a capo ha il compito di documentare tutte le attività svolte dagli organi giudicanti e dalle parti e redige il verbale delle sedute<sup>162</sup>. Egli deve inoltre comunicare gli atti del procedimento alle società, associazioni o enti a cui appartengono i soggetti sottoposti, le quali, a loro volta, hanno l'obbligo di consegnare il materiale al tesserato.

Solitamente, l'udienza prevede la partecipazione fisica delle parti e degli altri soggetti interessati assistite dai propri rappresentanti, ma l'evoluzione della tecnologia ha permesso che l'utilizzo della videoconferenza (o "equivalente tecnologico") ovviasse a situazioni di difficoltà<sup>163</sup>. L'udienza e la pronuncia finale non possono comunque essere prorogate, a meno che la controversia non richieda ulteriori accertamenti per pervenire ad una decisione motivata. In questo modo, il giudice può proporre l'assunzione di nuovi elementi probatori e sentire ulteriormente le parti per ottenere tutte le informazioni indispensabili.

Infine, il Codice prevede che le decisioni assunte dalla giustizia sportiva federale devono essere pubblicate e conservate sul sito internet istituzionale della Federazione e sono impugnabili dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport vengono invece rese note al pubblico attraverso il sito internet del CONI<sup>164</sup>.

#### **e. I Giudici Sportivi.**

Nella nuova riforma della Giustizia Sportiva uno dei maggiori punti di dibattito si incentrava sull'incertezza dei gradi di giudizio. Il legislatore sportivo ha deciso quindi di chiarire la questione, mettendo sicuramente nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono".

<sup>162</sup>

Si veda l'art. 12, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>163</sup>

Si veda l'art. 9, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>164</sup>

Si veda l'art. 11, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

ordine da un punto di vista strutturale al percorso giurisdizionale di una controversia in materia di sport.

Partendo dal fondo della scala gerarchica, ogni Federazione deve costituire i propri Giudici Sportivi e suddividere tra essi le varie competenze per materia e territorio e in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva<sup>165</sup>. Il Codice prevede tre categorie di organi di giustizia: a livello locale sono dislocati vari Giudici sportivi territoriali, competenti a valutare le controversie relative ai campionati e alle competizioni territoriali<sup>166</sup>, mentre il Giudice sportivo nazionale sovrintende le questioni di portata più ampia che coinvolgono i campionati e le competizioni di livello nazionale. Infine, la Corte sportiva d'appello rappresenta l'organo presso cui è possibile impugnare le decisioni dei primi due giudici<sup>167</sup>.

Il Giudice sportivo nazionale ed i Giudici sportivi territoriali hanno il potere di decidere le controversie in primo grado e, in forza dell'art. 14 del Codice, hanno competenza nel trattare le questioni prettamente tecniche inerenti lo svolgimento concreto delle gare, in modo tale da avere una gamma non troppo vasta di materie da valutare. In particolare, si pronunciano su questioni relative:

- a) alla regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati;
- b) alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) alla regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ad ogni altro fattore rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in

---

<sup>165</sup>

Si veda l'art. 15, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>166</sup>

Si veda l'art. 15, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>167</sup>

Si veda l'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

occasione della gara.

La Corte sportiva d'appello rappresenta il secondo grado di giudizio per i ricorsi contro le decisioni emesse dal giudice sportivo nazionale e da quello territoriale e può ricevere l'impugnazione non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia<sup>168</sup>. A loro volta, le decisioni emesse in questa sede possono essere oggetto di impugnazione esclusivamente dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, entro dieci giorni dalla loro pubblicazione, in virtù dell'art. 12-*bis* dello Statuto del CONI<sup>169</sup>.

La selezione dei giudici sportivi (sia quelli nazionali e territoriali, sia la corte d'appello) è demandata alla Federazione per cui svolgono il loro compito. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nomina i giudici tra coloro che hanno soddisfatto i criteri di selezione previsti dai regolamenti federali<sup>170</sup>. Rientra nelle facoltà del Consiglio determinare il numero di giudici sportivi nel rispetto delle “specifiche esigenze” di ogni singola disciplina giuridica e stilare i criteri con i quali vengono assegnate le questioni e le controversie ai vari organi giudicanti<sup>171</sup>. La Corte sportiva d'appello può a sua volta essere suddivisa, con atto del Consiglio federale, in più sezioni a livello territoriale a cui possono essere conferite determinate attribuzioni<sup>172</sup>. La carica dei giudici sportivi dura quattro anni e il mandato non può essere rinnovato oltre le due volte. Sia i Giudici sportivi nazionali che le Corti sportiva d'appello hanno la propria sede presso le strutture della Federazione; i giudici sportivi territoriali si appoggiano alle articolazioni e

---

<sup>168</sup>

Si veda l'art. 16, comma 5 del Codice di Giustizia.

<sup>169</sup>

Si veda l'art. 17, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>170</sup>

Si vedano gli artt. 16, comma 1 e 17, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>171</sup>

Si veda l'art. 16, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>172</sup>

Si veda l'art. 17, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

strutture sparse per il territorio<sup>173</sup>.

La vera differenza tra i due gradi di giustizia si sostanzia nella composizione dell'organo giudicante. Il Giudice sportivo nazionale e quelli territoriali operano in composizione monocratica: questa scelta è stata sicuramente dettata dal fatto che una maggior speditezza dell'*iter* processuale potesse evitare fastidiose lungaggini che lasciassero sospese alcune questioni tecniche, fondamentali per il corretto prosieguo delle gare. Diversamente, per la Corte sportiva d'appello il Codice ha previsto la regola inderogabile per cui esso giudica in formazione collegiale in numero invariabile di tre componenti.

Analizzando il concreto funzionamento dei procedimenti in ambito sportivo, l'instaurazione del processo avviene o d'ufficio da parte del giudice sportivo mediante “acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale” oppure attraverso istanza promossa dal soggetto interessato<sup>174</sup>.

Essendo i termini del procedimento sportivo particolarmente acceleratori, al fine di conseguire una decisione celere che rispetti le esigenze di specificità dello sport, l'istante<sup>175</sup> deve presentare il suo ricorso entro tre giorni dall'evento oppure entro il termine stabilito dalla Federazione che non può comunque essere superiore al primo<sup>176</sup>.

Ogni Federazione sportiva, inoltre, stabilisce il termine entro cui il Giudice sportivo dovrà pronunciarsi. Entro due giorni dalla data della

---

<sup>173</sup>

Si vedano gli artt. 16, comma 4 e 17, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>174</sup>

Si veda l'art. 18 del Codice di Giustizia.

<sup>175</sup>

Art. 19, comma 1: “L'istanza (...) contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova”. L'istanza può essere anche formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni il ricorrente deve indicare le motivazioni che lo hanno spinto a proporre l'istanza, allegando eventuali mezzi di prova. Nel caso in cui l'indicazione non venga fornita nei termini, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

<sup>176</sup>

Si veda l'art. 19, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

pronuncia le parti hanno il diritto di presentare memorie difensive e altri tipi di documenti per integrare il contraddittorio che, in questa fase processuale, è ridotto ai minimi termini in risposta alle esigenze di speditezza del procedimento sportivo<sup>177</sup>. Infatti, l'art. 22 del Codice, al comma 1, stabilisce espressamente che “il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza”. Egli può assumere anche di propria iniziativa ogni informazione utile per corroborare la sua decisione<sup>178</sup>. Una delle parti in causa, prima della pronuncia, può chiedere espressamente al giudice di adottare una sorta di misura cautelare provvisoria che tuteli i suoi interessi<sup>179</sup>. Al termine del percorso decisorio, la pronuncia viene comunicata alle parti e pubblicata ad opera della segreteria<sup>180</sup>.

Entro sette giorni dalla data di pubblicazione (ed entro un termine differente ma non superiore al primo, fissato dalle Federazioni) della decisione del giudice sportivo nazionale o territoriale, la parte interessata o la Procura Federale sono legittimate a proporre ricorso alla Corte Sportiva d'appello, tramite reclamo<sup>181</sup>, proposto anche con riserva dei motivi<sup>182</sup>. Data l'esecutività immediata della decisione di primo grado, solo un'espressa richiesta al giudice di colui che propone il reclamo può ottenere un provvedimento temporaneo al fine di evitare che vengano irrimediabilmente

---

177

Si veda l'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

178

Si veda l'art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

179

Si veda l'art. 20, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

180

Si veda l'art. 22, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

181

In forza dell'art. 23, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamante può inserire nell'atto del ricorso nuovi documenti probatori, resi immediatamente accessibili agli altri interessati.

182

Si veda l'art. 23, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. In questo caso i motivi del reclamo devono essere integrati entro tre giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto copia dei documenti richiesti relativi alla precedente pronuncia. Nel momento in cui questo termine perentorio non venga rispettato, la domanda di riesame diventa inammissibile.

pregiudicati gli interessi di parte<sup>183</sup>.

Nel procedimento davanti alla Corte sportiva d'appello riappare la fase dell'udienza: il Presidente della Corte ha il compito di individuare la data e comunicarla tempestivamente alle parti<sup>184</sup>. Da questo momento, la controparte ha tempo fino a due giorni prima dell'udienza per far pervenire alla Corte una memoria difensiva<sup>185</sup> ed eventuali terzi interessati possono proporre un loro intervento.

Come detto in precedenza, il procedimento di giustizia sportiva si appoggia ai principi e alle norme generali del processo civile e di conseguenza le prove documentali avanzate dalle parti assumono un peso specifico maggiore nel contraddittorio. Quindi, lo strumento della dichiarazione e della testimonianza può essere esperito solo su espressa richiesta delle parti e prima che il giudice decida in camera di consiglio<sup>186</sup>.

Al termine dell'istruttoria la Corte sportiva d'appello emette il suo verdetto che può “riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata”, entro un termine fissato da ogni Federazione, senza sfolarlo<sup>187</sup>. La Corte inoltre ha competenza a pronunciarsi sui motivi di improponibilità e improcedibilità della domanda giudiziale presentata in primo grado. Qualora i motivi si rivelino fondati la Corte ha il potere di annullare la decisione impugnata<sup>188</sup>.

---

183

Si veda l'art. 23, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

184

Si veda l'art. 23, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

185

Si veda l'art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

186

Si veda l'art. 23, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

187

Si veda l'art. 23, commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Riguardo la scadenza determinata dai regolamenti federali, il Codice non interviene esplicitamente, ma è pacifico ammettere che deve essere considerato un termine alquanto breve, in linea con il principio di “ragionevole durata” del processo sportivo.

188

Si veda l'art. 23, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

## **f. I Giudici Federali.**

La riforma della Giustizia Sportiva ha sancito l'alternanza della giurisdizione dei giudici sportivi e di quelli federali. Nonostante la loro formazione provenga dalle stesse Federazioni, la loro competenza non è sovrapponibile e il ricorso ad un organo rende impossibile l'eventualità di adire l'altro. Questa dicotomia ricorda l'alternanza della giurisdizione tra Alta Corte e TNAS nel passato recente della giustizia sportiva. La differenza principale tra gli organismi precedenti e le nuove forme di giustizia riguarda il livello istituzionale in cui questi due organi si spartivano le competenze. Essendo Alta Corte e TNAS creati direttamente dal CONI, avevano il compito di trattare le controversie scavalcando spesso la giustizia interna delle Federazioni. La nuova struttura della giustizia sportiva abbassa il livello dell'alternanza di giurisdizioni<sup>189</sup> (giudici sportivi e giudici federali) allo stato endofederale, lasciando alla competenza del CONI il controllo di legittimità delle relative pronunce.

Ogni Federazione costituisce presso la propria sede il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello<sup>190</sup>. La giustizia federale è competente a conoscere “tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo” che non siano già stati oggetti di valutazione da parte dei giudici sportivi. Il Tribunale federale si pronuncia con decisioni che rappresentano il primo grado di giustizia, mentre la Corte federale di appello, giudicando in secondo grado,

---

189

L'alternanza tra un giudizio instaurato davanti ai giudici sportivi e quelli di competenza dei giudici federali è sottolineato dall'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva che al comma 1 statuisce così: “Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali”.

190

Si veda l'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva.



svolge la funzione di riesame dei primi giudizi<sup>191</sup>.

I componenti degli organi federali di giustizia vengono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente oppure possono essere eletti tra i soggetti che la Commissione Federale di Garanzia reputa idonei a rivestire quella determinata carica. Il Consiglio Federale ha anche la facoltà di creare più sezioni del Tribunale e della Corte, suddividendole pure sul territorio statale, al fine di distribuire i criteri di attribuzione per non creare un eccessivo traffico centralizzato nella sede principale della Federazione<sup>192</sup>.

Gli organi di giustizia federale operano attraverso un collegio giudicante, formato da un numero variabile di tre o cinque componenti, deciso dal Presidente del tribunale in base al valore e all'importanza della causa<sup>193</sup>. I giudici devono possedere i requisiti specificati nei vari regolamenti federali e che si possono riassumere in alta competenza e professionalità. Inoltre, essi devono essere selezionati all'interno di specifiche categorie del mondo giuridico, al fine di fornire un servizio qualificato nell'ambito dell'ordinamento sportivo<sup>194</sup>. La loro carica dura quattro anni e il loro mandato non si può rinnovare per più di due volte.

Il procedimento federale prende le mosse o attraverso un atto di deferimento<sup>195</sup> promosso dal procuratore federale, al termine delle indagini

---

191

Si veda l'art. 25, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

192

Si veda l'art. 26, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

193

Si veda l'art. 26, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

194

In base all'art. 26, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “possono essere dichiarati idonei alla nomina: professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; avvocati dello Stato, anche a riposo; notai; avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.”

195

Il deferimento è strutturato allo stesso modo di un atto di citazione diretta. L'avvio delle indagini prende le mosse da una segnalazione di organi federali o dalla denuncia di un

svolte, o con istanza presentata dalla parte interessata<sup>196</sup> che abbia un interesse derivante da una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale<sup>197</sup>. Il Codice, inoltre, prevede come regola generale che la parte si faccia rappresentare da un difensore tecnico nello svolgimento del procedimento. Eccezionalmente, gli Statuti federali possono prevedere diversamente<sup>198</sup>.

Quando il procedimento davanti al Tribunale viene avviato attraverso l'atto di deferimento, il presidente del collegio ha l'obbligo di scegliere una data d'udienza<sup>199</sup>, non superiore a dieci giorni dal momento in

---

tesserato o di una società affiliata. Al termine delle indagini, qualora il procuratore federale ravvisi la sussistenza dei presupposti per proporre l'avvio del procedimento, invia al tesserato o all'affiliato il deferimento. Prima della conclusione del processo sportivo gli incolpati possono raggiungere un accordo con il Procuratore federale (l'equivalente del patteggiamento) per l'applicazione di una sanzione (art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva) che rappresenta uno sconto su quanto altrimenti sarebbe disposto dal giudice, in cambio di un risparmio di mezzi e di tempo per l'organo giudiziario. Dopo una prima valutazione da parte della Procura Generale dello Sport, l'accordo è rimesso al procuratore federale che lo consegna al collegio giudicante. Se la sanzione proposta è ritenuta congrua e coerente ai fatti accaduti, il Tribunale ne dichiara l'efficacia con un'apposita decisione che definisce il procedimento.

<sup>196</sup>

Si veda l'art. 27, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>197</sup>

Anche M. SANINO, *Diritto Sportivo*, Padova, CEDAM, 2011 trova che la nozione di “situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale” è attualmente difficile da inquadrare attraverso parametri certi e precisi, in mancanza di pronunce da parte dei nuovi organi di giustizia. E' possibile affermare che il Tribunale Federale e lo Corte Sportiva d'Appello hanno il compito di analizzare le controversie attraverso la lente d'ingrandimento degli statuti e dei regolamenti delle singole Federazioni sportive nazionali. Queste norme devono comunque rispettare i principi stabiliti dal CONI attraverso il suo Statuto che, a sua volta, è legato all'ordinamento sportivo internazionale attraverso l'accettazione degli indirizzi promulgati dal CIO. Di conseguenza possiamo concludere ribadendo che gli organi di giustizia endofederale hanno competenza giurisdizionale riguardo a fatti scaturiti all'interno dell'ordinamento federale, valutati alla luce delle norme sportive nazionali e internazionali.

<sup>198</sup>

Si veda l'art. 27, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>199</sup>

Dal momento della comunicazione, l'udienza deve tenersi in un lasso di tempo compreso tra venti e trenta giorni. Se incorrono giusti motivi o in funzione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, il presidente del collegio può disporre un'anticipazione dei termini, garantendo sempre l'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 29, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva).

cui ha ricevuto l'atto e comunicarla all'incolpato, alla Procura Federale e ad altri soggetti che sono eventualmente indicati dal regolamento della Federazione. I relativi documenti del processo sono depositati presso la segreteria della corte fino a tre giorni prima dell'udienza e la parte incolpata, così come il procuratore federale o altri soggetti interessati, può visionarli e recuperarne una copia. Nello stesso termine, i medesimi soggetti possono presentare memorie difensive o altri mezzi di prova, debitamente documentati<sup>200</sup>.

Il ricorso<sup>201</sup> promosso dalla parte interessata per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale (e salva l'eventuale pendenza di un procedimento davanti ai giudici sportivi riguardo i medesimi fatti) deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando l'interessato ha avuto piena conoscenza dell'atto e del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento<sup>202</sup>. I soggetti dell'ordinamento sportivo (nella fattispecie tesserati, affiliati, organi federali e il procuratore federale) possono anche impugnare davanti al Tribunale Federale una delibera proveniente dall'Assemblea che è in contrasto con la legge, lo Statuto ed i principi fondamentali del CONI o con lo Statuto e i regolamenti di una Federazione e che crea un pregiudizio<sup>203</sup> diretto e

---

200

Si veda l'art. 29, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

201

Art. 30, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva: “*Il ricorso contiene:* gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; l'esposizione dei fatti; l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.”

202

Si veda l'art. 30, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

203

In base all'art. 31, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva il ricorrente può chiedere la sospensione dell'esecuzione della delibera adducendo la sussistenza di gravi motivi. Il Presidente del Tribunale, dopo essersi consultato con il Presidente Federale, decide in merito. Anche la Giunta del CONI può intervenire nel merito di delibere assembleari e consiliari che ledono palesemente la legge, lo Statuto e i principi

immediato agli interessati<sup>204</sup>. I provvedimenti assunti in seno ad un Consiglio Federale e che si considerino contrari alla legge, allo Statuto del CONI e ai suoi principi fondamentali o allo Statuto e ai regolamenti della Federazione, possono essere annullati dal Tribunale su ricorso proposto da un componente del Consiglio, assente o anche dissenziente, o da uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti<sup>205</sup>. Fino al momento del suo annullamento, una deliberazione produce i suoi effetti e i diritti acquistati da terzi in buona fede e gli atti compiuti in sua esecuzione non possono subire alcun pregiudizio<sup>206</sup>.

Espletate le formalità di avvio del procedimento, si passa alla successiva fase dell'udienza<sup>207</sup> che deve essere messa in calendario<sup>208</sup> non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso, informando dell'azione, ad opera della segreteria, la controparte e i soggetti interessati<sup>209</sup> o

---

fondamentali del CONI e sospenderle (art. 31, comma 5 del Codice).

204

Si veda l'art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

205

Si veda l'art. 31, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

206

Si veda l'art. 31, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

207

Art. 38, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva: dal momento in cui si instaura, il procedimento di primo grado ha tempo fino a novanta giorni per essere portato a compimento.

208

Come per il procedimento instaurato su deferimento del procuratore federale, anche nel caso di avvio su ricorso di parte, il presidente del collegio deve fissare l'udienza in un lasso di tempo compreso tra venti e trenta giorni dal momento della comunicazione alle parti. I termini possono ridursi quando siano presenti giustificati motivi, garantendo comunque alle parti un effettivo diritto di difesa (art. 32, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva).

209

Il Codice, all'art. 34, disciplina l'intervento del terzo nel procedimento sportivo. Egli ha la facoltà di essere parte di un giudizio innanzi al Tribunale Federale quando dimostri specificamente di essere titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Il presupposto per intervenire corrisponde con quello necessario per proporre ricorso al Tribunale. Il terzo deve depositare l'atto di intervento non oltre cinque giorni prima della data in cui è fissata l'udienza.

eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione<sup>210</sup>. Le parti e gli altri soggetti interessati possono visionare e estrapolare una copia dei documenti e degli atti del procedimento depositati presso la segreteria del Tribunale fino a cinque giorni prima dell'udienza; nello stesso termine, esse hanno facoltà di depositare memorie difensive, altri documenti utili al giudizio e indicare i mezzi probatori di cui intendono avvalersi<sup>211</sup>.

Un ulteriore strumento a disposizione del ricorrente che teme un deterioramento dei suoi interessi che potrebbero diminuire di valore, ricavandone un pregiudizio imminente e irreparabile, è la domanda cautelare. Nell'atto di proposizione del giudizio o anche successivamente, l'interessato può chiedere espressamente al Tribunale di adottare, mediante provvedimento<sup>212</sup> succintamente motivato, misure cautelari idonee ad assicurare provvisoriamente la tutela degli interessi in gioco. La controparte ed eventuali altri interessati devono essere prontamente informati dell'avvio delle misure cautelari contro le quali hanno diritto di proporre memorie difensive e documenti in grado di contestarne l'efficacia<sup>213</sup>.

L'udienza che si instaura davanti al collegio giudicante non prevede l'apertura al pubblico<sup>214</sup> e si svolge interamente in camera di consiglio (qui le parti possono chiedere di essere sentite). Un'eccezione è prevista per i

---

<sup>210</sup>

Si veda l'art. 32, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>211</sup>

Si veda l'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>212</sup>

Il provvedimento cautelare non può essere oggetto di impugnazione ma può essere revocato in qualsiasi momento, anche d'ufficio (art. 33, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva). Il provvedimento inoltre perde la sua efficacia nel momento in cui la decisione che conclude il giudizio statuisce il dispositivo (art. 33, comma 3 del Codice).

<sup>213</sup>

Si veda l'art. 33, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>214</sup>

Nel caso in cui le indagini del procedimento sportivo siano connesse ad un percorso parallelo in sede penale, l'organo giudicante può disporre con atto motivato che regole sulla pubblicità degli atti siano escluse in tutto o in parte (art. 35, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva).

procedimenti in materia di illecito sportivo e in altre materia che stimolano il pubblico interesse. In questo caso, l'udienza è aperta alla presenza dei mezzi di informazione che possono seguirne i lavori in separati locali attraverso un servizio televisivo a circuito chiuso<sup>215</sup>.

A differenza del procedimento davanti ai giudici sportivi, l'udienza che si svolge nel Tribunale Federale (verbalizzata sinteticamente a cura della segreteria) è condotta oralmente e deve risultare concisa, senza comunque negare alle parti equivalenti possibilità di difesa<sup>216</sup>. Il collegio si limita alla valutazione delle prove e dei documenti forniti dalla parti nell'atto con cui si è avviato il ricorso e nella risposta della controparte. Quando però sia necessario l'intervento di ulteriori elementi utili per la decisione, l'organo giudicante può disporre l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova. In particolare, la testimonianza<sup>217</sup> e la consulenza tecnica<sup>218</sup> sono gli strumenti disciplinati espressamente dal Codice<sup>219</sup>. Al termine del contraddittorio il collegio giudicante assume la decisione del caso e la comunica tempestivamente alle parti e poi ne ordina la pubblicazione<sup>220</sup>.

---

215

Si veda l'art. 35, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

216

Nel caso di giudizi disciplinari instaurati su deferimento, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo l'esposizione del procuratore federale (art. 35, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva).

217

Quando si procede all'audizione del testimone il collegio deve avvertirlo delle conseguenze che un'eventuale falsità o reticenza possono produrre (le sanzioni sono le stesse che derivano dalla violazione di obblighi di lealtà e correttezza). Solo il presidente del collegio ha la facoltà di porre domande ai testimoni e le parti possono proporre solo attraverso di esso eventuali richieste di chiarimenti (art. 36, comm. 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva).

218

Al fine di accertare alcuni fatti o di verificare determinate situazioni il collegio può richiedere la consulenza tecnica di un esperto che dimostri la sua posizione di assoluta terzietà nei confronti degli interessi in conflitto. L'elaborato finale viene inviato al Tribunale e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 36, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva).

219

Si veda l'art. 36, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

220

I provvedimenti decisori pronunciati dal Tribunale Federale in prima istanza possono essere impugnati in secondo grado davanti alla Corte Federale di Appello<sup>221</sup>. La parte interessata deve provvedere al deposito del reclamo<sup>222</sup> presso la Corte nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della decisione, oltre il quale il diritto di proporre reclamo decade e l'impugnazione non può essere fatta valere nemmeno davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Successivamente, la segreteria deve comunicare il medesimo atto insieme al provvedimento che decide la data dell'udienza alla parte intimata e alle altre parti che sono eventualmente intervenute nel precedente grado di giudizio<sup>223</sup>. La decisione impugnata continua a produrre i suoi effetti anche dopo l'instaurazione del procedimento davanti alla Corte Federale d'Appello ma la sua esecuzione può essere sospesa con disposizione del presidente del collegio, su richiesta del reclamante, qualora vengano alla luce gravi motivi che rischino di recare un pregiudizio irreversibile all'interessato<sup>224</sup>.

Le modalità di istruzione della causa nel procedimento di secondo grado sono le stesse che si sono approfondite per il funzionamento del Tribunale Federale (artt. 35 e 36 del Codice). Anche la Corte Federale di Appello giudica attraverso la formazione di un collegio, rispettando i confini delle domande e delle eccezioni non rinunciate o in altro modo precluse. Il contraddittorio si sviluppa secondo il principio dell'oralità in maniera rapida

---

<sup>221</sup> Si veda l'art. 35 comma 3, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>222</sup> Si veda l'art. 37, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>223</sup> Art. 38, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva: dal momento in cui viene presentato il reclamo, il procedimento d'appello deve pervenire alla decisione di secondo grado entro sessanta giorni.

<sup>224</sup> Si veda l'art. 37, comma 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si veda l'art. 37, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il provvedimento di sospensione della decisione di primo grado perde la sua efficacia nel momento in cui la decisione del giudizio davanti alla Corte Federale di Appello diviene definitivo con l'emanazione del dispositivo.

e concisa, avendo cura di non pregiudicare le possibilità di difesa delle parti<sup>225</sup>. Quando però il collegio ritiene utile per la definizione della causa reperire nuovi elementi può disporre, anche d'ufficio, il rinnovo dell'assunzione delle prove o l'accoglimento di nuove<sup>226</sup>.

Terminata l'udienza, il collegio emette la sua decisione con la quale conferma il giudizio di primo grado oppure lo riforma, in tutto o in parte e la segreteria si preoccupa della pubblicazione. I tempi stretti di decisione che richiede il mondo dello sport hanno imposto al legislatore sportivo di evitare esplicitamente la remissione al primo giudice.

Ciò che realmente differenzia il processo davanti alla Corte rispetto a quello di primo grado del Tribunale Federale risiede nelle indicazioni che fornisce il Codice in riferimento alla lettura del dispositivo e la contestuale motivazione. Si può desumere dalle norme che, in virtù dell'importanza che la pronuncia di secondo grado assume nei confronti di un eventuale ricorso davanti al Collegio di Garanzia per lo Sport, quando la controversia è stata caratterizzata da particolari complessità, il presidente del collegio può differire il deposito della motivazione in un termine che non deve superare i dieci giorni dal momento della lettura del dispositivo<sup>227</sup>.

Le innumerevoli implicazioni del diritto sportivo con gli altri rami del diritto hanno portato il legislatore sportivo ad introdurre una norma che contribuisce all'interazione tra processo penale e processo disciplinare in tema di sport. Infatti, l'art. 39 del Codice prevede che un giudizio disciplinare può valersi di una sentenza penale irrevocabile di condanna (o di una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti) per accertare la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale o per

---

225

In base all'art. 37, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva le parti hanno diritto di presentare un atto scritto e una memoria.

226

Si veda l'art. 37, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

227

Si veda l'art. 37, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.



confermare la sua effettiva commissione da parte dell'imputato<sup>228</sup>. Anche una sentenza irrevocabile di assoluzione può essere usata nel giudizio. L'imputato può giovare del suo dispositivo per accertare che il fatto non sussiste o che egli non l'ha commesso<sup>229</sup>. In ugual modo, possono essere fatte valere in seno al giudizio disciplinare le sentenze non più impugnabili di rigetto della querela di falso o di accertamento di falsità, oltre a quelle che richiedono la verifica di documenti<sup>230</sup>. In ogni caso, il procedimento sportivo non può essere sospeso in attesa di una pronuncia dell'autorità giudiziaria, salvo che debba risolversi una questione pregiudiziale di merito riguardo ad una causa già instaurata davanti all'autorità giudiziaria<sup>231</sup>.

#### **g. Il Procuratore Federale.**

Il Procuratore federale, in ragione della fisionomia in parte accusatoria del procedimento sportivo endofederale, rappresenta una parte processuale nel momento in cui le sue indagini portano alla “citazione in giudizio” soggetti tesserati dell'ordinamento sportivo federale di

---

228

Si veda l'art. 39, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

229

A differenza della sentenza penale irrevocabile di condanna (o di quella irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti), che può essere utilizzata anche senza l'effettivo svolgimento di un dibattimento, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione può essere usata in un giudizio disciplinare solo se è stata emessa sulla scorta di un dibattimento effettivo ed è stato garantito il diritto al contraddittorio (art. 39, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva). Le altre pronunce dell'autorità giudiziaria che non possiedono i caratteri del giudicato non possono essere usati dagli organi di giustizia sportiva. Le questioni pregiudiziali o incidentali devolute per legge alla competenza dell'autorità giudiziaria, possono essere oggetto di conoscenza della giustizia sportiva solo quando la loro risoluzione sia fondamentale per l'emissione della decisione relativa alla controversia instaurata (art. 39, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva).

230

Si veda l'art. 39, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

231

Si veda l'art. 39, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

appartenenza. Suo compito fondamentale è la repressione degli illeciti contemplati nello Statuto e nelle norme federali<sup>232</sup>.

Questa sua funzione di garante dell'ordinamento federale impone che la sua nomina avvenga ai livelli più alti della struttura amministrativa. Il Presidente Federale lo seleziona<sup>233</sup> tra i soggetti dichiarati idonei<sup>234</sup> dalla Commissione Federale di Garanzia a ricoprire il ruolo e lo propone al Consiglio Federale che, in seguito a votazione, provvede alla sua nomina<sup>235</sup>.

Nello svolgimento delle sue funzioni<sup>236</sup> il Procuratore Federale si occupa dell'esercizio specifico delle indagini preliminari relative ai procedimenti di primo e secondo grado<sup>237</sup> appoggiandosi agli uffici dedicati

---

232

Si veda l'art. 40, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

233

Lo Statuto Federale deve garantire l'indipendenza del Procuratore Federale e dei relativi Sostituti, bilanciando i suoi poteri con quelli del rappresentante della difesa. In particolare il Procuratore ed i Sostituti non possono essere presenti al momento in cui il giudice presso il quale svolgono i propri compiti emette la decisione (art. 43, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva).

234

L'art. 41 del Codice di Giustizia Sportiva disciplina i criteri che devono essere rispettati per la nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale. Le regole da seguire sono quelle disciplinate dall'art. 26, comma 2 del Codice, valide per la nomina dei giudici sportivi, a cui si aggiunge la qualifica di "alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo", per i soggetti che intendono ricoprire il ruolo di Procuratore Federale o Procuratore Federale Aggiunto (comma 1). I Sostituti Procuratori Federali, oltre a possedere specifiche competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo e gli specifici requisiti disciplinati dall'art. 26, comma 2, devono essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, devono aver ricoperto la carica di ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo oppure devono possedere una laurea in materie giuridiche ed infine devono aver maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo (comma 2).

235

Si veda l'art. 40, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

236

In base all'art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva il Procuratore Federale ha la facoltà di astenersi dallo svolgimento delle sue funzioni qualora subentrino "gravi ragioni di convenienza" che possano pregiudicare l'imparzialità delle sue valutazioni. La sua intenzione deve essere comunicata al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI che ne autorizza l'astensione.

237

Si veda l'art. 43, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

nelle rispettive sedi di ogni Federazione e avvalendosi della collaborazione di Procuratori Aggiunti<sup>238</sup> o di Sostituti Procuratori<sup>239</sup>. Inoltre, la Federazione, oltre a dotare tali soggetti del più ampio potere investigativo, può prevedere la composizione di sezioni territoriali a cui vengono devolute specifiche questioni<sup>240</sup>. La loro carica dura quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte<sup>241</sup>.

Analizzando in concreto l'attività del Procuratore, è possibile affermare che egli rappresenta il *dominus* delle indagini, detenendo il potere di avviarla di propria iniziativa, anche grazie alle segnalazioni in altro modo pervenute. Quando accerta che al termine delle indagini non sono stati rilevati elementi utili a corroborare la tesi dell'accusa in giudizio oppure l'illecito è estinto o il fatto non costituisce violazione di norme disciplinari o, ancora, l'autore è rimasto ignoto, può disporre l'archiviazione del caso. L'archiviazione può essere proposta anche quando le notizie di illecito risultano infondate<sup>242</sup>.

---

238

In base all'art. 40, comma 5 “i Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.”

239

In base all'art. 40, comma 6 “i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.”

240

Si veda l'art. 42 del Codice di Giustizia Sportiva.

241

Si veda l'art. 40, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

242

Si veda l'art. 44, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Nello specifico, il Procuratore Federale, quando intende proporre l'archiviazione al termine delle indagini, ha tempo fino a cinque giorni per comunicare la sua scelta alla Procura Generale dello Sport che si esprime attraverso un atto “succintamente motivato” (art. 47, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva). Di converso, al comma 5 dello stesso articolo, il legislatore sportivo ha previsto la possibilità di riapertura d'ufficio delle indagini, chiuse in un primo momento con provvedimento di archiviazione. Il Procuratore Federale infatti può venire a conoscenza di nuovi fatti o circostanze rilevanti, anche attraverso un provvedimento emanato in un giudizio penale in riferimento agli stessi eventi. L'interesse dell'ordinamento sportivo alla sanzione viene meno con la prescrizione “al termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione”.

Nel caso che le indagini preliminari offrano elementi utili per sostenere l'accusa<sup>243</sup>, il Procuratore Federale ha il dovere di informare l'interessato dell'avvio del procedimento, specificando gli elementi su cui si fonda la sua azione.

In ragione della sua funzione, il Procuratore si premura di iscrivere nel registro degli indagati<sup>244</sup> in materia sportiva le notizie ed i fatti rilevanti<sup>245</sup> (possono essere informazioni scritte o orali). Dal momento dell'iscrizione nell'apposito registro, il Procuratore Federale ha tempo normalmente quaranta giorni per portare a termine le sue indagini. Qualora sia necessario ulteriore tempo per la completa istruzione del caso, il

---

243

Il Procuratore Federale deve accertare attraverso le indagini la violazione di norme statutarie e regolamentari di cui riceve notizia (art. 47, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva).

244

Il registro dei procedimenti è conservato presso la Procura Generale dello Sport ed è gestito attraverso mezzi informatici. Il registro è compilato e aggiornato costantemente a cura del Procuratore Generale dello Sport e contiene i procedimenti trattati da ogni singolo procuratore federale e, di ognuno di essi, sono specificate le relazioni periodiche formulate, le notizie di illecito pervenute non in forma anonima, le comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare e la conclusione delle indagini, nonché le istanze di proroga del termine per lo svolgimento di queste ultime. Il registro assume la valenza di un atto pubblico e conferisce piena prova dell'autore e della data di iscrizione e di tutti gli altri elementi essenziali al raggiungimento dei fini per cui il registro è tenuto (art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva).

245

Il Codice di Giustizia Sportiva disciplina anche i rapporti che possono nascere con altre autorità giudiziarie attraverso le indagini. E' possibile infatti che il Procuratore Federale rilevi notizie e fatti che risultino di interesse per l'Ufficio del Pubblico Ministero. A tal fine gli atti devono essere trasmessi prontamente al Presidente Federale che ha il compito di comunicarli all'Autorità giudiziaria competente. Di converso la Procura della Repubblica ha la facoltà di trasmettere all'Ufficio del Procuratore Federale gli atti ed i documenti che scaturiscono da un procedimento penale e possono essere utilizzati per le indagini in ambito sportivo. Il Procuratore ha il compito di utilizzare il "debito riserbo" nella trattazione in ciascuna fase del procedimento sportivo. La Procura Federale ha un ruolo attivo nei rapporti con altre Autorità Giudiziarie qualora negli uffici di un Pubblico Ministero si ritenga che possano essere depositate atti o documenti rilevanti per la svolgimento delle proprie funzioni e ne può richiedere l'acquisizione anche per mezzo della Procura Generale dello Sport (art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva). Infine l'art. 50 del Codice istituisce un dovere di collaborazione tra Procura Federale e Procura Antidoping, con prevalenza di competenze di quest'ultima. Nel momento in cui le indagini federali portino alla luce un violazione delle norme in materia di Antidoping, il Procuratore Federale ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla Procura Antidoping.

Procuratore può chiedere alla Procura Generale dello Sport la proroga dei termini d'azione (per un massimo di due volte). Gli atti di indagine compiuti oltre il termine richiesto non possono produrre alcun effetto sul giudizio, a meno che non siano atti e documenti provenienti dalla Procura Generale della Repubblica o da altre autorità giudiziarie dello Stato<sup>246</sup>. L'indagato, entro il tempo intimatogli, ha il diritto di essere sentito o di presentare una memoria. Nel momento successivo in cui il Procuratore Federale si è convinto sull'avvio dell'azione disciplinare, informa il sottoposto ed il giudice dell'incolpazione, comunicando loro e ad altri soggetti eventualmente interessati l'atto di deferimento<sup>247</sup> a giudizio<sup>248</sup>.

Il Procuratore Federale è altresì vincolato a rispettare determinati limiti temporali nello svolgimento delle sue indagini che, se non rispettati, conducono alla prescrizione dell'azione disciplinare. La prescrizione<sup>249</sup> inizia a decorrere dal giorno in cui è stato commesso il fatto disciplinarmente rilevante e il suo decorso si interrompe nel momento in cui viene esercitata l'azione disciplinare<sup>250</sup>.

---

246

Si veda l'art. 47, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

247

L'art. 44, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva descrive il contenuto dell'atto di deferimento. Esso deve presentare i fatti che si presumono accaduti e le norme che si reputano violate, le fonti di prova acquisite e l'indicazione della data in cui è prevista la prima udienza del procedimento disciplinare.

248

Si veda l'art. 44, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

249

La prescrizione dell'azione disciplinare ha anche un presupposto soggettivo: infatti inizia a decorrere quando il soggetto che ha commesso le violazioni assuma una posizione rilevante nell'ordinamento federale. Qualora egli perda questa qualifica e di conseguenza risulti estraneo allo stesso ordinamento la prescrizione si sospende ma l'azione disciplinare può comunque essere esercitata (art. 45, comm. 4 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva).

250

Il Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 45, comma 3, elenca una serie di termini di prescrizione in base alla diversa gravità delle violazioni dell'ordinamento sportivo. "Il diritto a sanzionare si prescrive entro: il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione,

La Giustizia Sportiva ha mutuato anche dal diritto processuale penale italiano il cosiddetto patteggiamento sulla pena<sup>251</sup>. Si tratta di un rito alternativo che presuppone l'accordo tra le parti. In questo caso, l'incolpato e il Procuratore Federale possono richiedere congiuntamente al Presidente della Federazione l'applicazione di una sanzione, specificata nel tipo e nella misura dalle due parti. Il Presidente deve convocare tempestivamente il Consiglio e ha tempo fino a quindici giorni per proporre le sue osservazioni relative "alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata". Egli, ad ogni modo, non può intervenire per sostituire la sanzione con una pena diversa. Se nel termine di quindici giorni non sono state avanzate osservazioni, l'accordo diviene efficace e rende improponibile<sup>252</sup> l'azione disciplinare in maniera definitiva<sup>253</sup>.

#### **h. La Procura Generale dello Sport.**

La riforma della Giustizia Sportiva ha affermato ulteriormente la struttura gerarchica delle istituzioni federali in subordinazione a quelle

---

qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi."

<sup>251</sup>

Sull'argomento si vedano in particolare il punto 45 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134.

<sup>252</sup>

L'azione disciplinare, nel caso di applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione, è affetta da improcedibilità assoluta nel senso del difetto assoluto di giurisdizione da parte della giustizia federale.

<sup>253</sup>

Si veda l'art. 48, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

organizzate dal CONI. Le funzioni di “pubblico ministero” sono esercitate a livello nazionale dal Procuratore Generale dello Sport<sup>254</sup> che, assieme ai Procuratori Nazionali dello Sport<sup>255</sup> (sull'operato dei quali vigila), compone la Procura Generale dello Sport<sup>256</sup>. La Procura Generale<sup>257</sup> svolge le sue funzioni giurisdizionali in posizione di totale autonomia e indipendenza rispetto agli altri organi di giustizia e coordina e vigila i lavori delle varie procure federali<sup>258</sup>. Infatti, i procuratori generali possono avviare le proprie indagini su invito di una procura federale oppure possono invitare i procuratori federali ad aprire il fascicolo d'inchiesta grazie alle segnalazioni

---

254

L'art. 12-ter, comma 6 dello Statuto del CONI prevede che i Procuratori Federali siano nominati dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta. I soggetti selezionati devono avere estrazione professionale, devono cioè essere scelti tra “professori ordinari in materie giuridiche, avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, avvocati dello Stato, magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo e alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo”. La sua carica dura quattro anni e non può essere rinnovata per più di due mandati consecutivi.

255

L'art. 12-ter, comma 7 dello Statuto del CONI stabilisce che i Procuratori Nazionali dello Sport vengano nominati dal Presidente del CONI su proposta del Procuratore Generale. Anche essi devono essere selezionati tra “professori e ricercatori in materie giuridiche, avvocati e dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, avvocati dello Stato, magistrati in servizio o a riposo e funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo”.

256

Si veda l'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

257

In rispondenza dell'art. 97 della Costituzione Italiana la Procura Generale dello Sport, nelle sue veste di organo di pubblica amministrazione, deve rispettare il principio di buon andamento, conformandosi ai criteri di efficienza ed efficacia. Nello specifico i procuratori devono realizzare un efficiente impiego di mezzi e delle risorse disponibili (art. 51, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva). Come corollario del principio generale di buona amministrazione i componenti della Procura Generale devono adottare un atteggiamento di leale collaborazione sia tra di loro sia con i procuratori federali.

258

Le procure federali hanno il compito di inviare periodicamente una relazione sui propri lavori (sia di indagine sia dibattimentali) alla Procura Generale dello Sport. Il capo di ogni Procura Federale deve informare la Procura Generale del ricevimento della notizia di illecito sportivo, dell'avvio e della conclusione delle indagini, del deferimento del tesserato, della richiesta di proroga e di archiviazione. Inoltre la Procura Federale può essere attivata per ordine del Procuratore Generale in base alle segnalazioni di singoli tesserati o affiliati (art. 12-ter, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI).

di singoli tesserati o affiliati<sup>259</sup>. Inoltre, il Procuratore Generale detiene il potere di avocazione con il quale fa proprie le attribuzioni normalmente demandate al procuratore federale con riferimento alle indagini. L'atto di avocazione deve essere sufficientemente motivato e deve esplicitare le ragioni specifiche che giustificano la mancata concessione della proroga nelle indagini o della concreta omissione nel loro svolgimento da parte della procura federale che può causare un pregiudizio sull'efficacia dell'azione disciplinare; inoltre possono essere addotte particolari circostanze di gravità e concordanza che rendono l'intenzione di procedere ad archiviazione completamente irragionevole<sup>260</sup>. Nel momento dell'avocazione il Procuratore Generale ne nomina uno nazionale che ha gli stessi poteri e gli stessi compiti di un procuratore federale, rimanendo anche soggetto al controllo da parte della Procura Generale dello Sport. Anche il procuratore federale può chiedere l'intervento del procuratore nazionale quando l'organico della procura federale sia insufficiente oppure quando lo richiedano specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, in relazione alle particolari complessità di determinate questioni che possono necessitare dell'intervento di un soggetto dotato di specifiche competenze che assicurino un'efficace azione disciplinare<sup>261</sup>. La Procura Federale può evitare l'esercizio del potere di avocazione, conformandosi in un tempo ragionevole (solitamente non superiore a venti giorni) alle misure e agli indirizzi che il Procuratore Generale invita ad adottare e modificando gli atti che giustificano l'avocazione<sup>262</sup>. Il Procuratore Generale è il responsabile del procedimento amministrativo all'interno del quale si concatenano gli atti di indagine e

---

259

Si veda l'art. 51, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

260

Si veda l'art. 51, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

261

Si veda l'art. 52, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

262

Si veda l'art. 51, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.



deve curare la conoscibilità dei relativi atti grazie agli ausiliari che hanno il compito di conservare la documentazione e di renderla disponibile alla visione degli interessati<sup>263</sup>.

### **i. Il Collegio di Garanzia dello Sport.**

Al vertice del potere giurisdizionale dell'ordinamento sportivo, la riforma della giustizia proposta dal CONI ha previsto l'istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport<sup>264</sup>. Tale organo raccoglie l'eredità dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva intesa quale ultimo grado di giudizio per la risoluzione delle controversie in materia di sport, ad espressa esclusione di quelle in materia di doping. Il Collegio di Garanzia rappresenta la “chiusura del sistema” di Giustizia Sportiva e in ragione di questa funzione è competente a trattare le decisioni che non sono più in nessun modo impugnabili all'interno della giustizia federale e che assumono un certa rilevanza<sup>265</sup> per l'ordinamento sportivo in generale. Sono sottratte di conseguenza alla cognizione del Collegio di Garanzia le controversie relative a sanzioni pecuniarie e le sospensioni di minore entità, oltre che le controversie in materia di doping e quelle aventi ad oggetto una pronuncia della Giunta Nazionale del CONI sui ricorsi per revoca o diniego di affiliazioni di società sportive. A tal fine, il ricorso può essere presentato dalle parti interessate dall'ultima decisione in ambito federale o dal

---

263

Si veda l'art. 51, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

264

Si veda l'art. 12-*bis* dello Statuto del CONI.

265

L'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, al primo comma, stabilisce che le controversie di competenza del Collegio devono riguardare sanzioni tecnico-sportive di durata non inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 €.

Procuratore Generale dello Sport<sup>266</sup>; inoltre deve fondarsi su una violazione di norme di diritto ovvero su omessa o insufficiente motivazione relativa ad un punto decisivo della controversia oggetto della disputa<sup>267</sup>. Un'altra modalità per attivare il procedimento davanti al Collegio di Garanzia è rappresentata dagli accordi che intercorrono tra Federazioni e CONI ed inseriti negli Statuti o nei regolamenti federali per la devoluzione di specifiche controversie che possono essere decise anche nel merito ed in unico grado<sup>268</sup>.

Il CONI ha insediato il Collegio di Garanzia dello Sport presso le sue strutture e si occupa della designazione di un segretario che ha il compito di coadiuvare il lavoro dell'organo.

Il Presidente<sup>269</sup> e gli altri componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio Nazionale del CONI che valuta le proposte della Giunta del CONI. Essi devono essere scelti “tra soggetti esperti di diritto sportivo, professori ordinari in materie giuridiche, avvocati abilitati all'esercizio della professione davanti alle magistrature superiori, avvocati dello Stato e magistrati in servizio o a riposo” (art. 12-*bis* dello Statuto del CONI)<sup>270</sup>. La loro carica dura quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi<sup>271</sup>. Nello svolgimento dei loro compiti i giudicanti devono

---

266

Si veda l'art. 54, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

267

Si veda l'art. 54, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

268

Si veda l'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

269

In base all'art. 57, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia ha il compito di “a) stabilire, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante; b) stabilire, a inizio di ogni stagione sportiva, la composizione di ciascuna delle sezioni nominando il relativo presidente; c) assegnare ciascuna controversia alla sezione di competenza ovvero alle Sezioni Unite.”

270

Per la loro assunzione il CONI pubblica un bando attraverso il quale i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti presentano la propria autocandidatura, corredata del proprio *curriculum vitae*.

271

escludere a priori qualsiasi conflitto di interesse che possa pregiudicare il loro giudizio (principio di indipendenza e di autonomia) e devono mantenere il massimo grado di riservatezza in relazione alle informazioni di cui vengono a conoscenza: in forza di questi principi i componenti del Collegio hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione con cui affermano l'assenza di parentela o un rapporto coniugale con un componente della Giunta o del Consiglio del CONI. In caso di eventuali e sopravvenute situazioni di conflitto, l'interessato ha il dovere di rendere noti gli impedimenti<sup>272</sup>.

Il Collegio di Garanzia si compone in quattro sezioni giudicanti che rappresentano i quattro tipi di controversie individuati in passato dalla giurisprudenza: tecnico-sportive, disciplinari, amministrative e meramente patrimoniali. Ogni sezione è amministrata da un presidente che, insieme ad altri quattro membri e con l'aiuto di un giudice relatore<sup>273</sup>, emette la pronuncia in forma collegiale<sup>274</sup>. Infine, è presente una quinta sezione adibita al rispetto della funzione consultiva del Collegio. Quest'ultimo può rendere pareri non vincolanti su richiesta del CONI e di una Federazione Sportiva tramite il CONI. Solitamente, il parere riguarda questioni giuridiche in materia sportiva, con l'esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva e di quelle di limitata rilevanza per l'ordinamento sportivo<sup>275</sup>.

---

<sup>272</sup> Si veda l'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI.

<sup>273</sup> Si veda l'art. 55, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>274</sup> Si veda l'art. 57, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

<sup>275</sup> Si veda l'art. 56, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Al comma 3 è previsto che il Collegio possa anche giudicare in Sezioni Unite composte dal Presidente dell'organo e dai rispettivi presidenti delle sezioni giudicanti. Di solito la formazione a Sezioni Unite è riservata alle questioni di notevole rilevanza e di principio (comma 4 dello stesso articolo).

Si vedano l'art. 12-*bis*, comma 5 dello Statuto del CONI e l'art. 56, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Come già evidenziato in precedenza, il Collegio di Garanzia può accettare i ricorsi solo se l'istante<sup>276</sup> ha esaurito tutti i possibili ricorsi interni alla Federazione. Il ricorso<sup>277</sup> deve essere proposto con il deposito dell'atto impugnato al Collegio di Garanzia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ultima decisione<sup>278</sup> e con il contestuale versamento dei diritti amministrativi<sup>279</sup>. Al momento dell'instaurazione del giudizio, il procedimento deve essere portato a termine entro sessanta giorni. La Segreteria del Collegio di Garanzia, a sua volta, deve curare la trasmissione del ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, alla Federazione interessata e alla Procura Generale dello Sport (entrambe hanno la facoltà di intervenire in giudizio e di presentare memorie, mentre solo la seconda può prendere conclusioni orali durante l'udienza fissata per la discussione)<sup>280</sup>

Se sussistono fondati motivi sull'inammissibilità del ricorso riguardo

---

<sup>276</sup>

Ciascuna parte deve affidare la propria difesa ad un difensore munito di procura. Lo Statuto del CONI ha altresì previsto l'istituzione del gratuito patrocinio per le parti non abbienti (art. 58, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva).

<sup>277</sup>

⊖ Il ricorso deve contenere i seguenti elementi, in forza dell'art. 59, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva:

[ elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto; l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata; l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;

[ l'indicazione dei motivi a norma dell'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI;

[ gli atti e i documenti riservati;

[ le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata;

[ l'indicazione della procura del difensore.

<sup>278</sup>

Si veda l'art. 59, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Copia del ricorso deve anche essere trasmessa o notificata alla parte resistente, a eventuali controinteressati.

<sup>279</sup>

A norma dell'art. 59, comma 4, lett. b) il ricorrente ha l'onere di versare un contributo per "l'accesso ai servizi di giustizia del CONI." Lo Statuto del CONI (art. 12-bis, comma 8) stabilisce le modalità di versamento.

<sup>280</sup>

Si veda l'art. 59, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

alle condizioni di esperibilità (rilevanza della questione e avvenuto passaggio attraverso tutti i rimedi possibili interni alla giustizia federale) il Presidente del Collegio deve prontamente convocare la camera di consiglio per decidere sulla questione preliminare, invitando le parti a proporre eventuali deduzioni (solitamente in un termine non inferiore ai dieci giorni). La parte intimata si costituisce in giudizio nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, depositando presso la Segreteria del Collegio una memoria difensiva<sup>281</sup>, trasmettendola anche al ricorrente<sup>282</sup>. Anche in questo caso, l'intimato deve provvedere al pagamento dei diritti amministrativi, pena l'irricevibilità della memoria<sup>283</sup>.

Anche in questo tipo di giudizio è ammesso l'intervento del terzo che abbia un interesse giuridicamente protetto, individuale e diretto e sia legittimato ad avvalersi delle norme procedurali della giustizia sportiva<sup>284</sup>. Egli deve depositare l'atto del suo intervento<sup>285</sup> presso la Segreteria del Collegio di Garanzia entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento.

Con specifico riferimento alle norme riguardanti lo svolgimento del giudizio dinnanzi al Collegio di Garanzia, le udienze vengono aperte al pubblico, salvo l'avvenimento di circostanze eccezionali che costringono il Presidente del collegio alla conduzione del procedimento a porte chiuse<sup>286</sup>.

---

281

[ La memoria deve contenere i seguenti elementi:  
[ gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore;  
[ l'indicazione della procura al difensore;  
[ le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.

282

Si veda l'art. 60, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

283

Si veda l'art. 60, comma 3, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva.

284

In materia, si v. M. SANINO, *Diritto sportivo*, Padova, CEDAM, 2011.

285

L'atto di intervento deve contenere le ragioni e l'interessa che lo giustifichi.

286

Durante il contraddittorio le parti, per il tramite dei loro difensori, possono svolgere oralmente le loro difese e presentare le rispettive conclusioni, facoltà spettante anche al rappresentante della Procura Generale dello Sport<sup>287</sup>. Il Collegio di Garanzia può a sua volta utilizzare le prove raccolte nei procedimenti davanti agli organi di giustizia federale e valutare i nuovi elementi prodotti dalle parti. Quando il Presidente ritenga che i chiarimenti e le informazioni acquisite soddisfino i parametri per giungere ad una decisione, fissa l'udienza di discussione finale, dove le parti hanno il diritto di difendersi oralmente. Al termine, la decisione viene assunta in camera di consiglio con la partecipazione dei componenti del Collegio che hanno partecipato all'udienza<sup>288</sup>.

Se il Collegio non pronuncia l'inammissibilità della questione per mancanza di presupposti per procedere ad un giudizio di merito, si dispone l'accoglimento e la controversia può essere decisa senza rinvio, a condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto oppure le parti si siano accordate per proporre congiunta richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale<sup>289</sup>. Il Collegio di Garanzia ha a disposizione anche l'opzione del rinvio con la decisione di accoglimento. Nella pronuncia, infatti, viene specificato il principio nei confronti del quale il giudice di rinvio deve uniformarsi<sup>290</sup>.

---

287 Si veda l'art. 61, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

288 Si veda l'art. 61, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

289 Si veda l'art. 61, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

290 Si veda l'art. 62, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si veda l'art. 62, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

## CAPITOLO TERZO

### LA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA E LA SUA GIUSTIZIA

#### 1. La FIDAL. Storia e organizzazione.

Il 12 Dicembre 1926 il congresso nazionale ha approvato lo statuto definitivo della nuova Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Tre anni dopo, la sede ufficiale venne costituita a Roma, dove tutt'oggi la FIDAL svolge la propria attività<sup>291</sup>.

All'interno del panorama sportivo italiano, la FIDAL è parte del CONI, costituita quale ente pubblico che unisce la totalità delle Federazioni sportive del nostro Paese partecipanti all'agonismo programmatico internazionale organizzato dal CIO e che ne cura lo sviluppo.

In ossequio alla struttura ordinamentale internazionale dello sport, la Federazione nazionale partecipa alla *European Athletics Association* (EAA), organismo europeo responsabile dell'attività in ambito continentale e, al grado superiore, è membro affiliato della *International Association of Athletics Federations* (IAAF), istituzione mondiale che coordina globalmente lo sport dell'atletica leggera. La FIDAL accetta lo statuto ed i regolamenti degli organismi internazionali, armonizzandoli con le direttive

---

291

In Italia coloro che desiderassero praticare le varie discipline dell'atletica leggera e decidessero di partecipare alle relative competizioni, necessariamente dovranno interfacciarsi con la Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL). L'ente vede i suoi natali alla fine del XIX sec., quando nacque un'embrionale forma di organizzazione (Unione Pedestre Torinese) che allestiva corse di lunga durata, eventi che all'epoca erano visti come attività tipiche di personalità eccentriche. Nei primi anni del '900 le competizioni proliferarono e le corse lunghe si unirono a corse veloci e concorsi ginnici, dando vita alla Federazione Italiana Sports Atletici (1910). I primi decenni non furono di facile gestione per la neonata organizzazione atletica. Da una parte infatti si ravvisarono numerose scissioni di vari comitati regionali e dall'altra videro la luce anche Federazioni parallele (per esempio l'Unione Italiana Sports Atletici). [Archivio FIDAL \(dal sito internet\)](#).

provenienti del CONI.

## **2. I principi dello Statuto Federale.**

In base all'art. 1 dello Statuto Federale, norma fondamentale dell'ordinamento atletico nazionale, la FIDAL è “un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato”, composta dalle società ed associazioni sportive con lo stesso scopo *no-profit*: La partecipazione ad una associazione affiliata FIDAL consente di praticare l'atletica leggera sul territorio nazionale, all'interno dell'agonismo programmatico internazionale della IAAF.

Nella seconda parte dell'articolo sono esposti due principi fondamentali, che il legislatore sportivo si è preoccupato di sancire esplicitamente: il principio di democrazia, al fine di consentire e incoraggiare la maggior partecipazione possibile degli individui all'attività atletica; questa finalità coincide perfettamente con gli obiettivi che si predilige di raggiungere la IAAF (all'art. 3 dell'atto costitutivo): la promozione dell'Atletica e dei suoi valori morali ed etici come metodo di educazione per il conseguimento di una migliore qualità della vita<sup>292</sup>; ulteriormente, il principio di uguaglianza, che invece mira a preservare le condizioni di parità competitiva (medesima condizione di partenza per tutti coloro che decidono di misurarsi in una competizione agonistica), favorendo la massima partecipazione di ogni individuo, senza riguardo all'età, al genere o alla razza<sup>293</sup>.

292

Si veda il punto 2, art. 3 Costituzione IAAF: *To promote the sport of Athletics and its ethical values as an educational subject and life affirming and life enhancing activity.*

293

Si veda il punto 3, art. 3 Costituzione IAAF: *To encourage participation in Athletics at all levels throughout the world regardless of age, gender or race*; si veda inoltre il punto 4, art. 3 Costituzione IAAF: *To strive to ensure that no gender, race, religious, political or other kind of unfair discrimination exists, continues to exist, or is allowed to develop in Athletics in any form, and that all may participate in Athletics*



Risulta palese, pertanto, come entrambi i principi si compenetrino a tal punto da divenire l'uno il corollario dell'altro, e viceversa: è diritto di tutti praticare l'atletica ed è ugualmente diritto di tutti praticarla senza subire alcun tipo di discriminazione, diretta o indiretta.

L a *Generalklausel* appena descritta è espressa chiaramente anche nello Statuto del CONI (artt. 2 e 3)<sup>294</sup>. Ciò non fa altro che rafforzare il valore cogente del principio di democrazia e di uguaglianza applicati al mondo dell'atletica, in ossequio ai generali principi imposti dal mondo occidentale e alla discendenza dello sport dalla nostra tradizione liberaldemocratica. Questi principi, peraltro, incidono direttamente in sede di ogni giudizio sportivo, quali elementi di chiusura che consentano coerenza di giudizio e uniformità interpretativa<sup>295</sup>.

### **3. I principi di giustizia sportiva.**

Come ogni struttura di stampo federale, anche la FIDAL si occupa di dirimere questioni e controversie che possano sorgere durante la pratica

---

*regardless of their gender, race, religious or political views or any other irrelevant factor.*

294

Si veda il punto 2, art. 2 dello Statuto CONI: Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati; punto 3: Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili; punto 4: Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. Si veda anche il punto 1, art. 3 dello Statuto CONI: Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.

295

I succitati principi universali hanno anche lo scopo di creare decisioni uniformi in tutte le parti del mondo, affinché non si creino disparità di trattamenti e venga preservata l'effettività di un risultato sportivo.

dell'atletica.

Anche l'attività giurisdizionale deve essere armonica con i principi generali dello Stato e le direttive dell'ordinamento sportivo italiano e internazionale<sup>296</sup>.

La Federazione, innanzitutto, è tenuta a far rispettare le norme ed i regolamenti statuari per garantire un leale ed imparziale svolgimento della pratica sportiva dell'atletica.

All'art. 38 dello Statuto FIDAL si legge: “gli Organi di Giustizia costituiscono in ambito federale un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro Organo ed Organismo.” Subito si ricorre a due principi fondamentali per inquadrare in confini chiari e precisi il sistema di giustizia sportiva: quello di autonomia e quello di indipendenza.

Con riguardo al primo, questo trae origine direttamente dall'art. 5 Cost.<sup>297</sup>: lo Stato, infatti, garantisce il “maggior decentramento amministrativo”, lasciando ampia libertà di organizzazione e gestione alle sue organizzazioni periferiche con l'obiettivo di garantire una funzione gestionale autonoma degli organi statali mediante metodi adeguatori che possano favorire una migliore efficienza del sistema.

Riguardo al requisito dell'indipendenza, invece, si può affermare senza nessun dubbio come lo stesso sia la conseguenza logica del principio di separazione dei poteri<sup>298</sup>, espressa puntualmente dalla Deliberazione n.

---

<sup>296</sup>

Si veda il punto 2, art. 1 dello Statuto FIDAL: la FIDAL promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica dell'atletica leggera in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con Federazione delle Federazioni sportive nazionali, (CONI), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF).

<sup>297</sup>

Fondamento della riforma in ottica federalista del Titolo V della Costituzione con L.Cost. 3/2001 che non ha avuto ancora un'attuazione decisa ed organicamente completa.

<sup>298</sup>

La teoria della separazione dei poteri ha origini molto antiche. Il primo pensiero noto può essere fatto risalire a Platone e Aristotele i quali riflettevano sulle forme di governo più efficaci che si fossero potuto sviluppare nella Grecia classica, evitando abusi e pericolose degenerazioni. Nella Roma Antica un principio di attuazione della separazione si

1458 Consiglio Nazionale 2 febbraio 2012 riguardante i principi fondamentali a cui devono necessariamente ispirarsi tutti gli statuti delle Federazioni nazionali affiliate al CONI.

In base al punto 6 del principio numero 3 sul riparto di poteri, la gestione dello sport deve rimanere separata dalla gestione della giustizia federale di ogni Federazione<sup>299</sup>. L'intento è chiaro ed è inutile che sia oggetto di commento: le spinte centripete dell'ordinamento settoriale non devono mai prevalere sulla certezza del diritto che, unica, consente il pieno estrinsecarsi del principio di parità competitiva.

Gli organi di giustizia sportiva della FIDAL sono competenti a giudicare delle controversie che sorgono all'interno del territorio nazionale. Di conseguenza, l'attivazione degli organi garantisce "il rispetto delle norme

---

è ottenuto attraverso un governo misto, dove il potere era ripartito tra istituzioni democratiche (comizi), aristocratiche (Senato) e monarchiche (consoli). Nel XIII sec. Henry de Bracton, nella sua opera *De legibus et consuetudinibus Angliæ*, introdusse una prima distinzione tra il potere di governo che opera in senso politico e quindi svincolato da certe logiche di diritto e il potere giurisdizionale che produce e applica e fa rispettare norme giuridica, vincolate al diritto. Nel 1690 John Locke diventa il primo ad articolare un pensiero consapevole sulla separazione effettiva dei poteri attraverso le sue opere *Due trattati sul governo*. Il potere sovrano si suddivide in potere legislativo (in capo al Parlamento), potere esecutivo e giudiziario (in capo al monarca). Il filosofo francese Montesquieu nel 1748 pubblica *Lo Spirito delle Leggi*. Il trattato si concentra sulle soluzioni per prevenire o reprimere gli abusi di potere che possono compiere le Istituzioni e prende a modello il sistema di governo britannico, al tempo il più efficace e virtuoso, secondo Montesquieu. Come Locke anch'egli suddivide il potere sovrano in tre livelli. Il potere legislativo è affidato ai nobili o al corpo che deve rappresentare il popolo, al fine di creare delle leggi che regolino la società e durino nel tempo per un periodo più o meno lungo. Il potere esecutivo è concentrato nelle mani del monarca, il quale, essendo una figura singola, lo gestisce in maniera più immediata. Infine il potere giudiziario deve essere affidato a rappresentanti del popolo per rendere applicabili le leggi generate dal potere legislativo. In base alla visione di Montesquieu i tre poteri si condizionano a vicenda per controbilanciarsi ed evitare dilatazioni abusive di uno nei confronti dell'altro. Così si sono creati dei sistemi di contromisure e bilanciamenti per mantenere un equilibrio più o meno stabile del potere sovrano. Sulla base di queste idee la maggior parte delle Costituzioni moderne hanno fondato i propri principi (ad es. Costituzione degli Stati Uniti e Costituzione italiana).

299

Cfr. punto 6, principio nr. 3 della Deliberazione n. 1458 Consiglio Nazionale 2 febbraio 2012: Gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.

statutarie, dei regolamenti federali e l'osservanza dei principi dell'ordinamento sportivo” (art. 38 Statuto FIDAL).

La giustizia federale si articola nel doppio grado di giudizio (in ossequio al dettato costituzionale e alle previsioni del CONI).

Esperiti necessariamente i gradi di giustizia endofederale, è possibile richiedere l'intervento di un sistema esofederale in seno al CONI che vede la presenza di un organismo fondamentale: il Collegio di Garanzia dello Sport.

L'organo è istituito in base all'art. 12-*bis* dello Statuto del CONI. In particolare, esso costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport che abbiano esaurito tutti i ricorsi possibili in ambito federale. Di conseguenza, il Collegio di garanzia si occupa di controversie che assumono una notevole rilevanza all'interno dell'ordinamento sportivo nazionale.

Viene riproposta in tal modo una sorta di “controllo costituzionale”, per il tramite di un organo apicale in ogni caso interno al Comitato Olimpico Nazionale.

Come richiesto dal CONI, altri principi fondamentali mutuati dall'ordinamento statale presidiano la giustizia della FIDAL.

Il punto 2 del già citato art. 38 dello Statuto FIDAL sancisce espressamente il diritto alla difesa<sup>300</sup>. Viene in questo caso richiamata la norma costituzionale dell'art. 24 che tutela un diritto inviolabile, valido in tutti i gradi del processo<sup>301</sup>.

Nel prosieguo del contenuto del punto 2, con riguardo al soggetto Giudicante, lo Statuto accorda sia la possibilità di proporre una riconsiderazione dei giudicanti,<sup>302</sup> sia quella di concedere che i medesimi si astengano da

---

<sup>300</sup>

Si veda il punto 2, art. 38 dello Statuto FIDAL: La FIDAL garantisce il diritto di difesa, il diritto di impugnare tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari (...).

<sup>301</sup>

Si veda l'art. 24 Cost.: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

<sup>302</sup>

giudizi che possano generare conflitti di interesse, la cui casistica è elencata nelle leggi vigenti in materia<sup>303</sup>.

Astensione e ricsuzione sono due istituti che sostanziano l'imparzialità del giudice, rafforzando i principi già esaminati di autonomia, indipendenza e separazione dei poteri.

Inoltre, coloro che ricoprono la carica di giudici sono tenuti a

---

Si veda il punto 2, art. 38 dello Statuto FIDAL: la FIDAL riconosce (...) la possibilità di ricsuare il Giudicante, l'astensione del Giudice nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia e dal Regolamento di Giustizia. In materia è intervenuto anche il Regolamento di Giustizia della FIDAL con l'art. 25, ricsuzione e astensione: Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricsuato dalle parti nei seguenti casi: a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione; b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione; c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione; d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima della instaurazione del giudizio; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione; f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione; g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge oppure ha svolto negli ultimi due quadrienni olimpici funzioni di Procuratore Federale. Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il ricorso per la ricsuzione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricsuzione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricsuzione è accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il ricorso per la ricsuzione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Il ricorso per la ricsuzione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale. Sulla ricsuzione decide l'organo giudicante di grado superiore e per i componenti della corte federale la stessa eventualmente integrata con membri nominati ad hoc dal Consiglio Federale. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricsuato conservano efficacia. Non è ammessa la ricsuzione dei giudici chiamati a decidere sulla stessa. Il Procuratore Federale non può essere ricsuato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi per gravi ragioni di convenienza.

303

Si veda l'art. 51 c.p.c.: Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o

mantenere stretta riservatezza nel loro operato: in particolare devono evitare tutti i rapporti con i vari organi di stampa: la cassa di risonanza mediatica di uno sport, specialmente se popolare come l'atletica, potrebbe compromettere la credibilità dei giudicanti e dell'intero sistema di giustizia sportiva. In ogni caso, i giudici possono rilasciare dichiarazioni o interviste alla stampa o ad altri mezzi di comunicazione di massa riguardo una data decisione non prima di dodici mesi dall'emissione della sentenza<sup>304</sup>.

#### **4. Il Regolamento di Giustizia.**

I principi generali in materia di giustizia esposti nello Statuto federale della FIDAL trovano concreta applicazione con il Regolamento di Giustizia, approvato dalla Giunta nazionale del CONI nella deliberazione n. 69 del 21 marzo 2006. Le sue norme regolano tutto il sistema di giustizia della realtà atletica italiana, dando attuazione ai principi generali enunciati nel Titolo VII dello Statuto, riguardante l'Ordinamento della Giustizia

---

ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art. 52 c.p.c.: Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

304

Si veda il punto 4, art. 38 dello Statuto FIDAL: i giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali. Svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. Sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. Non possono aver alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIDAL.

Sportiva.

L'esposizione dei principi generali, dunque, continua nel Capo 1 del regolamento stesso.

In primo luogo, è espressamente invocata l'ulteriore *Generalklausel* della lealtà, probità e correttezza sportiva all'art. 1<sup>305</sup>; la norma è un caposaldo a presidio dell'intero movimento sportivo.

Al secondo comma è richiamata la presunzione di conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti federali, diretta discendenza dal brocardo *ignorantia legis non excusat*.

Al successivo comma 3, il Regolamento di Giustizia si occupa di definire la responsabilità oggettiva in capo a Società e Associazioni affiliate alla FIDAL, secondo le quali queste ultime dovranno rispondere dei comportamenti dei loro rappresentanti, siano essi dirigenti, soci, tesserati o sostenitori.<sup>306</sup>

Nell'atletica, particolarmente complessa è la questione circa la responsabilità oggettiva che possa essere contestata ad un ente nel momento in cui viene posto in essere un comportamento illecito dai sostenitori.

Chi frequenti i campi di atletica negli eventi di rilievo regionale sa che, essendo l'atletica uno sport individuale, dove tutti concorrono al fine di

---

305

Si veda il punto 1, art. 1 del Regolamento di Giustizia: Tutti gli affiliati, associati e tesserati FIDAL come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport.

306

La responsabilità oggettiva è disciplinata in particolare nell'art. 4, commi 2, 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (l'unica Federazione che per ora cerca di dare un ordine sistematico a tale istituto). Il regime sanzionatorio varia da sanzioni di tipo meramente economico (quali per esempio l'ammenda) a pene più severe (quali la penalizzazione o la squalifica). Tale istituto si è spesso trovato in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico generale. Infatti la sua creazione è stata giustificata dai caratteri di celerità, speditezza e certezza che richiede l'effettivo svolgimento di un evento sportivo, alla luce dei principi dell'ordinamento sportivo. La dottrina si è spesso lamentata del fatto che un uso troppo sistematico della responsabilità oggettiva potesse portare ad una lesione, a volte eccessiva e sproporzionata, dei diritti di soggetti tesserati o affiliati ad una Federazione.

migliorare il proprio gesto tecnico, all'evento partecipano tanti tifosi quanti, più o meno, sono gli atleti in gara, e comunque le delegazioni delle associazioni. Ciò rende difficile l'individuazione del soggetto che possa aver commesso materialmente l'illecito, le cui conseguenze devono esser espriate dalla società o associazione di riferimento.

In altri sport di squadra, invece, dove le fazioni che si scontrano sono due, è immediato distinguere i sostenitori dell'una o dell'altra fazione, e dunque far discendere la responsabilità oggettiva in capo alla società.

In ogni caso, il livello di civiltà dell'atletica rende la questione meramente teorica, per l'assenza di precedenti che riguardino specificamente l'applicazione della c.d. responsabilità oggettiva a fatti commessi da sostenitori.

#### **5. Diritti e obblighi di società ed atleti.**

Anche per la FIDAL è necessaria l'affiliazione della società di appartenenza e il successivo tesseramento di atleti e dirigenti.

Alla stipula del tesseramento, i diritti ed i doveri in capo soggetti saranno effettivi nei confronti dei singoli, che entrano a far parte della Federazione.

All'art. 7 dello Statuto vengono elencati sommariamente, per l'appunto, i diritti e doveri che sorgono in capo ad atleti, tecnici e dirigenti.

Il più importante fra questi è sicuramente l'obbligo imposto a tutti i tesserati di rispettare le norme poste dalla Statuto e dai Regolamenti federali, fonti principali nel sistema di leggi federali.

Al primo comma, poi, è stabilito che ogni atleta ha il diritto di partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Federazione o da essa patrocinate, e anche a tutte le attività federali di altra natura purché possieda



i requisiti idonei. La Federazione, in questo modo, intende promuovere la partecipazione democratica dal basso, creando un vincolo di solidarietà tra tesserati e istituzioni che possa fornire una sempre maggiore efficienza del sistema<sup>307</sup>.

Sempre in tema di solidarietà e collaborazione tra i tesserati e la Federazione, il punto 4 dell'art. 7 sancisce il dovere di prevenzione degli illeciti: nel caso in cui un tesserato venga a conoscenza dell'uso di “sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche di atleti nelle attività agonistico-sportive”, è tenuto innanzitutto a dissuadere l'interessato dalla pratica illecita e, quindi, ad informare gli organi competenti in materia: non si tratta, nel caso, di un invito alla delazione, quanto di un concreto obbligo di difesa dell'imparzialità di svolgimento delle manifestazioni. Ciò trova conferma nel fatto che il tesserato che dovesse violare l'obbligo di prevenzione e repressione della condotta illecita subirà conseguenza particolarmente gravose che vanno dall'ineleggibilità all'esclusione dalla Federazione.

Infine, al punto 7, in perfetta adesione con il diffondersi del fenomeno sociale delle scommesse, è fatto espresso divieto ai tesserati di accettare o effettuare giocate, sia direttamente sia indirettamente (per conto terzi o interposta persona), sui risultati di eventi organizzati dalla Federazione<sup>308</sup>.

## **6. Gli organi di Giustizia Sportiva.**

---

307

Cfr. punto 1, art. 7 Statuto FIDAL: I tesserati hanno diritto di prendere parte a tutte le forme di attività attraverso la società o il ruolo federale di appartenenza

308

Si veda il punto 7, art. 7 Statuto FIDAL: ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione (...).

Come già ricordato, la FIDAL garantisce sia il doppio grado di giudizio, sia la soggezione a giudici terzi.

A fini espositivi, vanno preliminarmente introdotti i vari organi di giustizia sportiva affinché sia seguita più facilmente l'analisi del Regolamento di Giustizia.

La Federazione prevede vari organi giudicanti: il Giudice Sportivo Nazionale, il Giudice Sportivo Territoriale, la Corte Sportiva di Appello; il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

Ogni regione del nostro territorio è dotata del Giudice Sportivo Territoriale<sup>309</sup>. L'organo ha facoltà di conoscere delle controversie riguardanti questioni meramente tecniche o comportamenti o fatti messi in atto da atleti tesserati per società appartenenti alla regione competente e attuati in manifestazioni di livello regionale. La previsione di giudici locali contribuisce a non aggravare il lavoro della sede centrale, con l'obiettivo di accelerare i tempi di decisione e la soluzione dei procedimenti. Un ulteriore elemento di snellezza del processo "regionale" è evidenziato dal carattere monocratico dell'organo giudicante, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha il compito di giudicare in primo grado le controversie direttamente affidate alla sua competenza<sup>310</sup> ed è posto sullo stesso grado del Giudice Sportivo Territoriale con la differenza che il primo si occupa delle questioni che assumono una certa rilevanza in ambito nazionale.

---

309

Si veda l'art. 6, comma 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; si veda anche l'art. 39, punto 1.5 Statuto FIDAL

310

Si veda l'art. 6, comma 3 Regolamento di Giustizia FIDAL: "La Corte Nazionale Giudicante è competente a decidere in primo grado dei procedimenti disciplinari non affidati alla competenza regionale, ed in secondo grado delle impugnazioni dei provvedimenti adottati dal G.U.R. La C.G.N. giudica con collegio di cinque membri". Si veda anche l'art. 39, punto 1.3 Statuto FIDAL.

La Corte Sportiva di Appello<sup>311</sup> ha il compito di valutare in secondo grado le decisioni del Giudice Sportivo, sia nazionale che territoriale. Inoltre, la C.S.A. ha la funzione di organo giudicante di primo grado riguardo le controversie che sorgono in merito alle impugnazioni di delibere approvate durante un'assemblea regionale o provinciale. I tempi per presentare il ricorso sono molto brevi: occorre preannunciare il ricorso per iscritto, seduta stante, al presidente dell'assemblea ed inviarlo entro 48 ore alla Segreteria Generale.

Organo giudicante apicale è Tribunale Federale che garantisce l'osservanza dello Statuto federale, ne interpreta le norme (funzione nomofilattica) e dirime le questioni di competenza tra organi federali, periferici e centrali. Si può osservare che, in base al punto 1.1 dell'art. 39 dello Statuto FIDAL, il Tribunale Federale è competente in via esclusiva su determinate questioni di:

- ♣ Interpretazione delle norme statutarie
- ♣ risoluzione dei conflitti tra gli organi federali
- ♣ reclami riguardanti le procedure di svolgimento dell'Assemblea Nazionale ed le impugnazioni delle delibere
- ♣ ricorsi in materia di mancata affiliazione e di trasferimento degli atleti

A differenza dei Giudici Sportivi (organi monocratici) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello sono composti da un collegio di giudici. Requisito fondamentale per essere cooptato nel collegio è la laurea in giurisprudenza. Il mandato dura un quadriennio olimpico e i membri possono essere nominati senza alcun limite temporale.

Inoltre, tutte le strutture giurisdizionali federali si possono avvalere della collaborazione della Procura Federale. L'organo possiede funzione

---

311

Cfr. art. 6, comma 4 Regolamento di Giustizia FIDAL: “La Corte di Appello Federale è competente in secondo grado sulle impugnazioni delle decisioni della C.G.N. ed in unico grado ai sensi del punto b) di cui all'art. 39, comma 1.2 dello Statuto”.

inquirente.

La Procura può attivarsi per indagare su determinati atti o fatti di particolare rilevanza giuridica e procedere all'istruzione di un processo; può compiere atti investigativi che comprendono accertamenti, perquisizioni, ispezioni, sequestri di materiale sensibile; può richiedere l'intervento della magistratura ordinaria per adottare intercettazioni telefoniche<sup>312</sup>; può assumere informazioni da persone informate sui fatti. La Procura Federale ha anche funzione requirente in tutti i procedimenti disciplinari. Ha infine compito di fornire pareri riguardo l'argomento oggetto della decisione degli organi giudicanti<sup>313</sup>.

In particolare, in tema di normativa antidoping, il legislatore è intervenuto con la Legge 14 Dicembre 2000, n. 376. (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

All'art. 3 è prevista l'istituzione di una Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping presso il Ministero della Sanità<sup>314</sup>. Essa ha il potere di elencare e revisionare le classi dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche ritenute illecite in base alle legge anti-doping (sempre in conformità con le indicazioni fornite dal CIO e dalla WADA).

Inoltre, la Commissione stabilisce le modalità ed i criteri con cui si svolgono i controlli e indica le competizioni sportive nelle quali sia effettuabile il controllo sanitario. Nello svolgimento di tale attività la Commissione si avvale della collaborazione di laboratori per il controllo<sup>315</sup>

---

312

In proposito sono state utilizzate le intercettazioni telefoniche per risolvere il caso di un maratoneta che concordava con il proprio preparatore via telefono le dosi delle sostanze vietate da prendere durante il periodo di allenamento.

313

Questa funzione è tipica dei magistrati che operano presso gli uffici dei pubblici ministeri.

314

Si veda l'art. 3 L. 376/2000.

315

Si veda l'art. 4 L. 376/2000.

sanitario e di medici specialisti in medicina dello sport.

Infine, in concerto con il CONI e le Federazioni affiliate e le pubbliche amministrazioni, la Commissione si preoccupa di gestire campagne informative e di sensibilizzazione di atleti e dirigenti e opinione pubblica per la tutela della salute.

### **7. I reati sportivi.**

Dal generale si passa quindi allo specifico, con la previsione delle varie norme incolpatrici.

Il Regolamento di Giustizia della FIDAL fornisce una definizione di illecito sportivo, quale più grave atto a rilevanza disciplinare sportiva: “ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio, nonché l’uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping” (art. 2, comma 2).

Si tratta della violazione del bene giuridico sportivo, ovverossia il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e la parità competitiva dei partecipanti.

Un comportamento illecito – questo, non solo teorico – si può verificare quando due o più atleti si accordano per assegnarsi anticipatamente le posizioni che ricopriranno al termine della competizione, alterando di fatto il suo normale svolgimento.

Oltre a queste pratiche illecite attuate in frode delle graduatorie finali di una manifestazione, il Regolamento punisce espressamente anche l'uso di sostanze e le metodologie vietate dalle normative antidoping.

La FIDAL, attraverso la IAAF, aderisce allo statuto della WADA (*World Anti-Doping Agency*), che pone regole molto ferree e condivise sulla

disciplina dei controlli antidoping effettuati sugli atleti e si prefigge di uniformare le sanzioni erogate su tutto il pianeta.

La normativa antidoping prevede la commissione di un illecito per il solo fatto che l'atleta risulti positivo ad una sostanza inserita nell'elenco – periodicamente aggiornato – delle sostanze e metodi vietati: si tratta di condotta a pericolo presunto, senza alcuna valutazione circa grado della colpa o intensità del dolo – anch'esse, presunte.

La WADA, tuttavia, rileva come, nelle discipline *closed skills* quali l'atletica, dove cioè la componente fisica è preponderante rispetto a quella tattica o tecnica, il ricorso all'uso di pratiche o sostanze illecite offre un vantaggio decisivo ed è onere degli atleti verificare ogni sostanza assunta.

Nel punto 2 dell'art. 2 del Regolamento si fa riferimento anche ad uno “scorretto comportamento morale e civile”. Sono definite così, infatti, le violazioni “di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico”. Il precetto prevede che in ogni ambito in cui si svolge l'attività federale - siano competizioni, gare, manifestazioni, riunioni e consigli federali, ecc. - sussista l'obbligo di mantenere un atteggiamento decoroso e di comportarsi secondo buon costume, in relazione al ruolo e all'evento a cui si partecipa. Inoltre, rientrano nel campo di applicazione della norma anche “dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione”. La FIDAL si preoccupa di garantire il diritto di critica e di dialettica politica. Tuttavia, le espressioni devono rispettare la dignità della persona a cui si rivolgono ed deve essere sempre mantenuto indenne il carattere istituzionale della Federazione. Alla fine del paragrafo si reputa come scorretto comportamento morale e civile anche “fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari”<sup>316</sup>. Il precetto intende preservare il

---

316

regolare svolgimento del processo, senza che venga influenzato dall'opinione pubblica, affinché si possa giungere ad una sentenza equilibrata.

## **8. Le sanzioni.**

In ordine di crescente importanza, la prima sanzione che può essere irrogata è l'ammonizione. Questa viene inflitta quando siano commessi fatti c.d. bagattellari, e sia ritenuto sufficiente un rimprovero scritto.

L'ammonizione può inoltre essere accompagnata dalla diffida, quando cioè si verifica la reiterazione del comportamento già censurato con la semplice ammonizione. L'avvertimento proposto con diffida, infatti, serve ad intimare agli interessati di cessare il comportamento illecito che in caso di continuazione subirà conseguenze più gravi.

Al livello successivo c'è la deplorazione con ammenda. Questo è il primo caso di “mancanza di non lieve entità” e prevede un biasimo scritto accompagnato da ammenda che varia da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Salendo nella scala di gravità delle violazioni, sono previste la squalifica e l'inibizione temporanea. La differenza tra queste due sanzioni consiste nel fatto che la prima può essere comminata a tutti i tesserati, mentre la seconda riguarda i soli dirigenti all'interno di organi federali o società. Per quanto concerne la squalifica, può essere irrogata per “le infrazioni di particolare gravità” e “l'inosservanza di precedenti sanzioni” e impedisce l'attività per un periodo che va da 30 giorni e può arrivare fino a 3 anni.

In questo periodo l'atleta, in particolare, non potrà prendere parte alle manifestazioni che si svolgono sul territorio italiano e sono patrocinate dalla Federazione stessa. E' ancora discusso il fatto che un tesserato possa svolgere la sua attività agonistica all'estero durante il periodo di squalifica.

---

Cfr. punto 3, art. 2 Regolamento di Giustizia.

Anche se nella Costituzione IAAF è previsto il potere in capo al Consiglio Federale e al Congresso di sospendere un atleta tesserato per una Federazione membro dell'organismo internazionale dai *Meeting* o dalle manifestazioni internazionali<sup>317</sup>.

L'inibizione temporanea è articolata anch'essa nel medesimo periodo (da 30 giorni a 3 anni), impedendo al dirigente di ricoprire qualsiasi incarico federale o sociale. Nello specifico sono considerati ineleggibili nel ricoprire cariche federali coloro che, negli ultimi dieci anni, hanno subito una condanna superiore ad un anno, emessa da Federazioni sportive nazionali, dal CONI o da organismi sportivi internazionali e non hanno goduto della riabilitazione<sup>318</sup>. Inoltre, sono esclusi dall'eleggibilità a ruoli interni alla Federazione i tesserati che hanno subito sanzioni per l'utilizzo (o lo hanno favorito) di sostanze o la pratica di metodologie illecite in materia di normativa anti-doping<sup>319</sup>.

Infine, la pena di maggior entità e rilievo, ai sensi del punto 6, art. 8 del Regolamento di Giustizia, è la radiazione.

Questa sanzione viene irrogata quando “la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell’ambito della Federazione”. La definizione è volutamente vaga, perché è compito dell'organo giudicante valutare, applicando ogni tutela all'incolpato, quali condotte recidano irrimediabilmente l'*intuitus fiduciae* in ogni caso necessario per la permanenza nei ranghi federali.

Nei confronti delle società, è prevista la sanzione pecuniaria, comminata per responsabilità oggettiva quando i dirigenti, atleti o sostenitori della medesima sono stati ritenuti responsabili dell'inosservanza

---

<sup>317</sup>

Si veda l'art. 14.7 Costituzione IAAF.

<sup>318</sup>

Si veda l'art. 36, comma 1, punto c) Statuto FIDAL.

<sup>319</sup>

Si veda l'art. 36, comma 6 Statuto FIDAL.



di norme istituzionali.

In ordine alla definizione di “norme istituzionali”, vanno ricompresi lo Statuto Federale ed i relativi regolamenti, il Regolamento di Giustizia e tutte le circolari, i comunicati e in genere le disposizioni, emanate in attuazione di norme di portata generale, concernenti gli assetti federali. L’ammenda varia da € 1.000,00 a € 10.000,00.

#### **9. I criteri per la determinazione delle decisioni e della loro motivazione.**

L’art. 10 del Regolamento di Giustizia fornisce una serie di indici cui il giudice sportivo deve far riferimento per giungere all’applicazione di una sanzione che sia il più possibile proporzionata, nell’ottica di rendere la decisione perfettamente adeguata al caso in esame.

Tali criteri riguardano tanto l’elemento oggettivo della condotta, quanto l’elemento soggettivo.

Per quanto concerne il primo di essi, l’Organo di Giustizia deve considerare la gravità della violazione alla luce di vari fattori materiali, quali la natura, la specie, i modi, il tempo e il luogo dell’azione od omissione<sup>320</sup>.

Con riguardo all’elemento soggettivo della condotta, invece, l’art. 10 richiama l’intensità dell’atteggiamento psicologico. In questo caso, si possono mutuare i criteri relativi al grado di colpevolezza previsti dall’ordinamento penale: si passa quindi da un comportamento sostenuto da un coefficiente psicologico colposo, in cui manca la volontarietà nella commissione del fatto tipico oggetto della violazione di una regola di condotta, ad un’azione dolosa, in cui il soggetto agisce con volontarietà e

---

320

In questo caso, è utile ricorrere alla distinzione tipica del diritto penale tra reati a condotta commissiva e reati a condotta omissiva, v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit.

coscienza, comprendendovi anche la condotta preterintenzionale in cui l'azione o l'omissione posta in essere dal soggetto agente causano un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto.

Infine, gli Organi di Giustizia hanno altresì il compito di valutare con attenzione i moventi che hanno spinto il soggetto ad un determinato comportamento, con ciò valutando la condotta che il deferito ha tenuto in passato ovvero antecedentemente e susseguentemente la violazione.

### **10. Le circostanze aggravanti ed attenuanti.**

Facendo sempre riferimento al diritto penale del nostro ordinamento statale ed in particolare modellandosi su determinate norme del codice penale, il Regolamento di Giustizia prevede la presenza di circostanze aggravanti e attenuanti (elementi accidentali) della condotta illecita che possono modificare la pena, generandone un inasprimento o una riduzione<sup>321</sup>.

---

321

Si vedano i comm. 2 e 3 art.12 Regolamento di Giustizia: Costituiscono circostanze attenuanti: a) aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui; b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole; c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora l'Organo Giudicante le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Costituiscono circostanze aggravanti: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione; c) aver danneggiato persone o cose; d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione; e) aver agito per motivi abietti o futili; f) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove; g) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; i) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico; j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso; k) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro,

Se la condotta è caratterizzata dalla presenza di una sola circostanza, l'Organo Giudicante, nell'infliggere la sanzione, ne terrà debito conto e non potrà diminuirla, in caso di attenuante o aumentarla, in caso di aggravante, di oltre un terzo.

Il concorso di circostanze<sup>322</sup> si verifica quando più circostanze si cumulano e si applicano riguardo ad una condotta illecita. Il concorso omogeneo, a sua volta, presenta un insieme di circostanze o tutte attenuanti o tutte aggravanti. Nel primo caso, il Giudice può applicare la sanzione meno grave e diminuirla, senza scendere sotto un quarto delle sua entità. Nel caso di circostanze tutte aggravanti, può considerare la pena più grave e aumentarla, non superando il triplo della sanzione massima prevista.

Quando invece concorrano circostanze attenuanti e aggravanti di un'infrazione, il Giudice deve applicare i criteri di equivalenza e di prevalenza. Deve cioè valutare la qualità delle circostanze e controbilanciarle per trovare il giusto compromesso con cui diminuire o aumentare la sanzione oppure lasciarla invariata.

Inoltre, il Regolamento di Giustizia prevede che l'Organo Giudicante può valutare le circostanze attenuanti anche se queste non erano conosciute dal soggetto al momento della commissione dell'infrazione, mentre le circostanze aggravanti possono essere addebitate solo nel caso in cui il responsabile le conosceva oppure le ignorava per colpa o errore determinato dal colpa<sup>323</sup>.

## **11. Un'ulteriore aggravante: la recidiva.**

---

ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

<sup>322</sup>

Cfr. art. 13 Regolamento di Giustizia.

<sup>323</sup>

Cfr. art. 14 Regolamento di Giustizia.

Un altro istituto mutuato dal diritto penale è la recidiva (semplice): una particolare circostanza aggravante che si verifica allorché il soggetto, già condannato per un reato, ne commette un altro. In questo caso la regola generale prevede un aumento di pena sino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova violazione<sup>324</sup>.

In casi particolari, la pena può essere aumentata fino ad un terzo quando la nuova infrazione presenta le stesse caratteristiche della prima o è stata commessa nei cinque anni successivi alla prima condanna ovvero durante o dopo l'esecuzione della prima pena o quando il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione stessa (recidiva aggravata).

Nel caso in cui si cumulassero più circostanze di recidiva sopraelencate, il Giudice potrà valutare se aumentare la sanzione fino alla metà.

Ancora, in presenza di recidiva reiterata, quando cioè chi ha commesso una nuova infrazione si trova già nella condizione di recidivo, la pena può essere aumentata dal terzo fino ai due terzi dell'entità<sup>325</sup>.

Nell'applicazione delle recidive l'Organo Giudicante gode di un ampio potere discrezionale. Il Regolamento di Giustizia specifica esplicitamente questa facoltà ed inoltre pone alcuni limiti sull'irrogazione di ulteriori sanzioni. L'aumento della pena non può superare il cumulo delle infrazioni sanzionate precedentemente la commissione del nuovo reato e non può nemmeno superare il doppio della sanzione massima prevista<sup>326</sup>.

Infine un ulteriore limite all'applicazione delle recidive è rappresentato dalla riabilitazione: le decisioni di condanna risolte successivamente da tale provvedimento non saranno valutate al fine della

---

324

Cfr. punto 1, art. 15 Regolamento di Giustizia.

325

Si veda il comma 3, punto 2, art. 15 Regolamento di Giustizia.

326

Si veda il commi 4 e 5, punto 2, art. 15 Regolamento di Giustizia.

recidiva<sup>327</sup>.

## **12. La sospensione cautelare<sup>328</sup>.**

Durante un provvedimento disciplinare la Procura Federale può chiedere all'Organo Giudicante di sospendere in via cautelativa e provvisoria il soggetto sottoposto quando ricorrano gravi infrazioni o siano presenti gravi indizi di colpevolezza o ci sia l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove ed impedire la reiterazione delle violazioni<sup>329</sup>.

Se l'Organo Giudicante accetta l'istanza della Procura Federale, deve emettere la decisione in merito corredata dalle necessarie motivazioni. La sospensione, a pena di nullità deve inoltre contenere:

- a) le generalità del tesserato utili alla sua identificazione;
- b) i fatti a lui addebitati e le conseguenti norme violate;
- c) le motivazioni su cui si basano i gravi indizi di colpevolezza che possono di conseguenza condurre all'adozione del provvedimento cautelare, tenendo conto della rilevanza per l'adozione della misura e anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d) le motivazioni per cui le prove addotte dalla difesa si reputano inadeguate;
- e) la fissazione della data della scadenza della misura cautelare.

La sospensione cautelare può durare al massimo per un periodo di 60 giorni e non può essere rinnovata.

---

327

Si veda il comma 8, punto 2, art. 15 Regolamento di Giustizia.

328

Si veda l'art. 9 Regolamento di Giustizia.

329

Solitamente si ricorre alla sospensione cautelare quando un atleta viene indagato per violazione delle norme antidoping e le prove contro di lui sono di una gravità tale da necessitare la sospensione.

Essa può essere impugnata dall'interessato entro cinque giorni dalla sua emissione presso la Commissione di Appello Federale che decide entro dieci giorni dalla domanda.

### **13. Casellario disciplinare<sup>330</sup>.**

Ai fini della loro conoscibilità, tutte le decisioni disciplinari emesse a titolo definitivo vengono trascritte nel casellario disciplinare conservato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, a cura della Procura Federale. Si tratta di un istituto interessante, non frequentemente utilizzato dalle Federazioni sportive, e molto utile per evitare che soggetti che siano squalificati in una Federazione tentino di riciclarsi in altra.

Sempre la Procura Federale ha il compito di cancellare le trascrizioni delle decisioni quando il soggetto a cui si riferiscono è morto oppure abbia compiuto gli 80 anni di età.

Gli Organi federali hanno diritto di consultare il casellario unicamente per scopi che riguardano le loro funzioni e ottenere così il certificato della trascrizione.

### **14. Le procedure federali di risoluzione delle controversie.**

#### **a. L'avvio del procedimento: rapporto informativo e istruttoria.**

Il processo federale all'interno della FIDAL prende avvio dall'iniziativa della Procura Federale, la quale può attivarsi d'ufficio o attraverso denuncia circa violazioni delle norme statutarie e delle altre fonti endofederali.

---

<sup>330</sup>

Si veda l'art. 11 Regolamento di Giustizia.

La sua azione è volta ad accumulare tutte le prove utili ai fini processuali e di conseguenza procede alle “indagini preliminari necessarie, acquisisce atti e documenti, interroga l’indagato, previa contestazione dei fatti e raccoglie prove testimoniali”<sup>331</sup>.

Al termine delle indagini e comunque non oltre sessanta giorni<sup>332</sup> dalla notizia del fatto oggetto di indagine la Procura Federale ha una duplice opzione: può ordinare l'archiviazione del caso manifesta infondatezza della notizia di violazione o per insufficienza di prove volte a sostenere l'accusa nel giudizio; oppure può deferire la questione all'Organo di Giustizia competente, formulando tutti gli addebiti rilevati.

#### **b. Il giudizio di primo grado.**

Non oltre 30 giorni dal deposito del deferimento l'Organo di giustizia competente ha l'obbligo di convocare le parti deferite e la Procura Federale per la prima udienza disciplinare.

Nella comunicazione di convocazione sono redatti gli specifici addebiti formulati dalla Procura<sup>333</sup>. Alle parti è garantita la difesa attraverso un soggetto di fiducia, il quale, per esercitare il suo ruolo, non deve ricoprire cariche federali. Dal momento della consegna del deferimento le parti hanno tempo 7 giorni per costituirsi in giudizio.

Fino al momento antecedente l'udienza disciplinare le parti deferite hanno la facoltà di consultare gli atti, presentare memorie, istanze, testimoni di cui avvalersi e tutto ciò che ritengano utile allo scopo di specificare le

---

<sup>331</sup>

Si veda il punto 1, art. 18 del Regolamento di Giustizia

<sup>332</sup>

L'Organo di Giustizia competente può prorogare di altri 30 giorni l'attività di indagine per congrue motivazioni (cfr. punto 3, art. 18 Regolamento di Giustizia)

<sup>333</sup>

Si veda il punto 1, art. 19 del Regolamento di Giustizia.

proprie pretese e le proprie ragioni<sup>334</sup>.

Durante l'udienza disciplinare il caso viene istruito dal soggetto dell'Organo Giudicante designato a tale compito; successivamente sono ammesse le prove testimoniali, onere della parte che intende usufruirne. Al termine di questi procedimenti l'Organo Giudicante può disporre un'ulteriore udienza oppure chiudere definitivamente l'istruttoria dibattimentale. Alla chiusura dell'udienza disciplinare la Procura Federale viene invitata dal tribunale federale competente a fornire le proprie conclusioni e le proprie richieste sanzionatorie; dopodiché le parti deferite hanno il diritto di replicare, presentando la propria linea difensiva<sup>335</sup>.

Nello stesso art. 19 del Regolamento di Giustizia dedicato al “giudizio di primo grado” è previsto l'obbligo di portare a termine il procedimento entro 90 giorni dalla data del deferimento<sup>336</sup>. Tali termini sono necessari per garantire l'effettività delle competizioni e dei conseguenti risultati che risulterebbero sospesi in caso di prolungata incertezza delle situazioni sportive.

Il giudizio inoltre può essere sospeso se dai fatti o dagli atti emergono nuove responsabilità o nuove circostanze; in tal caso, la Procura Federale può procedere a nuove ed ulteriori valutazioni e verifiche.

Al termine del procedimento l'Organo Giudicante emette la sua decisione, letta alle parti dopo la discussione. Il giudizio deve essere corredato anche dalla motivazione, depositata non oltre 30 giorni dall'emanazione della sentenza e notificato alle parti deferite e alla Procura

---

334

Si veda il punto 4, art. 19 del Regolamento di Giustizia: I deferiti hanno facoltà di estrarre copia degli atti, di presentare memorie, istanze, liste dei testimoni e quant'altro ritengano utile al fine di illustrare la propria posizione sino al giorno della udienza disciplinare.

335

Si veda il punto 5, art. 19 del Regolamento di Giustizia.

336

Si veda il punto 5, art. 19 del Regolamento di Giustizia: Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di giorni 90 dalla data del deferimento.



Federale. Vigè in questo caso una presunzione assoluta di conoscenza di tutti i provvedimenti emanati dall'Organo Giudicante e resi ufficiali dopo la pubblicazione del relativo comunicato<sup>337</sup>.

### **c. Il giudizio d'appello.**

Il giudizio emesso al termine del primo grado del processo è immediatamente esecutivo.

La Corte Federale di Appello potrà sospenderne l'esecutorietà, su istanza di parte, quando ricorrano gravi e fondati motivi. L'Organo Appellante decide sulla richiesta di sospensione, riunendosi in camera di consiglio e deliberando allo stesso tempo sulla successiva seduta di trattazione del caso<sup>338</sup>.

Allo stesso modo la Corte Federale è l'organo deputato a ricevere i ricorsi contro le decisioni in primo grado emesse dal Tribunale Federale. Legittimati a presentare l'appello sono le parti deferite e la Procura Federale.

Il procedimento si svolge nelle stesse forme e con le stesse modalità del primo grado e l'impugnazione del provvedimento di primo grado va effettuata entro dieci giorni dalla data della ricezione della comunicazione contenente il verdetto, indirizzandola all'Organo d'Appello, al primo Organo Giudicante e, in copia, alla Procura Federale. Se non viene rispettato il termine di previsto dal punto 1 dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia il ricorso viene dichiarato inammissibile ed il giudizio di primo grado ottiene immediata esecuzione<sup>339</sup>.

---

<sup>337</sup>

Si veda il punto 8, art. 19 del Regolamento di Giustizia.

<sup>338</sup>

Si veda l'art. 20 del Regolamento di Giustizia.

<sup>339</sup>

Si veda il punto 5, art. 20 del Regolamento di Giustizia.

Nell'appello la parte deferita deve indicare il provvedimento che intende impugnare, le motivazioni che hanno condotto a quella decisione, le prove che si vuole ammettere, l'eventuale richiesta di sospensione del primo giudizio e la sottoscrizione della parte stessa e del difensore<sup>340</sup>. Ulteriori prove non sono ammesse; la parte può però dimostrare che non è riuscito a produrle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile oppure l'Organo d'Appello può deciderne l'ammissione in quanto le ritiene indispensabili per raggiungere la decisione.

Nel valutare la decisione di primo grado, la Commissione d'Appello ha svariate opzioni:

a. può valutare diversamente in fatto o in diritto la questione, riformando in tutto o in parte la decisione di prima istanza impugnata, decidendo nuovamente nel merito;

b. se la decisione di primo grado presenta elementi di nullità, rinvia gli atti all'Organo Giudicante di primo grado che provvederà alla sanatoria;

c. in caso di elementi di inammissibilità e improcedibilità, la C.A.F. provvede ad annullare la decisione di primo grado senza rinvio;

d. nel caso in cui non sussistano gli estremi di inammissibilità o improcedibilità dichiarati dal primo Organo Giudicante, la Commissione annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti allo stesso organo per procedere nuovamente all'esame nel merito;

e. nell'analisi del provvedimento di primo grado la Commissione nota che non sono state prese in considerazione tutte le domande proposte in giudizio, non sono state valutate le circostanze decisive agli effetti del procedimento o se la C.N.G. non ha motivato la propria decisione o non sono state rispettate le norme sul giusto processo, la decisione viene annullata e viene effettuato il rinvio all'organo di primo grado per iniziare nuovamente il procedimento nel merito.

---

340

Si veda il punto 6, art. 20 del Regolamento di Giustizia.

In ogni caso, la Corte Federale di Appello non può accettare domande nuove o questioni nuove proposte dalle parti e contestualmente deve rigettarle, e non è competente a sanare eventuali irregolarità procedurali che abbiano causato l'inammissibilità del ricorso in primo grado<sup>341</sup>

La Corte Federale di Appello ha tempo fino a 45 giorni per emettere la sentenza. Il punto 11 dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia specifica che se l'impugnazione è proposta, anche in via incidentale, dalla Procura Federale, può esservi una *reformatio in pejus* del provvedimento impugnato<sup>342</sup>.

#### **d. Altri tipi di provvedimenti<sup>343</sup>.**

Tra i provvedimenti speciali rientra la categoria delle decisioni di clemenza.

La grazia è un provvedimento emanato dal Presidente Federale su richiesta scritta dell'interessato; il suo presupposto è rappresentato da una decisione passata in giudicato, riferita ad un singolo soggetto. Tale provvedimento estingue la pena o la sostituisce con una nuova di più lieve entità; le sanzioni accessorie invece rimangono addebitate al condannato, a meno che il provvedimento non disponga diversamente. La grazia può essere concessa solo dopo che la sanzione è già stata scontata per la metà della sua entità. Anche i soggetti puniti con la radiazione possono beneficiare della grazia, a patto che inoltrino la richiesta solo dopo che siano

---

<sup>341</sup>

Si veda il punto 10, art. 20 del Regolamento di Giustizia.

<sup>342</sup>

Si veda il punto 11, art. 20 del Regolamento di Giustizia.

<sup>343</sup>

“I provvedimenti di amnistia, grazia e indulto non si applicano alle sanzioni per violazione delle normative Anti-Doping” (punto 2, art. 41 Statuto FIDAL).

trascorsi 5 anni dalla decisione definitiva<sup>344</sup>.

L'amnistia è un provvedimento a carattere generale, concesso dal Consiglio Federale; prevede l'estinzione delle infrazioni e fa cessare l'esecuzione della condanna e delle sanzioni accessorie<sup>345</sup>.

Il Regolamento di Giustizia prevede anche l'indulto. Come l'amnistia anch'esso è un provvedimento generale, ma se ne distingue perché non presuppone una condanna irrevocabile. Porta ad estinzione le sanzioni nella loro interezza o in parte di esse ed inoltre può commutare una pena in un'altra più lieve; le sanzioni accessorie rimangono attive, salvo che il provvedimento non disponga per la loro estinzione<sup>346</sup>.

Inoltre, le parti hanno il diritto di chiedere la revisione delle decisioni assunte dalla Corte di Appello Federale (allo scadere del termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport) o di quelle emesse dal Collegio di Garanzia che non abbia accolto il ricorso<sup>347</sup>, allo scopo di vedere eliminati gli effetti di un giudizio passato in giudicato. La revisione può essere richiesta in tre casi: a) quando i fatti decisivi per la decisione sono incompatibili con quelli di un'altra decisione non più soggetta a revoca; b) quando sopraggiungono *nuove prove di innocenza*; c) quando è manifesta la falsità di atti o del giudizio stesso o di un altro fatto previsto come infrazione dal quale discende l'attuale condanna.

La revisione non conosce limiti temporali per essere presentata; è altresì esclusa solo quando tenta di raggiungere risultati minori come “la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della

---

344

Si veda l'art. 21 del Regolamento di Giustizia.

345

Si veda l'art. 22 del Regolamento di Giustizia.

346

Si veda l'art. 23 del Regolamento di Giustizia.

347

Si veda l'art. 63, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

pena”<sup>348</sup>.

La richiesta di revisione può essere formulata personalmente dal condannato o dal procuratore speciale in nome della Procura Federale. Devono essere indicate le ragioni e le prove poste a fondamento della proposta, la quale deve poi essere presentata alla Corte di Appello Federale. Nel valutare la richiesta la C.A.F. può dichiararla inammissibile per manifesta infondatezza della questione oppure può sospendere l'esecuzione della sanzione nel momento in cui ne ravvisi l'opportunità. Quando viene accolta la proposta di revisione la C.A.F. revoca la sentenza di condanna e dichiara il condannato prosciolto per mezzo di un provvedimento non impugnabile<sup>349</sup>.

Come ultimo provvedimento il Regolamento di Giustizia prevede la riabilitazione. Essa prevede “l'estinzione delle sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna”<sup>350</sup>. La proposta di riabilitazione deve essere presentata dal condannato alla Commissione di Appello Federale a due condizioni specifiche:

- ✦ il decorso di tre anni dal momento in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta
- ✦ nei tre anni decorrenti il condannato deve dimostrare di aver tenuto costantemente una buona condotta.

La sussistenza dei requisiti deve essere desunta nell'istanza di riabilitazione e la Corte di Appello Federale ha il compito di valutare tutta la documentazione allegata. La C.A.F. deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; il relativo provvedimento sarà poi depositato entro 15 giorni presso la Segreteria degli Organi di Giustizia e contestualmente

---

348

Si veda l'art. 24, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

349

Si veda l'art. 24 del Regolamento di Giustizia.

350

Si veda l'art. 26, comma 1 del Regolamento di Giustizia.

deve esserne informato anche il richiedente. In caso di mancanza del requisito di buona condotta l'istanza può essere respinta e non è possibile provvedere a nuova richiesta prima di due anni dalla data del provvedimento di rigetto. Inoltre, la sentenza di riabilitazione può essere revocata di diritto quando il soggetto riabilitato commette entro sette anni una nuova infrazione che comporti una sospensione non inferiore ai due anni, la radiazione o venga condannato per l'uso di sostanze dopanti o abbia praticato metodi dopanti<sup>351</sup>.

### **15. Criticità della giustizia federale alla luce del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.**

Fin da un primo sguardo, appare chiaro che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva abbia privilegiato in maniera quasi esclusiva l'impianto procedurale del diritto sportivo all'interno del nostro ordinamento. Infatti, le due novità principali sono rappresentate dall'istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Il primo (con competenze analoghe a quelle della Corte di Cassazione per l'ordinamento statale) ha sostituito l'Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, incanalando verso un solo organo le controversie di natura sportiva che fino a quest'anno potevano essere risolte unicamente con una delle due procedure offerte dalla giustizia sportiva.

Sono deducibili davanti al Collegio di Garanzia solo le decisioni che comportino sanzioni disciplinari di durata superiore ai 90 giorni e per un valore di almeno € 10.000,00. Nei lavori preparatori del Codice, si era proposto di abbassare il limite temporale a 30-60 giorni di squalifica, come

---

<sup>351</sup>

Cfr. art. 26 del Regolamento di Giustizia.

presupposto per il ricorso. Infatti, lo sport ai giorni nostri ha assunto dinamiche alquanto vorticose che richiedono tempi di esecuzione molto ristretti. Di conseguenza, una sanzione che importa una squalifica di 90 giorni, non può considerarsi “bagatellare”, in virtù del fatto che questo lasso di tempo può essere tanto ampio da causare un pregiudizio economico all'atleta.

E' chiaro che i novanta giorni devono essere valutati in relazione alla calendarizzazione di ciascuno sport. Nell'atletica, per esempio, il periodo delle competizioni *indoor* si svolge nei mesi di gennaio e febbraio e una squalifica di tale portata vanificherebbe senza ombra di dubbio la partecipazione alle gare di questo periodo.

Valutando nello specifico il panorama giuridico dell'atletica leggera nel nostro Paese, è interessante analizzare la Carta Etica, approvata dalla FIDAL nell'ottobre 2013.

Il progetto, voluto fortemente dalla Federazione per risollevarne la propria immagine danneggiata dai recenti casi doping, rappresenta un codice comportamentale rivolto ad atleti, allenatori e dirigenti.

La FIDAL è stata la prima Federazione nazionale ad adottare ufficialmente un documento simile e ad inserirlo tra le carte federali: per questo ha ricevuto anche il plauso del CONI. In particolare, l'ultimo paragrafo, intitolato “Lotta al Doping”, predispone una serie di azioni per scoraggiare il proliferare di pratiche contrarie al leale svolgimento delle competizioni.

L'ultimo punto è rivolto direttamente a chiunque abbia subito squalifiche superiori ai due anni per violazione di normativa anti-doping e in conseguenza di tale violazione perde il diritto di essere convocato con la nazionale per partecipare a competizioni internazionali<sup>352</sup>. Appare evidente

---

352

Una situazione simile si è verificata nell'ambiente ciclistico, dal momento in cui è stata creata la Consulta Nazionale del Ciclismo, organo che ha il compito di sovrintendere tutte le attività relative a gare amatoriali e cicloturistiche. Dal 1° gennaio 2014 l'organo in

che questo precetto morale assume la connotazione di una norma cogente, in contrasto con quello che rappresenta la Carta Etica, vale a dire un documento che ha lo scopo di indirizzare nel modo più corretto possibile i comportamenti dei soggetti tesserati presso la FIDAL.

Analizzando la questione anche da un punto di vista gerarchico, si può affermare che la Carta Etica si trova ad un livello inferiore rispetto allo Statuto Federale e il precetto può assumere rilevanza giuridica solo se da quest'ultimo richiamato. Così, qualora un atleta soddisfi i requisiti per partecipare ad una competizione internazionale<sup>353</sup> (Olimpiadi, Campionati mondiali o europei) e abbia già scontato una squalifica che gli ha imposto uno “stop” forzato di due anni o oltre per un caso di doping, la federazione può riservarsi il diritto di non prendere in considerazione la sua convocazione.

Vista la situazione, un tesserato che si veda negata la possibilità di partecipare legittimamente ad un manifestazione internazionale, può rivolgersi al Tribunale Federale (e alla Corte federale d'appello in secondo grado), in quanto il fatto può essere considerato rilevante per l'ordinamento sportivo.

Si potrebbe obiettare che, in una controversia nella quale sia parte la federazione, il rispetto del principio di indipendenza da parte del Tribunale Federale venga meno, in quanto la composizione di quest'ultimo viene decisa in seno al Consiglio federale di concerto con la Giunta. Dunque, il percorso attraverso la giustizia federale si rende necessario per poter accedere in seconda battuta all'ultimo grado di giustizia sportiva presso il Collegio di Garanzia.

questione ha emanato un regolamento attraverso il quale si vuole impedire il ritorno all'attività agonistica a soggetti che hanno subito una sanzione per doping.

353

Per ottenere il diritto a partecipare ad una competizione internazionale, ogni federazione competente (la EAA per i campionati europei, la IAAF per Mondiali o Olimpiadi) emana una tabella dove sono indicati i cosiddetti “minimi” di partecipazione, criteri che ogni atleta deve soddisfare per accedervi: nella fattispecie si tratta di un tempo e una misura limite rispettivamente nelle gare di corsa e nelle gare di salti e lanci.



Da un punto di vista sostanziale, un precetto come quello indicato nella Carta Etica non può possedere lo stesso valore cogente di una prescrizione contenuta nello Statuto Federale, documento di primaria importanza all'interno dell'ordinamento giuridico federale dell'atletica leggera. Inoltre, nessun regolamento che indica i criteri valutabili dal Direttore Tecnico in materia di convocazione in nazionale, specifica un riferimento a tale disposizione.

La nostra stessa Costituzione sembra non offrire particolare favore al punto in questione quando afferma che “le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato”<sup>354</sup>. Quindi, se ad un condannato per un caso-doping fosse impedito il reintegro nella maggiore rappresentanza sportiva della sua disciplina (considerando sempre che abbia soddisfatto i requisiti tecnici per tale chiamata), egli stesso subirebbe un pregiudizio all'interno del contesto sociale dove si svolge la sua personalità.

Inoltre, potrebbero rivelarsi in contrasto con il precetto della Carta Etica anche le norme emanate dalla WADA<sup>355</sup> che impongono un trattamento uguale per tutti i tesserati<sup>356</sup>. Questa disparità porterebbe ad una limitazione dell'attività per gli atleti di nazionalità italiana rispetto a quanto avviene nel resto del mondo e anche all'interno del nostro ordinamento sportivo i tesserati nell'atletica si troverebbero in condizioni meno vantaggiose rispetto a tutti gli altri tesserati in altre discipline.

Un ulteriore punto di criticità in ordine alla giustizia interna della

---

<sup>354</sup>

Si veda l'art. 27 della Costituzione.

<sup>355</sup>

La WADA (World Anti-Doping Agency) ha emanato dei regolamenti che sono stati adottati da tutti i Comitati Olimpici Nazionali (e di conseguenza anche dal CONI). Inoltre la WADA è riconosciuta dal nostro ordinamento attraverso la Legge 26 novembre 2007, n. 230 che ha recepito in Italia la Convenzione Internazionale contro il doping nello sport del 19 ottobre 2005, la quale prevede che la normativa antidoping sportiva è emanata dall'Agenzia Anti-Doping Mondiale e che gli Stati aderenti si impegnano a rispettare il Codice Antidoping emanato dalla stessa.

<sup>356</sup>

Principio sancito anche dalla Carta Olimpica.

FIDAL si può riscontrare nel rapporto che lega gli atleti tesserati per società militari e la federazione stessa.

Come per la maggior parte degli sport olimpici di natura dilettantistica in Italia, gli atleti di maggior talento e prospettiva nel panorama di ogni disciplina vengono solitamente tesserati dalle società sportive interne ai corpi militari e dello Stato (Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, Carabinieri, Esercito, Marina Militare, Polizia di Stato e Penitenziaria, Forestale e Vigili del Fuoco). Questa prassi, negli anni, si è rafforzata per permettere a tali atleti di allenarsi in strutture qualificate e di ricevere un sostentamento economico che le società civili difficilmente potrebbero permettersi, favorendo la preparazione e il conseguente ottenimento di risultati sempre migliori. Alla luce di questo fenomeno, il CONI ogni anno stipula degli accordi con i corpi legati alle pubbliche istituzioni per favorire il più equilibrato smistamento degli atleti di interesse nazionale.

Per accedere a un corpo militare o dello Stato in qualità di atleta, ogni soggetto interessato deve partecipare ad un concorso pubblico che presuppone logicamente, come requisiti per la candidatura, le caratteristiche atletiche minime per la disciplina richiesta. Il vincitore del concorso entra poi ufficialmente nella squadra ministeriale per cui si era proposto.

Queste regole sono, in linea di massima, le stesse per ogni disciplina sportiva e di conseguenza per ogni Federazione Nazionale che contempli tra le società affiliate quelle di stampo militare o ministeriale.

Per assecondare una protesta cresciuta negli ultimi anni da parte delle squadre civili contro le compagini militari e statali, la Federazione di Atletica, unica nel panorama sportivo nazionale, ha deciso di introdurre un'ulteriore regola per permettere agli atleti tesserati per le suddette società di mantenere lo *status* di “atleta ministeriale”. In particolare, un atleta che non ottiene per 24 mesi (circa due stagioni sportive consecutive) la qualifica

di “interesse nazionale”<sup>357</sup>, viene sospeso dall'attività e la sua squadra militare o statale di appartenenza non ha la possibilità di tesserarlo per la terza stagione agonistica.

Appare evidente che gli atleti tesserati presso società di natura ministeriale, subiscano un trattamento diverso e in parte discriminatorio rispetto al resto dei tesserati. A sostegno di ciò, si può notare come la circolare in questione non preveda deroghe in caso di circostanze eccezionali, come un infortunio, che possono tenere un atleta lontano dalle competizioni per periodi di tempo piuttosto lunghi.

In questo caso è possibile ravvisare, da un punto di vista formale, un conflitto di attribuzione tra organi appartenenti a diversi poteri dello Stato. Infatti, il tesseramento degli atleti è una prerogativa della federazione nazionale, associazione di natura privatistica, che esercita una funzione pubblicistica delegata dal CONI, ente pubblico ai sensi della L. 426/1942. Allo stesso tempo, le società militari e statali fanno parte della struttura di istituzioni pubbliche come i ministeri e, di conseguenza, rientrano in un organo con funzioni pubblicistiche. A questo punto, risulta chiara l'ingerenza di un ente federale nella gestione discrezionale del proprio organico da parte di una società affiliata, cosa che non succede per le squadre civili.

Alla luce di queste considerazioni, l'atto con cui la FIDAL dichiara che un atleta perde la qualifica di “interesse nazionale” e che deve essere rispettato dalla società militare o statale di appartenenza, pena la

---

357

Una delibera del Consiglio Federale della FIDAL del 2009 ha stabilito quali sono i requisiti per ottenere la qualifica di “atleta di interesse nazionale” per continuare a praticare l'attività sportiva all'interno di un gruppo sportivo militare o statale: titolo di campione italiano nelle categorie Assoluto, Promesse o Juniores su pista, strada, marcia o corsa in montagna; la partecipazione ad una manifestazione internazionale con la nazionale assoluta, promesse o juniores; il conseguimento di un punteggio minimo di 950 punti, desumibile da una tabella predisposta dalla federazione stessa per ogni disciplina.

sospensione del tesseramento, può essere qualificato come un atto di natura amministrativa. Quindi, in virtù dell'art. 3, comma 1, L. 280/2003 la questione potrebbe essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendosi leso un interesse legittimo da parte dell'atleta militare o statale.

In questo caso, la Giustizia Sportiva viene scavalcata completamente in quanto la questione può elevarsi ad un livello di tutela giurisdizionale superiore anche grazie al combinato disposto degli artt. 24 e 103 della nostra Costituzione.

Non ci sono stati ancora ricorsi per l'impugnazione dell'atto della federazione con cui si dichiara la perdita della qualifica di “atleta di interesse nazionale”. La questione può essere spiegabile per il semplice fatto che la brevità di una carriera sportiva spinge gli atleti che subiscono questo trattamento a tesserarsi per società civili e tentare di riottenere la qualifica che significherebbe un nuovo tesseramento per la precedente squadra militare o statale. Purtroppo, le statistiche hanno rilevato come solo un numero esiguo di atleti sia riuscito nell' “impresa”.

### *Conclusioni*

Lo Sport si è dimostrato un fenomeno in continua mutazione, provocando numerose modifiche strutturali su più livelli. Negli ultimi periodi, anche grazie all'influenza dell'organizzazione degli sport americani, si è vista una tendenza alla “privatizzazione” delle strutture che presiedono le attività sportive. Questo fenomeno, connesso con l'esplosione economica e multimediale e degli eventi sportivi e la contestuale specializzazione del

professionismo, ha aumentato il grado di autonomia che l'ordinamento sportivo ricerca per esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

E' logico che il raggiungimento di un'autonomia ordinamentale si conquista anche attraverso un sistema di giustizia interno che faccia valere le normative federali nazionali e internazionali, nel rispetto dei principi universali di diritto e che garantisca allo stesso tempo il prosieguo delle competizioni che necessitano di una calendarizzazione stringente.

Il problema nasce nel momento in cui l'ordinamento statale decide di intervenire in materia sportiva attraverso il proprio sistema di giustizia, minacciando così l'autonomia dell'ordinamento sportivo e privando le norme sportive di una tutela specializzata.

La soluzione si è in parte trovata con lo strumento della clausola compromissoria. Con essa, i soggetti del mondo dello sport possono devolvere a particolari collegi arbitrali la risoluzione delle controversie che non rientrano nella normale competenza degli organi di giustizia sportiva, estromettendo in tal modo i giudici statali. In questo senso, opera il TAS di Losanna che può essere definito a tutti gli effetti uno strumento privato della risoluzione delle controversie sportive. Le sue decisioni spesso assunte in tempi ristrettissimi hanno favorito il suo successo, convincendo sempre più le parti ad affidarsi ai suoi collegi arbitrali. Infatti, seppur costituito ad opera del CIO, il TAS gode di ampia autonomia e indipendenza, elementi che sono garantiti dall'imparzialità e dall'uniformità alla disciplina delle controversie, accessibile da tutti gli atleti e addetti ai lavori indipendentemente dalla loro nazionalità o luoghi di espletamento delle prestazioni sportive. Ulteriore elemento in favore del Tribunale Arbitrale è rappresentato dal lodo con cui si dirimono le controversie: esso è assimilabile ad una sentenza pronunciata da un tribunale ordinario. Di notevole rilevanza può considerarsi anche l'organo *ad hoc* costituito dal TAS per le Olimpiadi che ha la competenza di risolvere le controversie che nascono durante i Giochi. Le questioni vengono decise entro quarantotto ore

per dare certezza alle gare che si susseguono rapidamente durante la più importante manifestazione sportiva mondiale.

Nonostante la supremazia di livello internazionale del TAS di Losanna, a livello nazionale la giustizia sportiva assume ancora connotati di incertezza. Infatti dottrina e giurisprudenza hanno conferito al cosiddetto “vincolo di giustizia” liceità ed operatività nella misura in cui le controversie avessero avuto ad oggetto diritti disponibili. Quando le questioni assumono rilievo per l'ordinamento statale, per il fatto che i provvedimenti impugnati si considerano potenzialmente lesivi di diritti indisponibili, i giudici ordinari fanno valere la propria competenza. E' palese che le difficoltà nascono nella definizione del confine che separa la categoria dei diritti disponibili da quella dei diritti indisponibili. Questa incertezza ha causato non poche problematiche nella gestione della giustizia interna, minacciando seriamente anche il regolare svolgimento delle competizioni (come è avvenuto con il caso Catania nel 2003).

Quindi, in relazione all'ordinamento sportivo interno, la competenza dei collegi arbitrali occupa una posizione residuale. Infatti, le controversie di natura tecnica e disciplinare sono sottratte alla competenza degli arbitri in quanto una parte è rappresentata dalla Federazione che prevede altri percorsi di giustizia sportiva. Anche le questioni amministrative sono escluse dalla competenza arbitrale in quanto mettono in gioco posizioni giuridiche soggettive ed interessi legittimi, chiamando in causa il tribunale amministrativo. Solo le controversie economiche che hanno ad oggetto diritti di natura economico-patrimoniale e che, di conseguenza, rientrano nella categoria dei diritti disponibili, possono essere devolute ad un collegio arbitrale in forza dell'esercizio dell'autonomia dei privati.

In sostanza, è possibile appurare che il mondo sportivo sia caratterizzato da diversi strati di protezione che sono difficili da armonizzare. Infatti da un lato siamo in presenza di regole di *hard law* rappresentate dalle legislazioni nazionali e comunitarie; dall'altro ogni

Federazione, nazionale o internazionale che sia, ed il CIO hanno il diritto di produrre una propria normazione, considerata *soft law*. Un tentativo per conferire omogeneità alla situazione è stato offerto dall'Unione Europea. Soprattutto la Commissione ha cercato il raggiungimento di accordi tra i vari organismi sportivi internazionali e gli Stati Membri, con la volontà di armonizzare le regole e rendere più certe le situazioni che si creano in ambito sportivo<sup>358</sup>.

Possiamo dunque affermare che gli aspetti del fenomeno sportivo non conoscono ancora confini precisi dal momento che legislazione e giurisprudenza in materia si intersecano nella ricerca di soluzioni migliori e la dottrina offre nuove idee. Di conseguenza sta all'interprete del diritto fornire di volta in volta le indicazioni che determinano l'ambito di competenza di un giudice nazionale, piuttosto che un giudice sportivo, senza dimenticare l'ambito di applicazione di un lodo emanato dal TAS. Il tutto nel massimo rispetto dei valori fondamentali della nostra Carta Costituzionale.

## **Bibliografia**

### **Dottrina**

**C. Alvisi**, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Milano, Giuffrè, 2000;

**F. Antolisei**, *Manuale di diritto penale*, 1989;

**AA.VV.**, *Fenomeno Sportivo e Ordinamento Giuridico*, Napoli,

---

358

Il lavoro più significativo è avvenuto a seguito della sentenza Bosman della Corte di Giustizia UE che ha costretto la FIFA a rivedere le sue norme sul trasferimento dei calciatori. In questo settore il lavoro della Commissione Europea, allora presieduta da Mario Monti prima e Romano Prodi poi, è stato di fondamentale importanza.

Edizioni Scientifiche Italiane, 2009;

**A. E. Basilico**, *Amministrare la giustizia sportiva in ventiquattro ore: la missione possibile del Tribunale arbitrale dello sport ai Giochi Olimpici di Londra*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 2012;

**G. Bongiorno**, *Giustizia comune e giustizia sportiva*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1964;

**G. Candela – S. Civale – M. Colucci – A. Frattini (a cura di)**, *La Giustizia Sportiva*, Bracciano (RM), Sports Law and Policy Centre, 2013;

**R. Caprioli**, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, 1997;

**M. Coccia**, *La nazionalità degli atleti tra sport e diritto*; in *Riv. Dir. Sportivo*, 1993; *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1998;

**M. Coccia – A. De Silvestri – O. Forlenza – L. Fumagalli – L. Musumarra – L. Selli**, *Diritto dello sport*, Firenze, Le Monnier, 2004;

**L. Ferrara**, *Giustizia Sportiva*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2010;

**C. Franchini**, *Il riordino del CONI*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2003;

**Id.**, *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, Torino, Giappichelli, 2008;

**L. Fumagalli**, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del tribunale arbitrale dello sport*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1994;

**Id.**, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport: bilancio delle attività e prospettive future*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1995;

**Id.**, *La risoluzione delle controversie sportive, metodi giurisdizionali ed alternativi di composizione*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1999;

**Gaja**, *primo rapporto della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali*, UN, doc.



A/CN.4/532;

**M.S. Giannini**, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1949;

**Id.**, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Pub.*, 1996;

**E. Greppi - M. Vellano**, *Diritto Internazionale dello Sport*, Torino, Giappichelli, 2010;

**G. Guarino**, *Lo sport quale "formazione sociale" di carattere sovranazionale*, in *Scritti in memoria di Aldo Piras*, Milano, Giuffrè, 1996;

**G. Iudica**, *Appunti di diritto dell'arbitrato*, Milano, Egea;

**E. Lubrano – L. Musumarra**, *Dispensa di diritto dello sport (materiale didattico ad uso degli studenti dell'Università LUISS Guido Carli)*, Roma, 2012;

**S. Jacomuzzi**, *Storia delle Olimpiadi*, Torino, 1976;

**A. Jannuzzi**, *La legittimità della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1955;

**G. Liotta – L. Santoro**, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè 2009;

**F.P. Luiso**, *La Giustizia Sportiva*, Milano, 1975;

**Id.**, *Le pene private nel diritto sportivo*, in *Le pene private*, Milano, 1985;

**A. Marani Toro**, *Federazioni Sportive*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice III, Torino, 1982;

**F. Modugno**, *Pluralità degli ordinamenti giuridici*, Milano, 1985;  
*Giustizia e Sport: problemi generali*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1993;

**G. Morbidelli**, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in *Ente pubblico ed enti pubblici* (a cura di Cerulli Irelli, Morbidelli), Torino, 1994;

**P. Moro**, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, Bracciano (RM), Sports Law and Policy Centre;

**G. Napolitano**, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva in Italia: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 Luglio 1999, n. 242, di "riordino" del CONI*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1999;

**F. Romani – U. Mosetti**, *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*, in *Riv. Dir. Civile*, 1996;

**S. Romano**, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966;

**P. Sandulli**, *La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo*, in G. Meo – V. Morera – A. Nuzzo (a cura di), *Il calcio professionistico, evoluzione e crisi tra "football club" e impresa lucrativa*, in *Analisi Giuridica dell'economia*, Bologna, Mulina, 2/2005;

**M. Sanino**, *Diritto sportivo*, Padova, CEDAM, 2011; *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1993;

**M. Savino**, *L'organizzazione dello sport in Italia*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1985;

**V. Vigoriti**, *Il Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in *Riv. Arb.*, 2000.

## **Giurisprudenza**

**TAR Lazio, sez. III**, 8 marzo 1980, n. 331

**Cass.**, 16 gennaio 1985, n. 97

**Cass. Sez. I**, 3 aprile 1987, n. 3218

**Cass. Sez. Un.**, 26 ottobre 1989, n. 4399

**Corte Giust.**, 15 dicembre 1995, *Bosman*, causa C415/93

**Cons. St., sez. VI**, 16 settembre 1998, n. 1257

**TAR Lazio, sez. III**, 24 settembre 1998, n. 2394

**Corte Giust.**, 11 aprile 2000, *Deliege*, causa C51/96

**Cass. Sez. Un.**, 23 marzo 2004, n. 5774

**Corte Giust.**, 18 luglio 2006, *Meca-Medina*, causa C519/04

**TAR Lazio, sez. III ter**, 5 novembre 2007, n. 10894

**Cons. St., sez. VI**, 25 settembre 2009, n. 3764

**Corte Cost.**, 11 febbraio 2011, n. 49

### **Testi normativi**

Costituzione della Repubblica Italiana

Codice di Procedura Civile

Trattato sull'Unione Europea e sul funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007)

Costituzione IAAF (24 gennaio 2014)

Carta Olimpica (9 settembre 2013)

Carta Etica della FIDAL (2013)

Statuto Federale FIDAL

Statuto del CIAS e del TAS (1 marzo 2013)

Statuto CONI (11 giugno 2014)

Decreto Presidente Repubblica 2 agosto 1974, n. 530

Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242

Legge 16 febbraio 1942, n. 426

Legge 20 marzo 1975 n. 70

Legge 23 marzo 1981, n. 91

Legge 31 gennaio 1992, n. 138

Legge 17 ottobre 2003, n. 280

Codice di Giustizia Sportiva (9 luglio 2014)

*Al termine di questo mio lungo percorso universitario mi sembra onesto ricordare le persone che mi hanno accompagnato nel mio viaggio, rendendo loro omaggio.*

*GRAZIE al Centro Sportivo dei Carabinieri che mi ha permesso di coltivare gli studi, continuando a fare ciò che più amo in vita mia: correre.*

*GRAZIE alla Prof.ssa Francesca Serra per aver accettato con entusiasmo la mia proposta di tesi su una materia alquanto articolata come il diritto sportivo, dimostrando subito grande disponibilità.*

*GRAZIE a tutte le persone che hanno contribuito a incrementare il mio interesse in questa materia e che mi hanno spronato ogni giorno di più per raggiungere i miei obiettivi.*

*GRAZIE a mia sorella Fiorenza per essermi stata da guida nel mare magnum delle concrete attività per la stesura di questa tesi.*

